Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 144 del 26 maggio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 maggio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 26

REGIONE LOMBARDIA

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. **86.**

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 2 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Regimi di tutela delle aree protette)

1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:

a) parchi naturali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

b) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;

c) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;

d) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.

2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela.

3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.

Art. 2
(Individuazione delle aree protette)

1. Le aree protette dal piano regionale sono individuate e classificate dall'allegato A della presente legge, che ne costituisce parte integrante, e dalle variazioni di cui al successivo comma.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l'elenco delle aree protette di cui all'allegato A della presente legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche e integrazioni, atte al miglioramento della tutela naturalistica ed ambientale, anche tenendo conto delle richieste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle associazioni naturalistiche.

Art. 3
(Strumenti di programmazione economico-finanziaria)

1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta

la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque.

2. Gli interventi finanziari della Regione nei settori di cui al precedente comma e relativi a ciascuno degli ambiti dei parchi di interesse regionale, sono organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, ai sensi dell'art. 7, L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

3. A tal fine, in particolare, la Giunta regionale emana direttive per l'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli enti e soggetti gestori dei parchi e delle riserve e dell'Azienda regionale delle foreste, nell'ambito delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 e all'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge.

4. Nell'aggiornamento annuale del rapporto sullo stato d'attuazione del Programma Regionale di Sviluppo previsto dall'art. 9 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, la Giunta regionale dà conto al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 4
(Difesa dei boschi)

1. In tutte le aree protette ai sensi della presente legge:

— i boschi sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, fatte salve disposizioni più restrittive previste dagli atti che istituiscono i singoli regimi di tutela o dai relativi atti di pianificazione;

— i piani pluriennali di assestamento ed utilizzazione dei beni silvo-pastorali, previsti dall'art. 19 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, possono comprendere anche le aree di proprietà privata con accollo alla Regione della relativa spesa, nell'ambito dello stanziamento previsto nel bilancio regionale; la Regione mette a disposizione le strutture tecniche dell'Azienda regionale delle foreste per la redazione di detti piani;

— i contributi di cui all'art. 15, primo comma, della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, nell'ambito dello stanziamento di bilancio, sono estesi a tutti i terreni compresi nelle aree medesime, quando si tratti di ricostituzione dei boschi degradati, diradati o incendiati, di rimboschimento con specie arboree tipiche locali, di conversione dei cedui in boschi ad alto fusto, di ripuliture dalle specie infestanti o diradamento, salvo nel caso di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento.

2. Nelle aree protette ai sensi della presente legge, ad eccezione di quelle comprese nell'ambito dei parchi già istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9, compete, in relazione al tipo di area protetta ai sensi del precedente art. 1, rispettivamente agli enti gestori dei parchi, agli enti gestori delle riserve, agli enti di cui al successivo art. 24, ovvero alla Giunta regionale.

Art. 5
(Acquisizione di aree e nuove localizzazioni di attività economiche)

1. I piani dei parchi e delle riserve prevedono l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali i piani medesimi prevedano un uso pubblico nonché delle aree per le quali i limiti alle attività antropiche comportino la totale inutilizzazione.

2. Possono altresì essere previsti interventi, da realizzare in accordo con gli interessati, idonei ad agevolare nuove localizzazioni per le attività economiche degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività.

Capo II
Strumenti organizzativi e promozionali

Art. 6
(Comitato tecnico regionale)

1. È istituito il Comitato tecnico consultivo regionale per l'ambiente naturale, nominato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e composto da:

— l'assessore regionale all'ambiente ed ecologia, o suo delegato, che lo presiede;

— dodici esperti di elevata qualificazione in materia ambientale ed ecologica, di cui quattro scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche più rappresentative e quattro scelti tra quelli designati dalle organizzazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni ricreative, venatorie e piscatorie più rappresentative.

2. Alle sedute partecipa un funzionario della Giunta regionale di ciascuno dei settori agricoltura e foreste, commercio e turismo, coordinamento per il territorio, industria e artigianato, cultura e informazione, designato dall'assessore rispettivamente preposto, nonché un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e uno dell'Azienda regionale delle foreste.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario assegnato al «Servizio Tutela ambiente naturale e parchi» della Giunta regionale.

4. Compete al Comitato:

— proporre la delimitazione di nuove aree protette, anche per l'aggiornamento del piano generale di cui al precedente art. 1;

— studiare e proporre programmi di difesa, di gestione e di sviluppo delle aree protette;

— individuare le componenti naturalistiche da tutelare;

— proporre criteri per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;

— coordinare l'attività delle Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale di cui al successivo art. 7;

— esprimere, quando richiesto, pareri sugli atti di competenza della Giunta regionale previsti dalla presente legge.

5. Il Comitato è rinnovato ogni qual volta venga rinnovato il Consiglio regionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato è nominato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

7. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 7
(Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale)

1. In ogni provincia e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi è istituita la Commissione provinciale e rispettivamente consorziale per l'ambiente naturale, nominata, per delega della Regione, dal Presidente della provincia e del consorzio e composta da:

— il presidente della Provincia o del consorzio o suo delegato;

— un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia e nel consorzio;

— un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

— dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di presidente sono svolte dal rappresentante della provincia o del consorzio intercomunale, o, per sua delega, da un altro membro della Commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato.

3. Le modalità di funzionamento delle Commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla provincia o dal consorzio competente.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

5. Le Commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale o dell'assemblea del consorzio intercomunale.

6. Spetta in particolare alle Commissioni provinciali e consorziali:

— promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;

— esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;

— esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.

7. Per le zone appartenenti al territorio di più province o consorzi intercomunali, le Commissioni provinciali interessate operano d'intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal Comitato tecnico regionale.

Art. 8
(Comitati di proposta)

1. Per ciascuna delle aree protette di cui all'allegato A, nelle quali è prevista l'istituzione di un parco naturale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora approvata dal Consiglio regionale la legge istitutiva del parco, un Comitato di proposta, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

2. I componenti sono scelti tra amministratori locali ed esperti e restano in carica fino all'entrata in vigore della relativa legge istitutiva.

3. Il Comitato ha il compito di elaborare proposte circa l'esatta individuazione delle aree su cui costituire il parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione del parco stesso, e può proporre alla Giunta regionale l'imposizione dei vincoli di cui alla legge 29 luglio 1939, n. 1497, nonché l'istituzione di riserve in aree comprese in quelle destinate a parco, in attesa dell'istituzione di quest'ultimo.

4. Gli esperti componenti il Comitato percepiscono unicamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 9
(Valorizzazione ambientale e promozione culturale)

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione; in particolare promuove studi per:

a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;

b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;

c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;

d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.

2. La Giunta regionale può inoltre realizzare stazioni sperimentali locali.

3. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protette, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere contributi regionali di cui al successivo art. 40 per le seguenti iniziative:

a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;

b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;

c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;

d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.

Art. 10
(Formazione professionale e istruzione)

1. Nei programmi regionali di formazione professionale di cui all'art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve naturali.

2. La Giunta regionale promuove inoltre corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai parchi e alle riserve naturali, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela dell'ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni stipulate con Università, Istituti superiori statali e non statali, l'Azienda regionale delle foreste ed altri enti specializzati.

3. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi di cui ai precedenti commi.

4. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

TITOLO II
REGIME DELLE AREE REGIONALI PROTETTE

Capo I
Regime delle riserve naturali

Art. 11
(Classificazione delle riserve naturali)

1. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:

a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;

b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso del pubblico e consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;

c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche — quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica — nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo art. 14.

2. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma.

3. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.

4. Nelle aree di rispetto è consentito l'esercizio delle tradizionali attività agricole e zootecniche.

Art. 12
(Procedura per l'istituzione e delimitazione delle riserve naturali)

1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell'allegato A della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e le province interessate, delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 dell'area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al Consiglio regionale.

3. La deliberazione istitutiva stabilisce:

a) la delimitazione definitiva della riserva e della eventuale area di rispetto;

b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11;

c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 13;

d) le modalità e i termini per la elaborazione e l'approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 14;

e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima;

f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.

Art. 13
(Gestione delle riserve naturali)

1. La gestione delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un consorzio fra gli enti predetti.

2. Il soggetto gestore della riserva:

a) elabora il piano ed approva i programmi di cui al successivo art. 14;

b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino;

c) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsioni del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici;

d) promuove l'acquisizione delle aree previste dal piano;

e) acquista e colloca le tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32;

f) provvede alla vigilanza ai sensi del successivo articolo 26;

g) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva della riserva.

3. La gestione delle riserve naturali può altresì essere affidata, in base a convenzione stipulata con la Regione, sentiti gli enti locali interessati, alla Azienda regionale delle foreste, ad istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico; a detti soggetti sono affidati i compiti di cui al precedente secondo comma, lettere a), b), c), d), e), la deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.

4. Le riserve individuate all'interno dei parchi naturali sono gestite, in conformità a quanto previsto dal presente capo, dall'ente gestore del parco.

5. Nell'ambito delle riserve naturali integrali e orientate, trova applicazione l'art. 37, comma primo, lett. b), della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47.

6. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione della riserva di cui al precedente terzo comma, la Giunta regionale può autorizzare l'esecuzione e concorrere al finanziamento di opere di conservazione e ripristino ambientale.

7. La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, può autorizzare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, il mantenimento e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere di interesse statale dall'art. 81, terzo e quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14
(Piano della riserva naturale)

1. Per ciascuna riserva naturale, è formato un piano, da approvarsi dalla Giunta regionale, il quale:

a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;

b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza;

c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;

d) regolamenta le attività antropiche consentite;

e) individua le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.

2. Il piano di cui al comma precedente è trasmesso alla Commissione provinciale o consorziale interessata, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.

3. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali o pluriennali di gestione da trasmettersi alla Giunta regionale.

4. Ai fini della elaborazione della proposta di piano e della formazione ed attuazione dei programmi di gestione, il soggetto gestore della riserva si avvale, anche sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica della Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

Art. 15
(Norme di salvaguardia)

1. La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell'area interessata quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nell'area in essa compresa e nella relativa area di rispetto, a far tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proposta medesima, fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni.

2. I divieti sono stabiliti in relazione alle caratteristiche di ciascuna riserva, specificandoli tra i seguenti:

a) di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture in genere;

c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;

d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta, nonché dell'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;

e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;

f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

g) d'impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

h) di raccolta o asportazione della flora spontanea;

i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);

l) di interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

m) di introduzione di specie animali o vegetali estranee e comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;

n) di attività venatoria;

o) di attività piscatoria;

p) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificamente indicate nella proposta, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

Capo II
Regime dei parchi naturali

Art. 16
(Istituzione dei parchi naturali)

1. I parchi naturali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, comunità montane e province interessate, con legge regionale che stabilisce:

a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;

b) l'ente cui è affidata la gestione;

c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;

d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;

e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.

2. La gestione dei parchi è affidata a consorzi fra i comuni interessati, alle comunità montane, alle province o a consorzi fra comuni, comunità montane e province; può eventualmente essere affidata ad un ente dipendente dalla Regione, costituito ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, in cui sia garantita una adeguata rappresentanza degli enti territoriali interessati.

3. Ove l'ente gestore non abbia provveduto entro il termine di cui alla precedente lettera c) a formulare la proposta del piano del parco, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro 90 giorni dalla scadenza del termine medesimo, l'elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l'ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della Giunta regionale.

Art. 17
(Strumenti di pianificazione del parco naturale)

1. Per ogni parco viene formato un piano territoriale di coordinamento, avente natura ed effetti di piano territoriale regionale, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, e un piano di gestione.

2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere elaborato con riferimento all'intero territorio dei comuni interessati; in esso sono enunciati altresì gli indirizzi — per i suddetti problemi — in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all'area del parco.

3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste.

4. Il piano territoriale di coordinamento definisce:

a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela — ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti naturali —, nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

b) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;

c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco, nonché degli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 5;

d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell'ambito dei parchi trova applicazione l'art. 37, primo comma, lett. b), della L.R. 31 luglio 1978, n. 47;

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.

5. Il piano territoriale del parco contiene in particolare le indicazioni di cui all'art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

6. L'Ente di gestione attua le previsioni del piano territoriale attraverso un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.

7. Il piano di gestione definisce fra l'altro:

a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 3, primo comma;

b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;

c) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;

d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32.

Art. 18
(Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale)

1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle Comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi naturali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoriale del parco, nell'ambito degli indirizzi generali da essi definiti, la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17.

2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi naturali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce il parco.

3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.

4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco, ai sensi del quinto comma del precedente art. 17.

6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi del precedente art. 16, primo comma, lett. d); dalla stessa data, fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni, è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni del piano medesimo e delle eventuali modifiche deliberate, in sede di verifica del piano, da parte della Giunta regionale, ai sensi del successivo art. 19, secondo comma.

Art. 19
(Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi naturali)

1. Il piano territoriale del parco è approvato con legge regionale, su proposta dell'ente gestore.

2. La proposta di piano territoriale è:

— pubblicata negli albi dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, con l'indicazione della sede ove chiunque può prendere visione dei relativi elaborati; di tale pubblicazione deve essere dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

— soggetta ad osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse nei successivi trenta giorni;

— trasmessa alla Giunta regionale, unitamente alle osservazioni presentate ed alle controdeduzioni dell'Ente proponente, entro gli ulteriori trenta giorni;

— verificata, in relazione alla coerenza con gli indirizzi di politica ambientale della Regione, dalla Giunta regionale, la quale delibera le modifiche necessarie, entro sessanta giorni dal ricevimento;

— trasmessa al Consiglio regionale — unitamente alle osservazioni pervenute, alle relative controdeduzioni dell'Ente proponente e alle modifiche apportate dalla Giunta — per l'esame e l'approvazione.

3. Il piano di gestione del parco è proposto dall'ente gestore e approvato dalla Giunta regionale.

4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la Giunta regionale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili.

Art. 20
(Piani di settore e regolamenti d'uso dei parchi naturali)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di regolamenti d'uso, stabilendone i termini e le modalità di approvazione.

2. I piani attuativi specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale.

3. I regolamenti d'uso determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio.

4. I piani di settore e i regolamenti d'uso sono approvati dagli enti gestori dei parchi e trasmessi alla Giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.

Art. 21
(Compiti dell'ente gestore)

1. L'ente gestore del parco:

a) adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso del parco;

b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco;

c) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;

d) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui al precedente art. 3;

e) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;

f) attua gli interventi previsti nei piani.

2. Nelle aree dei parchi, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, sono affidate agli enti gestori dei parchi medesimi, salvo il caso in cui si tratti di ente dipendente dalla Regione:

a) a titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) a titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

3. Il Consiglio regionale stabilisce le direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

4. I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore, in ordine a:

a) piani territoriali di livello sovracomunale e piani urbanistici delle comunità montane;

b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale;

c) piani agricoli di zona;

d) piani delle cave, di cui all'art. 4 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18;

e) rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d'acqua;

f) provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca nell'area del parco.

5) I piani urbanistici generali e le relative varianti, non ancora approvati alla data di costituzione dell'ente gestore del parco, devono essere trasmessi dalla Giunta regionale all'ente stesso per l'espressione del parere di cui al precedente quarto comma.

6. I pareri di competenza dell'ente gestore del parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate, fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale in vigore, anche emanata in attuazione di disposizioni della Comunità economica europea nella specifica materia.

7. L'ente gestore del parco, ai fini dell'elaborazione delle proposte di piano territoriale e di piano di gestione, dei regolamenti d'uso e dei piani attuativi di settore del parco, nonché ai fini dell'attuazione di specifici interventi e programmi, si avvale anche, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione tecnica dell'Azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

Art. 22
(Consorzi per la gestione dei parchi naturali)

1. I consorzi per la gestione dei parchi, ove previsti, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, che ne approva contestualmente lo statuto.

2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco, un Comitato composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province e delle comunità montane indicate dalla legge istitutiva o da loro delegati, per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, dello statuto del consorzio che, dopo l'adozione da parte dei singoli enti, è trasmesso alla Giunta regionale.

3. Il Comitato di cui al precedente comma nella prima seduta elegge un ufficio di presidenza e una segreteria.

4. Il Comitato può avviare l'attività di pianificazione, nelle more dell'approvazione dello Statuto del consorzio, anche richiedendo alla Giunta regionale la costituzione di uno specifico gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

Art. 23
(Coordinamento fra parchi contigui)

1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi naturali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti gestori dei parchi medesimi.

Capo III
Regime dei monumenti naturali e delle altre aree regionali protette

Art. 24
(Monumenti naturali)

1. I monumenti naturali sono individuati, anche al di fuori delle aree di cui all'allegato A della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e le province interessate.

2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ad essa è allegata la cartografia, in scala 1:2000, qualora la tutela si estenda anche all'area circostante il monumento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale le esamina e delibera in via definitiva la delimitazione delle aree, indicando altresì l'eventuale area di rispetto, i relativi regimi di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, nonché l'ente che deve provvedere alle opere di cui al successivo quinto comma.

4. I monumenti naturali localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale sono individuati rispettivamente nei piani di cui ai precedenti artt. 14 e 17.

5. Alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo art. 32, la valorizzazione ed il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede:

— la comunità montana, per quelli compresi nel proprio territorio;

— l'organismo gestore del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale;

— il comune, nei restanti casi.

6. Qualora la delimitazione territoriale del monumento naturale interessi più comuni, la deliberazione di cui al precedente secondo comma indica il comune a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme di intesa con gli altri comuni interessati.

7. La Regione può assegnare contributi, ai sensi del successivo art. 40, a favore degli enti di cui al precedente 5° comma, per concorrere alle spese di conservazione, ripristino e apposizione di tabelle segnaletiche.

8. Fino all'entrata in vigore dei piani di cui al precedente quarto comma, si applicano anche ai monumenti naturali compresi nell'ambito di un parco o di una riserva naturale le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

9. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela il bene può essere acquistato dall'ente gestore, ovvero espropriato per pubblica utilità, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della legislazione vigente in materia di espropríi.

10. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al primo comma e fino all'entrata in vigore della deliberazione di cui al terzo comma del presente articolo, è vietata ogni alterazione del monumento naturale e dell'area su cui insiste.

Art. 25
(Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale)

1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1, individuate nell'allegato A della presente legge, le Commissioni provinciali o consorziali per l'ambiente naturale previste dal precedente art. 7 provvedono:

— a promuovere l'analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;

— a proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi naturali;

— a proporre l'individuazione dei monumenti naturali;

— a indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;

— a proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali, per quanto concerne le zone stesse, dei comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso nelle zone medesime.

TITOLO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 26
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve naturali è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. Nelle riserve naturali gestite da istituti scientifici, associazioni naturalistiche o dall'azienda regionale delle foreste, ai sensi del precedente art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate alla Provincia, per i territori non montani, ovvero alla Comunità Montana competente per territorio.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono avvalersi per l'attività di vigilanza, previe opportune intese, anche dei Comuni, del corpo forestale dello Stato e del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, singolarmente o in collaborazione fra loro.

3. Previe le necessarie intese, possono essere istituite specifiche strutture del Corpo forestale dello Stato destinate ad operare specificatamente nell'area di ciascun parco o riserva naturale.

4. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica predispongono, per ciascuno dei parchi e per ciascuna delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale compresi nel territorio di loro competenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere a cura dell'ente organizzatore del servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale.

5. I commi primo e secondo dell'art. 27 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 sono abrogati e sono sostituiti dai seguenti:

«La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge è affidata oltre che al personale espressamente autorizzato dagli enti gestori delle aree protette, al personale del Corpo forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate appartenenti al servizio di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105».

«Ai soggetti di cui al comma precedente compete l'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali».

Art. 27
(Sanzioni amministrative)

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti:

a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione;

b) dalle disposizioni di cui alla L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

c) su tutto il territorio della Regione, dalle disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 28 e 29 della presente Legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale».

3. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto b) debbono essere osservati nell'ambito territoriale di tutte le aree protette ai sensi della presente legge — ad esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 — intendendosi sostituiti ai consorzi previsti dalla predetta legge gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nonché i soggetti preposti alla tutela dei monumenti naturali.

Art. 28
(Danno ambientale con possibilità di ripristino)

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a L. 1.000.000.

Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata».

2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.

3. La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo di ripristino.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.

5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 29
(Danno ambientale senza possibilità di ripristino)

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a L. 1.500.000, determinato ai sensi del primo comma del precedente art. 28.

2. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.

3. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.

4. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 30
(Danno ambientale di minima entità)

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000.

2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a L. 50.000.

Art. 31
(Competenza per l'irrogazione delle sanzioni)

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 27, 28, 29 e 30, spetta, limitatamente alle violazioni commesse nelle aree protette ai sensi della presente legge:

a) nei parchi naturali, all'ente gestore del parco;

b) nelle riserve naturali, all'ente gestore della riserva, alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio, nei casi previsti dal precedente art. 13, terzo comma;

c) nei monumenti naturali, all'ente che provvede alla loro tutela.

2. Restano ferme, per il restante territorio, le competenze dei comuni e delle amministrazioni provinciali stabilite dall'art. 28 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

3. Le amministrazioni provinciali sostituiscono gli enti di cui al precedente primo comma fino alla loro costituzione.

4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti competenti per l'irrogazione delle medesime; l'autorità competente dispone comunque, ai sensi della legislazione vigente, la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione, decidendone la destinazione.

TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 32
(Segnaletica)

1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell'ente gestore con apposite tabelle.

2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro del parco con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti.

Art. 33
(Interventi sostitutivi)

1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell'ente competente, la Giunta regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore.

Art. 34
(Parchi locali di interesse sovracomunale)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su richiesta degli enti locali competenti per territorio, può riconoscere parchi da essi istituiti come parchi locali di interesse sovracomunale, anche ai fini di quanto previsto dal successivo art. 40.

2. Tali parchi sono ammessi ad un piano annuale di contributi per l'acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione del parco.

Art. 35
(Norme per la provincia di Sondrio)

1. Per il territorio della provincia di Sondrio, eventuali proposte di modifiche al piano delle aree protette di cui al precedente art. 2 possono essere trasmesse alla Giunta regionale, per la verifica di cui al secondo comma dello stesso art. 2, dal Comitato per il progetto integrato Valtellina di cui all'art. 2 della legge 19 maggio 1980, n. 61 e successive modificazioni.

Art. 36
(Riserve naturali locali istituite ex L.R. 17 dicembre 1973, n. 58)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono classificate come riserve naturali di interesse regionale le seguenti riserve naturali locali, istituite a' sensi della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58:

— «Bosco W.W.F. di Vanzago - lascito Ulisse Cantoni», nei Comuni di Arluno, Pogliano Milanese e Vanzago, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 9 luglio 1979;

— «Valpredina» in Comune di Cenate di Sotto, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 2 dicembre 1982;

— «Valli di Sant'Antonio» in Comune di Corteno Golgi, la cui costituzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale il 5 maggio 1983 n. III/1175.

2. Il Consiglio regionale con propria deliberazione detta, per quanto già non risulti dagli atti istitutivi, le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 12.

Art. 37
(Biotopi, e geotopi individuati ex L.R. 27 luglio 1977 n. 33)

1. I biotopi e geotopi già individuati con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 ed inclusi nell'allegato A come riserve e monumenti naturali, ai fini di quanto previsto dalla presente legge, si intendono istituiti come riserve e monumenti naturali.

2. Le misure di salvaguardia previste dall'art. 5 della predetta legge conservano efficacia fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale delle determinazioni previste ai punti b), c), d), e), f) del precedente art. 12 e del terzo comma del precedente art. 24; tali provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

3. Ai fini della costituzione di nuove riserve naturali, conservano efficacia gli adempimenti già posti in essere dalla Giunta regionale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.

Art. 38
(Parchi locali di interesse sovracomunale già costituiti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono riconosciuti come parchi locali di interesse sovracomunale per gli effetti di cui al precedente art. 34:

— il parco «Bosco comunale» di Legnano (MI), di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale numero 793 del 23 giugno 1976;

— il parco «1° maggio» di Malnate (VA), di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 794 del 23 giugno 1976;

— il parco «Nord Milano» (MI), istituito con L.R. 11 giugno 1975, n. 78.

2. Restano fermi gli effetti della legge istitutiva del parco Nord Milano e successive integrazioni e modificazioni, per quanto riguarda la delimitazione dell'area del parco; restano altresì fermi gli effetti del piano territoriale del medesimo parco, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1977, n. II/663 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni speciali di cui alla L.R. 10 agosto 1982, n. 46, che prevede contributi finanziari a favore del parco Nord Milano.

Art. 39
(Termini per l'istituzione dei parchi naturali)

1. Nell'ambito delle aree classificate a parco naturale di cui al precedente art. 1, lett. a), la Regione istituisce i singoli parchi con legge regionale ai sensi del precedente art. 16, al fine di dare attuazione al relativo regime di tutela; le procedure di approvazione delle singole leggi istitutive devono essere concluse entro la legislatura in corso, con le seguenti priorità:

— alla data di entrata in vigore della presente legge: Adamello, Adda Nord, Adda Sud, Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Monte Barro, Valle del Lambro, Montevecchia e Valle del Curone;

— entro il 31 dicembre 1983: Alpi Orobie, Campo dei Fiori, Alto Garda bresciano, Serio, Mincio;

— entro il 31 dicembre 1984: Bernina - Disgrazia - Val Masino e Val Codera, Oglio, Grigne.

Art. 40
(Procedure di spesa)

1. Le domande di contributo di cui alla presente legge devono pervenire alla Giunta regionale — Settore ambiente ed ecologia — entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato delle attività e di un preventivo analitico delle spese previste.

2. La Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi di cui al primo e secondo comma del successivo art. 41; detto piano determina altresì le iniziative di cui ai precedenti artt. 9, primo e secondo comma e 10, quarto comma, che la Giunta regionale deve direttamente attuare.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui al precedente comma è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 41
(Norma finanziaria)

1. Per il conseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente naturale di cui alla presente legge, la Regione assegna contributi per l'anno 1983 per i seguenti importi:

— L. 50 milioni a favore delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, per il funzionamento delle Commissioni provinciali e consorziali di cui al precedente art. 7;

— L. 100 milioni a favore di enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette, per studi naturalistici, forme di propaganda e allestimento di musei naturalistici, giardini botanici e itinerari didattici di cui al precedente art. 9, terzo comma — lett. a), b) e c);

— L. 10 milioni a favore di Università, Istituti superiori e altri enti specializzati, nonché a favore dell'Azienda regionale delle foreste, per l'attuazione dei corsi in materia ambientale e per la formazione e aggiornamento dei docenti di cui al precedente art. 10, secondo e terzo comma;

— L. 1.600 milioni a favore delle province, comunità montane, comuni e loro consorzi nonché a favore degli enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per la gestione delle riserve e dei parchi naturali di cui agli artt. 13, primo e secondo comma, 16, secondo comma e 17, settimo comma;

— L. 20 milioni a favore degli enti gestori dei parchi, per le funzioni amministrative delegate e subdelegate ai sensi del precedente art. 21, secondo comma;

— L. 100 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi per la gestione di parchi locali di interesse sovracomunale;

— L. 300 milioni a favore delle province, comunità montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per le opere di conservazione e ripristino nonché per l'acquisto delle tabelle segnaletiche delle aree protette.

2. La Regione assegna per l'anno 1983 contributi in capitale «una tantum» per programmi di sviluppo:

— L. 8.000 milioni a favore delle province, comunità montane, comuni, loro consorzi, enti dipendenti dalla Regione, istituti scientifici e associazioni naturalistiche, per l'acquisizione di aree, gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale e l'acquisizione di beni di cui ai precedenti artt. 5, 17, settimo comma — lett. a) e 24, nono comma;

— L. 250 milioni a favore degli enti, delle associazioni e dei gruppi operanti nelle aree protette, per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero di cui al precedente art. 9, terzo comma — lett. d);

— L. 1.700 milioni a favore degli enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione delle aree dei parchi locali di interesse sovracomunale, di cui al precedente art. 34, secondo comma;

3. È autorizzata per il 1983 la spesa di L. 320 milioni, per la promozione di studi e forme di propaganda e di educazione civica concernenti l'ambiente, di cui ai precedenti artt. 9, primo comma e 10, quarto comma.

4. È autorizzata per il 1983 la spesa di L. 50 milioni, per la concessione di contributi in capitale «una tantum», per programmi di sviluppo finalizzati alla realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico.

5. In conseguenza del successivo art. 42, lett. c), che abroga la L.R. 22 gennaio 1976, n. 5, viene ridotta di pari importo la spesa determinata per il 1983 in L. 2.500 milioni — in applicazione dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 — con L.R. 21 febbraio 1983, n. 14 — art. 28 — sul capitolo 1.4.4.2.1.518, di cui al successivo quattordicesimo comma, lett. A), iscritto nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1983.

6. È abrogato l'art. 23, secondo comma, della L.R. 21 luglio 1979, n. 36.

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 1984, è abrogata l'autorizzazione legislativa, di cui alla L.R. 6 giugno 1980, n. 71, art. 5, secondo comma, che rinvia alla legge di approvazione del bilancio per i singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, la determinazione degli oneri relativi alle spese afferenti la realizzazione delle opere necessarie alla conservazione e al ripristino delle zone di biotopo e geotopo sottoposte a tutela, di cui all'art. 6 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.

8. In relazione alle disposizioni di cui al precedente quarto comma, al quadro di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-1985, Parte I «Spese per l'adempimento di funzioni normali», tabelle relative a «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», spese correnti operative, sono apportate le sottoindicate variazioni:

— Alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 1 «Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali», le previsioni di spesa per ciascuno degli anni 1984 e 1985 sono incrementate di L. 100 milioni;

— Alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 3 «Interventi per la valorizzazione di particolari biotopi e geotopi», le previsioni di spesa per ciascuno degli anni 1984 e 1985 sono ridotte di L. 100 milioni.

9. Alla determinazione della spesa di cui ai precedenti primo e terzo comma si provvede, per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

10. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti primo e terzo comma nonché secondo e quarto comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-1985, rispettivamente alla Parte I «Spese per l'adempimento di funzioni normali», attività «Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti» e alla Parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto «Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

11. Al finanziamento dell'onere per il 1983:

— di L. 2.500 milioni per le finalità previste dai precedenti primo e terzo comma, si provvede mediante impiego delle risorse regionali resesi disponibili in conseguenza di quanto disposto dal precedente quinto comma;

— di L. 10.000 milioni, per gli interventi previsti dai precedenti secondo e quarto comma, si fa fronte mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui, iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

12. Agli oneri derivanti dalla costituzione dei Comitati di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 22, si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, sul capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 10, primo comma, si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, sul capitolo 1.3.2.3.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la Regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri».

14. In relazione a quanto disposto dal primo e terzo comma del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Variazioni in diminuzione:

A1 - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.2.1.518 «Oneri e contributi per spese di gestione dei parchi di interesse regionale e locale, nonché per studi, ricerche e iniziative promozionali e di salvaguardia nel settore» è ridotta di L. 2.500 milioni;

B) Istituzione di nuovi capitoli:

B1 - alla parte I, ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 1 sono istituiti:

a) il capitolo 1.4.4.2.1.1663 «Contributi per il funzionamento delle Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale, a favore delle provincie e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;

b) il capitolo 1.4.4.2.1.1664 «Contributi per studi naturalistici, forme di propaganda, allestimento di musei naturalistici, giardini botanici ed itinerari didattici, a favore di enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni;

c) il capitolo 1.4.4.2.1.1665 «Contributi per l'attuazione di corsi in materia ambientale e per la formazione e

l'aggiornamento dei relativi docenti, a favore di Università, Istituti superiori, altri enti specializzati, nonché a favore dell'Azienda regionale delle foreste», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10 milioni;

d) il capitolo 1.4.4.2.1.1666 «Contributi per la gestione delle riserve e dei parchi naturali a favore dei relativi enti gestori», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.600 milioni;

e) il capitolo 1.4.4.2.1.1667 «Contributi per le funzioni amministrative delegate e subdelegate in materia di salvaguardia delle fasce lacustri e fluviali e di beni ambientali, a favore degli enti gestori dei parchi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20 milioni;

f) il capitolo 1.4.4.2.1.1668 «Contributi per la gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale a favore dei comuni e loro consorzi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni;

g) il capitolo 1.4.4.2.1.1669 «Contributi in capitale per le spese di conservazione e ripristino nonché per l'acquisto delle tabelle segnaletiche a favore degli enti gestori delle aree protette», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni;

h) il capitolo 1.4.4.2.1.1670 «Spese per la promozione di studi e di forme di propaganda e di educazione civica concernenti l'ambiente», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 320 milioni;

B2 - alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto 1 sono istituiti:

a) il capitolo 2.4.4.2.1.1671 «Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.000 milioni;

b) il capitolo 2.4.4.2.1.1672 «Contributi in capitale per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero, a favore degli enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni;

c) il capitolo 2.4.4.2.1.1673 «Contributi in capitale per l'acquisizione delle aree di parchi locali di interesse sovracomunale, a favore dei comuni e loro consorzi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.700 milioni;

d) il capitolo 2.4.4.2.1.1674 «Contributi in capitale per la realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni.

Art. 42
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

a) la L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;

b) il titolo I e gli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 e gli artt. 1 e 2 della L.R. 14 giugno 1976, n. 15;

c) la L.R. 22 gennaio 1976, n. 5;

d) il titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, l'art. 26 e il primo comma dell'art. 28 della stessa legge, come sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 1980, n. 71, fatti salvi gli impegni economici già assunti;

e) la L.R. 11 giugno 1975, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 38 della presente legge.

Art. 43
(Norma di raccordo)

1. Restano ferme le disposizioni di cui alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33 per quanto riguarda il parco naturale della Valle del Ticino.

2. Restano altresì ferme le procedure previste dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 31 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco naturale delle Groane.

3. I consorzi dei parchi già istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge — Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco delle Groane, Parco dei Colli di Bergamo — adeguano, entro sei mesi dalla predetta data, il proprio statuto ai contenuti di cui all'art. 16, primo comma, lett. e) della presente legge.

Art. 44
(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 30 novembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 22502/14392).

Allegato A)

«Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

a) *Parchi naturali*: (cartografia in scala 1:25.000)

1) Parco Lombardo della Valle del Ticino, istituito con L.R. 9 gennaio 1974, n. 2
2) Parco delle Groane, istituito con L.R. 20 agosto 1976, n. 31
3) Parco dei Colli di Bergamo, istituito con L.R. 18 agosto 1977, n. 36
4) Parco dell'Adamello
5) Parco dell'Adda Nord
6) Parco dell'Adda Sud
7) Parco dell'Alto Garda Bresciano
8) Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
9) Parco del Campo dei Fiori
10) Parco della Valle del Lambro
11) Parco dell'Oglio
12) Parco del Mincio
13) Parco del Bernina, del Disgrazia, della Val Masino e della Val Codera
14) Parco delle Grigne
15) Parco di Montevecchia e della Valle del Curone
16) Parco delle Alpi Orobie
17) Parco del Monte Barro
18) Parco del Serio
19) Parco del Livignese.

b) *Riserve naturali*: (cartografia in scala non inferiore a 1:5000)

1) Fontanile Brancaleone (Bergamo)
2) Valle del Freddo (Bergamo)
3) Beschi del Giovetto di Palline (Bergamo-Brescia)
4) Altopiano di Cariadeghe (Brescia)
5) Piramide di Zone (Brescia)
6) Sorgente Funtanì (Brescia)
7) Torbiere d'Iseo (Brescia)
8) Valle di Bondo (Brescia)
9 Fontana del Guercio (Como)
10) Lago di Montorfano (Como)
11) Lago di Piano (Como)
12) Lago di Sartirana (Como)
13) Riva orientale del lago di Alserio (Como)
14) Sasso Malascarpa (Como)
15) Pian di Spagna - Lago di Mezzola (Como-Sondrio)
16) Naviglio di Melotta (Cremona)
17) Complesso morenico di Castellaro Lagusello (Mantova)
18) Isola Boschina (Mantova)
19) Palude di Ostiglia (Mantova)
20) Valli del Mincio (Mantova)
21) Fontanile Nuovo (Milano)
22) Sorgenti della Muzzetta (Milano)
23) Boschetto di Scaldasole (Pavia)
24) Garzaia di Porta Chiossa (Pavia)
25) Garzaia di Villa Biscossi (Pavia)
26) Monte Alpe (Pavia)
27) Marmitte dei Giganti (Sondrio)
28) Paluaccio di Oga (Sondrio)
29) Piramidi di Postalesio (Sondrio)
30) Lago di Biandronno (Varese)
31) Lago di Ganna (Varese)
32) Palude Brabbia (Varese)
33) Adda Morta (Milano-Cremona)
34) Palata Menasciutto (Cremona)
35) Le Bine (Cremona-Mantova)
36) Isola Bescone (Mantova)
37) Monticchie (Milano)
38) Garzaia di Acqualunga (Pavia)
39) Garzaia del Bosco Basso (Pavia)
40) Garzaia della Carola (Pavia)
41) Garzaia della Cascina Isola (Pavia)
42) Garzaia della Cascina Notizia (Pavia)
43) Garzaia di Celpenchio (Pavia)
44) Garzaia della Rinalda (Pavia)
45) Garzaia della Roggia Torbida (Pavia)
46) Garzaia di S. Alessandro (Pavia)
47) Garzaia della Verminesca (Pavia)
48) Palude Loja (Pavia)
49) Pian Gembro (Sondrio)
50) Bosco W.W.F. Vanzago (Milano)
51) Valpredina (Bergamo)
52) Valle S. Antonio (Brescia)
53) Incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo (Brescia).

c) *Monumenti naturali*: (cartografia in scala 1:2000)

1) Masso di Arenaria rossa del Permico (Bagolino)
2) Il Baluton (Provaglio d'Iseo)
3) Pietra Luna (Bellagio)
4) Pietra Lentina (Bellagio)
5) Pietra Nairola (Blevio)
6) Sasso di Preguda (Valmadrera)
7) Pietra Pendula (Torno)
8) Sass Negher o Sasso Nero (Valmadrera)
9) Sasso di Guidino (Besana Brianza)
10) Preia Buia (Sesto Calende)
11) Sasso Cavallaccio (Ranco)
12) Buco del Frate (Prevalle)
13) Cascate dell'Acqua Fraggia (Piuro)

d) *Aree di rilevanza ambientale*: (cartografia in scala 1:100.000)

1) Alto Lago di Como e Alpi Lepontine
2) Angeloga - Valchiavenna - Valbregaglia
3) Valgrosina - Val Viola
4) Mortirolo - Aprica
5) Valli Veddasca Dumentina, Valganna e Marchirolo
6) Angera - Varese
7) Monte Orsa
8) Spina Verde
9) Medio Olona
10) Brughiera Comasca
11) Monte Bisbino - Sasso Gordona
12) Monte Galbiga
13) Triangolo Lariano
14) Moregallo Alpe Alto
15) San Genesio - Colle Brianza
16) Pegorino
17) Isola
18) Resegone
19) Legnone - Pizzo Tre Signori - Gerola
20) Corso Superiore del Fiume Serio
21) Endine - Iseo
22) Corso Superiore del Fiume Oglio
23) Monte Guglielmo
24) Monte Isola
25) Franciacorta
26) Monte Orfano
27) Caffaro - Valle Sabbia
28) Anfiteatro Morenico del Garda
29) Sesia
30) Po
31) Agogna
32) Terdoppio - Arbogna
33) Sud Milano - Medio Lambro
34) Colline di S. Colombano
35) Oltrepo Pavese.

(le cartografie sono omesse)

(1948)

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1983, n. **87.**

Contributi della regione Lombardia al Teatro alla Scala di Milano.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 3 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Partecipazione al sostegno finanziario dell'Ente)

1. La Regione Lombardia riconosce, quale organismo di particolare interesse per la rilevanza della sua attività istituzionale, il Teatro alla Scala di Milano e partecipa al sostegno finanziario dell'Ente allo scopo

di favorirne l'elevata qualificazione dei programmi, con un contributo annuo a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

Art. 2

(Procedure di erogazione)

1. Il contributo annuo è erogato e liquidato in un'unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. L'Ente Teatro alla Scala di Milano è tenuto ad inviare annualmente alla Giunta regionale il bilancio di previsione e il consuntivo ed i relativi programmi di attività.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 200 milioni.

2. Alla determinazione della spesa per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge si provvede per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 - I comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Al finanziamento dell'onere di L. 200 milioni previsto per il 1983 dal precedente I comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.6.3.4.1105 « Contributi agli enti riconosciuti quali strumenti primari di produzione musicale per iniziative da essi promosse » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte I, ambito 2, settore 6, finalità 3, attività 4, è istituito il capitolo 1.2.6.3.4.1677 « Contributi annuali al Teatro alla Scala di Milano quale partecipazione della Regione Lombardia al sostegno finanziario dell'Ente » con la dotazione finanziaria e contabile di competenza e di cassa di L. 200 milioni.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 1° dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 21402/14396).

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1983, n. **88.**

Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 3 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Consulta regionale per i problemi della musica)

L'art. 8 della L.R. 18 dicembre 1978, n. 75 « Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale » è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, una consulta per i problemi della musica; essa dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

La consulta è composta da: tre rappresentanti designati dall'Unione Regionale delle Province Lombarde; tre rappresentanti designati dalla sezione regionale lombarda dell'A.N.C.I.; tre esperti dei problemi della musica designati dalla Giunta regionale; quattro rappresentanti designati dalle Associazioni aderenti alla Agis; tre rappresentanti designati rispettivamente da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; quattro rappresentanti designati, rispettivamente, da ciascuno dei seguenti Enti: Teatro alla Scala di Milano, Ente de "I pomeriggi musicali" di Milano, orchestra stabile dell'Angelicum di Milano, RAI sede regionale della Lombardia; un rappresentante designato dalla Associazione Lombarda della Cooperazione Culturale della Lega delle Cooperative; un rappresentante designato dalla Federazione regionale della Confederazione delle Cooperative Italiane.

La consulta, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 41 della citata L.R. n. 42/79, fornisce pareri in ordine ai programmi di attività di cui alla L.R. 18 dicembre 1978, n. 75 tenendo conto delle realtà produttive in campo musicale esistenti sul territorio con particolare riferimento a quelle svolte dai soggetti che hanno beneficiato dei contributi regionali nell'anno precedente a quello di riferimento.

L'attività di segreteria della consulta è assicurata dal Servizio competente del Settore Cultura ed Informazione ».

Art. 2

(Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa)

La Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, una Consulta per i problemi del teatro di prosa; essa dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

La Consulta è composta dagli Assessori competenti per materia di ciascuna Provincia della Lombardia; gli Assessori competenti per materia di ciascuna delle Amministrazioni Comunali dei Comuni capoluogo; tre rappresentanti delle cooperative culturali, designati

dall'UNAT-COOP AGIS Lombarda; due rappresentanti delle compagnie private designati dall'UNAT-Private AGIS-Lombarda; due rappresentanti delle compagnie di Teatro Ragazzi designati dall'Astra-AGIS Lombarda; un rappresentante designato dalla Associazione Lombarda Cooperazione Culturale; un rappresentante designato dalla Federazione Regionale delle Cooperative Culturali della Confederazione Cooperativa Italiana; due rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Ente Autonomo Piccolo Teatro della città di Milano e dal Centro Teatrale Bresciano e tre esperti designati dalla Giunta regionale.

La Consulta, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 41 della citata L.R. n. 42/79, fornisce pareri in ordine ai programmi di attività di cui alla L.R. 8 novembre 1977, n. 58, tenendo conto del complesso delle realtà produttive in campo teatrale esistenti sul territorio lombardo con particolare riferimento a quelle svolte dai soggetti che hanno beneficiato dei contributi regionali nell'anno precedente a quello di riferimento.

L'attività di segreteria della Consulta è assicurata dal Servizio competente del Settore Cultura ed Informazione.

Art. 3
(Indennità)

Ai componenti delle Consulte di cui alla presente legge, spetta una indennità di presenza ed un rimborso spese nella misura prevista dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 4
(Norma transitoria)

La Consulta provvisoria per le attività musicali, già costituita ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18 dicembre 1978, n. 75, rimane in carica sino alla scadenza del termine previsto.

Art. 5
(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 1° dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 21402/14395).

(1949)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. **89**.

Modifica all'allegato B) - Relazione descritta dei confini della legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 «Istituzioni del Parco naturale dell'Adamello».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 9 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'Allegato B) - Relazione descrittiva dei confini della legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 « Istituzione del Parco naturale dell'Adamello », è aggiunto, inserito dopo il tredicesimo comma, e precisamente tra la descrizione dei confini del Parco nel Comune di Ceto e quelli nel Comune di Niardo, il seguente:

« BRAONE - si segue per un breve tratto il corso del Palobbia, fino alle prime edificazioni di Braone in modo da escludere il centro abitato. Dal cimitero si prosegue lungo la strada per Niardo fino al confine comunale. »

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 5 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 22502/14393).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. **90**.

Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 9 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie)

Salvo quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, le funzioni ammini-

strative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono delegate, ovvero sub-delegate agli enti locali, singoli o associati, nonché alle Comunità montane, ai quali sono delegate o sub-delegate le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

Resta fermo che l'esercizio delle funzioni sanzionatorie accede alle funzioni di amministrazione attiva attribuite dall'ordinamento, ai sensi degli artt. 118, primo comma e 128 della Costituzione, direttamente a forme associative o consortili di enti locali, nonché alle Comunità montane; in particolare, gli Enti responsabili dei Servizi di Zona esercitano, a norma degli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie inerenti alla vigilanza igienico-sanitaria.

L'esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui al precedente primo comma che accedono a funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione, spetta alla Regione stessa e si intende delegato o sub-delegato contestualmente alla delega delle stesse.

Sono delegate o sub-delegate alle Provincie le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Sezione III del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di caccia e pesca.

Sono delegate o sub-delegate agli Enti responsabili dei Servizi di Zona di cui alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative di cui al comma precedente in materia di sanità, assistenza e sicurezza sociale.

Sono delegate o sub-delegate ai Comuni le restanti funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nella Sezione III del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2

(Competenze)

Agli effetti del terzo comma dell'art. 14, del terzo e quinto comma dell'art. 17, del primo e secondo comma dell'art. 18, del secondo comma dell'art. 19 e del terzo comma dell'art. 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono per autorità competente gli enti indicati all'articolo precedente.

Gli enti suddetti provvedono, con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli successivi, alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti, all'accertamento delle infrazioni ed all'erogazione delle sanzioni, secondo le disposizioni dei propri ordinamenti relative alle competenze degli organi ed alle mansioni del personale.

Ove tali ordinamenti non dispongano in materia, provvede il legale rappresentante dell'ente, anche avvalendosi di personale cui siano affidate specifiche mansioni.

Art. 3

(Ordinanza - ingiunzione)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1, secondo, quarto, quinto e sesto comma, individua, secondo i principi del proprio ordinamento, l'organo cui compete l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso previsto dal terzo comma del precedente art. 1 l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è di competenza del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

(Organi ed agenti accertatori)

Ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1 individua, con atto regolamentare, secondo i principi del proprio ordinamento, gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Gli agenti di cui al comma precedente devono essere forniti di apposito documento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti; la Giunta regionale può predisporre all'uopo un documento-tipo.

Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, a mente delle disposizioni contenute nelle leggi statali.

Art. 5

(Contenuto del processo verbale di accertamento)

Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:

a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile — nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato — le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689;

g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18, primo e secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;

i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

l) la sottoscrizione del verbalizzante.

In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgres-

sore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 6

(Atti di accertamento e accesso ai luoghi)

Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza regionale o sub-regionale, gli agenti accertatori possono effettuare le attività e accedere ai luoghi indicati dall'art. 13, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

L'accesso ai luoghi di produzione e agli uffici è ammesso unicamente col rispetto delle norme sul segreto professionale e industriale, e avuto riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.

Art. 7

(Procedura di prelevamento dei campioni)

Nei casi previsti dall'art. 15 della L. 24 novembre 1981, n. 689, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati in numero di tre, il primo dei quali costituisce oggetto della analisi, il secondo viene consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa ed il terzo viene conservato dall'autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo predetto.

Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge in misura non superiore né inferiore di un quinto della cifra stabilita dall'art. 20, I comma, del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Con le stesse modalità si provvede agli aggiornamenti della somma entro 3 mesi dalla pubblicazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 20 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione con ordinanza del Sindaco del Comune nel cui territorio il campione è stato prelevato.

Il medesimo provvedimento stabilisce i termini per il versamento della somma; il mancato versamento entro il termine stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

Art. 8

(Sequestro e confisca)

Nelle ipotesi di sequestro di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), i) e l) del precedente articolo 5, nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica altresì l'ultimo comma del suddetto articolo 5.

Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli Uffici dell'ente dal quale l'accertatore dipende e conservate secondo le modalità disposte in relazione alla loro qualità, quantità e natura, nonché ad eventuali specifiche esigenze di mantenimento.

Nel corso della custodia conseguente al sequestro, l'ente cui spetta l'irrogazione della sanzione, anche su richiesta del depositario, dispone l'eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro, ed eventualmente al proprietario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di alienazione viene sottoposta a sequestro la somma ricavata.

Si procede senza alcun avviso alla alienazione o distruzione delle cose sequestrate decorsi 60 giorni dalla data del provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio.

Nei casi di confisca, qualora si tratti di numerario la devoluzione avviene a favore dell'ente competente ad irrogare la sanzione; qualora si tratti di cose fungibili se ne dispone la vendita all'incanto con devoluzione del ricavato; qualora si tratti di cose infungibili, se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, locali di uso pubblico o di pubblica frequentazione.

In tutti i casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 20 terzo e quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 9

(Limiti delle sanzioni)

Le sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali in misura non proporzionale si intendono non inferiori a L. 4.000 nel limite minimo e non superiori a L. 20 milioni nel massimo, ancorché diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti.

Art. 10

(Riscossione ed esecuzione forzata)

Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione; qualora le funzioni sanzionatorie accedano a funzioni delegate o sub-delegate, dette somme sono scomputate dagli importi dovuti dalla Regione agli enti delegatari o sub-delegatari per l'esercizio della delega o della sub-delega.

Per l'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione, la Regione e gli enti delegati o sub-delegati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge, si avvalgono del procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11

(Coordinamento delle attività sanzionatorie)

Il coordinamento dell'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate di cui alla presente legge, nonché di quello delle funzioni amministrative svolte direttamente dall'amministrazione regionale e riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative, compete al Presidente della Giunta regionale.

Art. 12

(Norma finale)

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché, in quanto compatibili, le norme del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 13

(Abrogazioni)

Sono abrogati gli articoli dal n. 1 al n. 14 della L.R. 20 agosto 1976, n. 28, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 14

(Clausola d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 5 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 22702/14397).

(1950)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. **91**.

Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 9 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Ambito di applicazione delle norme)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia.

2. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie della edilizia residenziale pubblica.

3. Le norme della presente legge si applicano altresì alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente, ferma restando l'applicazione delle norme relative ai canoni di locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge:

   a) gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

   b) gli alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati o recuperati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica;

   c) gli alloggi di servizio e cioè quelli assegnati senza contratto di locazione in base a specifica concessione amministrativa connessa alla durata di prestazione di un servizio;

   d) gli alloggi di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

5. Possono essere esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su motivata richiesta dell'ente proprietario e dell'ente gestore, alloggi che, in base alle risultanze dell'anagrafe del patrimonio pubblico, risultino destinati espressamente a finalità di assistenza, di ospitalità, di rappresentanza e comunque a finalità diverse da quelle proprie della edilizia residenziale pubblica.

6. Per l'assegnazione degli alloggi che abbiano formato oggetto di interventi di recupero, ristrutturazione o risanamento, a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, ferma restando l'applicazione delle norme relative ai canoni di locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, con le modificazioni di cui al successivo art. 37.

TITOLO I

Procedimento di assegnazione degli alloggi

Art. 2

(Requisiti soggettivi)

1. Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

   a) chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facoltà di concorrere all'assegnazione;

   b) chi abbia la residenza anagrafica ovvero presti la propria attività lavorativa, esclusiva o principale, nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito e individuati nel bando di concorso, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è am-

messa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

d) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; l'ammontare di tale canone di locazione è determinato dal Comune in sede di indizione del bando di concorso, in conformità alle direttive della Giunta regionale di cui al successivo art. 3 primo comma, e tenuto conto della definizione di alloggio adeguato di cui al secondo comma del presente articolo;

e) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi usufruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso;

g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Ai fini dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma è da considerarsi adeguato l'alloggio che presenta il rapporto tra superficie determinata ai sensi del primo comma, lettera a) e del terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e persone occupanti, nella seguente misura:

a) una o due persone in almeno 45 mq;

b) tre o quattro persone in almeno 60 mq;

c) cinque persone in almeno 75 mq;

d) sei o più persone in almeno 95 mq.

3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola: fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge; possono altresì partecipare ai bandi di concorso le famiglie di nuova formazione, come definite dal successivo art. 7, primo comma, n. 10), lett. b).

4. Possono essere considerate componenti il nucleo familiare, secondo la disciplina da emanarsi dal Consiglio regionale con successivo regolamento, anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita e dichiarata nelle forme di legge, abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione, di cui al successivo art. 4 quarto coma, lett. b), salvo quanto previsto dal successivo art. 7, primo comma, n. 10), lett. d).

5. Ai fini del requisito di cui alla lett. f) del precedente primo comma, qualora il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata non venga aggiornato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, secondo comma, punto 2) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, esso viene aggiornato con periodicità biennale in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio decorrente dalla data del precedente aggiornamento del limite medesimo.

6. Ai fini del requisito di cui alla lett. f) del precedente primo comma, si considera come reddito annuo complessivo il reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; oltre all'imponibile fiscale vanno computati gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione; nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi al momento dell'indizione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi.

7. I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed al momento dell'assegnazione da parte del richiedente e, limitatamente alle lett. c), d), e), g) del precedente primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

Art. 3

(Bando di concorso)

1. All'assegnazione in locazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni in conformità alle direttive da emanarsi dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.

2. I Comuni competenti all'indizione dei bandi possono delegare lo I.A.C.P. territorialmente competente.

3. Nel caso che il bando di concorso sia indetto per ambiti territoriali sovracomunali, il Consiglio regionale può stabilire che una quota degli alloggi messi a concorso venga destinata in via prioritaria a coloro che abbiano la residenza anagrafica, ovvero prestino attività lavorativa esclusiva o principale nel comune ove sono situati gli alloggi da assegnare.

4. Il bando di concorso è pubblicato, mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni consecutivi, nell'albo pretorio e nelle sedi di

decentramento amministrativo dei Comuni interessati dal bando, nonché presso la sede dell'IACP e in altri luoghi pubblici; i Comuni, a seconda della loro dimensione e dell'ampiezza del territorio interessato al bando, adottano tutte le ulteriori forme di pubblicità diretta ad assicurare la più ampia informazione dei cittadini.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema di bando di concorso da utilizzarsi da parte dei Comuni per la formazione dei bandi di cui al precedente primo comma.

6. Il bando di concorso deve comunque indicare:

a) l'ambito territoriale di assegnazione ed il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare, ove siano esattamente individuabili;

b) i requisiti di carattere generale prescritti dal precedente art. 2, nonché eventuali altri specifici requisiti;

c) le norme per la determinazione del canone di locazione;

d) il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della domanda; per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione è prorogato di trenta giorni per i residenti nell'area europea e di sessanta giorni per i residenti nei paesi extra-europei;

e) i documenti da allegare alla domanda;

f) le sedi pubbliche alle quali il concorrente può rivolgersi per la consegna della domanda e per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione.

7. La Giunta regionale può altresì disporre o autorizzare, anche su richiesta del Comune interessato, l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi, di particolare tipologia o specificamente individuati, destinati a particolari categorie di cittadini.

8. Gli alloggi situati ai piani terreni vengono assegnati, ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prioritariamente agli invalidi o portatori di handicap che hanno difficoltà di deambulazione.

Art. 4

(Presentazione della domanda d'assegnazione)

1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune che ha indetto il bando, è consegnata, ai sensi del precedente art. 3, sesto comma, lett. d) e f), entro il termine da indicarsi nel bando di concorso presso i Comuni, le loro sedi di decentramento, gli IACP, nonché presso eventuali altre sedi pubbliche.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema di modulo di domanda da utilizzarsi da parte dei Comuni.

3. È ammessa la spedizione postale della domanda; in tal caso si considera come data di presentazione quella del timbro postale.

4. La domanda deve indicare:

a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare ivi compresi i conviventi ai quali la domanda si riferisce;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

d) il reddito complessivo del nucleo familiare e quello dei singoli componenti;

e) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;

f) ogni altro elemento utile ai fini della attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 7;

g) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nel bando e nel modulo di presentazione.

6. Il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare devono inoltre dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 2, che le informazioni contenute nella domanda corrispondono al vero e che la documentazione fiscale allegata alla domanda corrisponde esattamente a quella effettivamente presentata agli uffici fiscali.

7. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Art. 5

(Istruttoria della domanda)

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda, nonché l'esistenza della documentazione richiesta; a tal fine invita gli interessati a fornire la documentazione o le informazioni mancanti.

2. Gli enti che hanno provveduto alla raccolta delle domande ai sensi del primo comma del precedente art. 4 le trasmettono con la relativa documentazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione, al Comune di cui al comma precedente.

3. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato.

4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dell'IACP territorialmente competente.

5. L'istruttoria delle domande e la relativa attribuzione di punteggi provvisori possono essere delegate dal Comune allo IACP territorialmente competente.

6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando, alla Commissione di cui al successivo art. 6, primo comma, per la formazione della graduatoria.

7. Nel caso di istruttoria effettuata dal Comune, ove sia trascorso il termine di cui al precedente sesto comma, il Presidente della Giunta regionale, o

l'Assessore delegato, delega all'IACP territorialmente competente l'istruttoria delle domande.

8. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e agli IACP per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

9. Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui al primo comma, lettera f), del precedente art. 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto certi, segnala alla Commissione di cui al successivo art. 6, primo comma, avvalendosi della collaborazione del Consiglio Tributario, se istituito, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli.

Art. 6

(Commissioni per la formazione della graduatoria)

1. La graduatoria è formata da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell'assessore delegato, e composta da:

   a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;

   b) due rappresentanti del Comune che ha indetto il bando di concorso, dei quali uno designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza; nel caso di ambito sovracomunale di assegnazione, le designazioni sono effettuate d'intesa tra i Comuni interessati;

   c) il Presidente dello IACP territorialmente competente o suo delegato;

   d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa fra le organizzazioni sindacali medesime di livello provinciale;

   e) un rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa fra le organizzazioni medesime di livello provinciale.

2. La commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati o designati, oltre al presidente, i componenti di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma e sia inutilmente trascorso il termine, non inferiore a trenta giorni, fissato per la designazione degli altri componenti.

3. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

4. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione; in caso di impedimento o assenza, anche per dimissioni, dei componenti di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente primo comma, partecipano alle riunioni della commissione, con voto deliberativo, i membri supplenti, designati con le modalità di cui alle citate lettere b), d) ed e).

5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

7. La segreteria è formata da dipendenti dei Comuni o dell'IACP, tra i quali la Commissione sceglie il segretario.

8. La commissione ha sede presso il Comune indicato nel decreto di cui al precedente primo comma, ovvero presso lo IACP, se delegato alla indizione del bando ai sensi del secondo comma del precedente art. 3.

9. I compensi spettanti ai componenti la commissione vengono determinati con disposizione regionale; l'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico del Comune presso il quale questa ha sede, salvo diversa intesa di ripartizione degli oneri fra i Comuni costituenti l'ambito territoriale di assegnazione.

10. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, sentiti gli enti locali interessati, determina la competenza territoriale della commissione, di norma provinciale, in modo da assicurare che la graduatoria definitiva possa essere pubblicata entro i tempi previsti dalla presente legge.

11. Negli ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, di propria iniziativa o su proposta di uno o più Comuni interessati, ovvero dello IACP territorialmente competente, può costituire più sottocommissioni, ciascuna composta a norma del precedente primo comma, che procedono all'esame di gruppi di domande e all'attribuzione dei relativi punteggi. In tal caso la commissione principale, integrata dai presidenti e dai vice presidenti delle sottocommissioni, procede alla formazione di un'unica graduatoria.

12. È istituita presso la Regione una commissione di coordinamento, formata dai presidenti di tutte le commissioni e sottocommissioni operanti nel territorio regionale e presieduta dall'assessore competente o suo delegato, per l'esame congiunto dei problemi di funzionalità del lavoro, nonché per la determinazione di norme di comportamento e di metodi di valutazione e di interpretazione uniformi.

Art. 7

(Attribuzione dei punteggi)

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

   1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili: punti 4;

   2) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

      a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di

pubblica utilità, emessi non oltre 3 anni prima della data del bando: punti 4;

b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo: punti 4;

c) nel caso di alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico o da privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi: punti 3;

3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento: punti 3;

b) in alloggio che presenta sovraffollamento: punti 2.

Si intende per forte sovraffollamento la seguente situazione:

— tre o più persone in un vano abitabile;

— 4 o 5 persone in due vani abitabili;

— 6 persone in 3 o meno vani abitabili;

— 7 o 8 persone in 4 o meno vani abitabili;

— 9 o più persone in 5 o meno vani abitabili.

Si intende per sovraffollamento la seguente situazione:

— 1 o 2 persone in un vano abitabile;

— 3 persone in 2 vani abitabili;

— 4 o 5 persone in 3 vani abitabili;

— 6 persone in 4 vani abitabili;

— 7 o 8 persone in 5 vani abitabili;

— 9 o più persone in 6 vani abitabili.

Si intendono per vani abitabili le camere da letto, da pranzo, da studio e da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza non inferiore a 8 mq. ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento. Nel computo delle persone occupanti l'alloggio sono compresi i conviventi, purché la convivenza duri da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;

4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio il cui stato di conservazione e mantuenzione, certificato dal Comune, è scadente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero in alloggio privo di servizi igienici interni: punti 2;

b) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, è mediocre ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero in alloggio privo di impianto di riscaldamento: punti 1;

5) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare alla data del bando in un alloggio il cui canone, calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, esclusi gli oneri accessori, e risultante dal contratto di locazione registrato, incida in misura non inferiore al 10% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione: punti 1;

6) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 2;

b) non legati da vincoli di parentela o di affinità: punti 3.

I punteggi di cui sopra non sono riconosciuti qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione;

7) richiedenti che risiedono in località diverse dal comune sede di lavoro e distanti dalla sede di lavoro oltre due ore di tempo di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici: punti 2;

8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

a) 1 o 2 persone: punti 1;

b) 3 o 4 persone: punti 2;

c) 5 o 6 persone: punti 3;

d) 7 e più persone: punti 4;

9) richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, risulti:

a) non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori: punti 3;

b) superiore all'importo di cui alla lettera a) e non superiore all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori: punti 2;

10) richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 60 anni, ovvero, quando uno dei due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico: punti 2;

b) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari, come definiti dal precedente art. 2, terzo e quarto comma, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero formatisi da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 2;

c) persone sole o con almeno un figlio convivente a carico: punti 2;

d) invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti,

anche se anagraficamente non conviventi, ma compresi nella domanda d'assegnazione, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente o certificabile dai competenti organi sanitari regionali, superiore al sessanta per cento, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro della Sanità 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi: punti 2;

e) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano alcuna attività lavorativa: punti 2.

2. I punteggi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7) sono riconosciuti qualora le relative condizioni siano esistenti da almeno un anno prima della data di scadenza del bando.

3. I punteggi di cui al numero 2) vengono riconosciuti anche nel caso di provvedimenti già eseguiti, ove il concorrente sia temporaneamente alloggiato con il proprio nucleo familiare in locali messi a disposizione da enti pubblici.

4. Il punteggio di cui al numero 1) non è cumulabile con i punteggi di cui ai numeri 2) e 4).

5. I punteggi di cui al numero 2) non sono cumulabili tra loro né con i punteggi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6).

6. Il punteggio di cui al numero 8) non è cumulabile con i punteggi di cui al numero 3).

7. I punteggi di cui ad un medesimo numero non sono cumulabili tra di loro, ad eccezione del punteggio di cui alla lettera d), del numero 10).

Art. 8

(Graduatoria provvisoria e definitiva
Graduatorie speciali)

1. La commissione di cui al precedente art. 6, primo comma, forma la graduatoria provvisoria entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e della documentazione di cui al sesto comma del precedente art. 5.

2. La graduatoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente e con le altre informazioni previste nello schema approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di opposizioni, è pubblicata entro dieci giorni dalla sua formazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni che hanno indetto il bando e nelle sedi di decentramento, nonché presso lo IACP territorialmente competente in luogo aperto al pubblico.

3. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita mediante lettera raccomandata.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione alla commissione che provvede in merito entro i successivi trenta giorni.

5. Ai fini della decisione della commissione è valutabile anche la documentazione non prodotta al momento della presentazione della domanda, purché riferita a situazioni esistenti alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

6. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva.

7. A parità di punteggio, vanno comunque anteposti i concorrenti che si trovino nelle situazioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) del precedente art. 7 primo comma, e, in assenza, i concorrenti che per una singola condizione abbiano ottenuto il punteggio parziale più elevato.

8. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio dal presidente della commissione alla presenza del segretario e di almeno due componenti la commissione medesima.

9. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

10. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria definitiva viene trasmessa dal presidente della commissione al Comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare.

11. Il presidente della commissione di coordinamento, di cui al precedente art. 6, ultimo comma, ove riscontri situazioni di eccessiva lentezza nella formazione delle graduatorie rispetto ai tempi previsti dalla presente legge, provvede ad impartire le necessarie disposizioni al presidente della commissione di cui al precedente art. 6, primo comma.

12. I concorrenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, primo comma, numero 10, ed inseriti nella graduatoria generale definitiva di cui al precedente sesto comma, sono collocati d'ufficio, a cura della commissione, in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

13. La quota di alloggi che per tipologia e dimensione è da assegnare a specifiche categorie di cittadini inclusi nelle graduatorie speciali di cui al comma precedente, ovvero nelle graduatorie conseguenti all'indizione dei bandi speciali di cui al precedente art. 3, settimo comma, è determinata con le leggi di finanziamento degli interventi costruttivi, o con deliberazione del Consiglio regionale relativa ai provvedimenti di localizzazione degli interventi stessi, o con i programmi costruttivi predisposti dagli enti attuatori, ovvero con il bando di concorso di cui al precedente art. 3, primo comma.

14. Gli alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini non vengono computati nel calcolo della quota di riserva, di cui al successivo art. 10.

15. Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito inerente al reddito di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 2, la Commissione di cui al precedente art.

6, primo comma, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici fiscali suffragata da elementi certi, precisi, concordanti segnalati dal Comune ai sensi del precedente art. 5, ultimo comma, ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

16. In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici fiscali, i concorrenti vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.

Art. 9

(Validità della graduatoria e suo aggiornamento)

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva generale o speciale di cui al precedente art. 8.

2. La graduatoria definitiva è valevole per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione, e degli alloggi che comunque si rendano disponibili, siti nell'ambito territoriale cui la graduatoria medesima si riferisce.

3. Nel caso di graduatoria riferita ad un ambito territoriale sovracomunale, gli alloggi che comunque si rendano disponibili vengono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai residenti o a coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nel comune in cui gli alloggi sono situati; in assenza di tali soggetti gli alloggi vengono assegnati secondo il normale ordine di graduatoria.

4. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.

5. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria definitiva vengono indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, almeno biennalmente e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione degli interventi costruttivi, bandi di concorso integrativi ai quali possono partecipare sia nuovi concorrenti sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, chiedono la revisione del punteggio.

6. La Giunta regionale, su motivata richiesta del Comune o dei Comuni interessati, può autorizzare la deroga all'indizione almeno biennale del bando, in relazione al numero degli alloggi da assegnare e allo stato di formazione o di soddisfacimento della graduatoria relativa al bando precedente.

7. Per la presentazione delle domande, per la loro istruttoria, nonché per la formazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva conseguenti alla indizione dei bandi intetegrativi valgono le disposizioni di cui ai precedenti artt. 4, 5, 7, 8.

8. I richiedenti che partecipano al bando integrativo, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 8, settimo e ottavo comma, vengono a parità di punteggio collocati nella nuova graduatoria in posizione successiva a quella conseguita dai concorrenti già collocati nella graduatoria vigente al momento della indizione del bando integrativo.

9. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la domanda, a pena di cancellazione, entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dichiarando, nei modi previsti dall'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 e delle condizioni di punteggio di cui al precedente art. 7, e documentando il possesso di nuovi requisiti eventualmente richiesti successivamente alla data di presentazione della domanda.

10. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Art. 10

(Riserva di alloggi)

1. Al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari per necessità di pubblica utilità, per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio, e, in genere, per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, anche su proposta del Comune o dei Comuni interessati, può riservare una quota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini, situati nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

2. Per far fronte ad esigenze abitative eccezionali, con caratteristiche di indifferibilità ed urgenza, il legale rappresentante dell'ente proprietario, sentito il Comune territorialmente competente, può disporre, con motivato provvedimento, di una quota di alloggi non superiore al 10% di quelli da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini; detto provvedimento può riguardare i soggetti dipendenti da ente pubblico che si trovino nella condizione di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 2), lett. c).

3. Del provvedimento di cui al comma precedente viene data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale o all'assessore delegato, che provvede in merito all'emanazione del relativo decreto di riserva entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

4. Gli alloggi utilizzati ai sensi del precedente secondo comma vengono computati nella quota del 25% di cui al primo comma del presente articolo.

5. La riserva può superare la quota del 25% per far fronte a documentate esigenze abitative particolarmente gravi ed urgenti, ovvero per consentire la realizzazione di interventi edilizi di preminente interesse pubblico e di particolare rilevanza sociale.

6. I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui al precedente art. 2 anche se non hanno partecipato al bando di concorso.

7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica il requisito di cui al precedente art. 2, primo comma, lett. f), è sostituito da quello di cui al successivo art. 22, primo comma, lett. f).

8. Per i soggetti di cui ai precedenti commi il possesso dei requisiti non è richiesto ove si tratti di cittadini stranieri, che devono essere regolarmente collocati in attività lavorativa da almeno un anno, o si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dal momento della con-

segna dell'alloggio all'interessato, o nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti, ovvero conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico.

9. Il Comune in cui si trovano gli alloggi inclusi nella quota di riserva provvede all'assegnazione degli alloggi medesimi agli aventi diritto, previa verifica del possesso dei requisiti, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.

10. La riserva di alloggi a favore di profughi di cui all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore delegato, su proposta del Comune territorialmente competente, nell'ambito della quota del 25% stabilita dal precedente primo comma.

11. Le assegnazioni di alloggi di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. II/1384 del 13 marzo 1980 e n. III/178 del 5 marzo 1981 sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio, ferma restando l'applicazione delle norme relative al canone di locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti, e decadono con la cessazione dell'assegnatario dal servizio.

12. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a determinare le procedure di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 11

(Assegnazione degli alloggi)

1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune in cui si trova l'alloggio da assegnare, secondo l'ordine della graduatoria definitiva, generale o speciale, di cui al precedente art. 8.

2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi d'edilizia residenziale pubblica è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità dei medesimi.

3. Prima di procedere all'assegnazione il Comune accerta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, la permanenza per ogni concorrente avente diritto all'assegnazione dei requisiti di cui al precedente art. 2 vigenti al momento dell'accertamento.

4. La permanenza del possesso dei requisiti viene dichiarata dal concorrente nei modi previsti dall'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 quando non siano trascorsi più di due anni dal momento della presentazione della domanda; in tal caso detta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti l'accertamento di cui al precedente terzo comma.

5. Qualora accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al precedente terzo comma il Comune trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art. 6, primo comma, la quale provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria nei successivi venti giorni.

6. Nel caso di ripetuta inosservanza del termine di cui al precedente terzo comma o di ripetute e gravi irregolarità nell'adempimento dei compiti di cui ai precedenti terzo e quinto comma, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, di propria iniziativa o su segnalazione di altri Comuni interessati al bando, ovvero dell'IACP territorialmente competente, può affidare l'accertamento alla commissione di cui al precedente art. 6, primo comma.

Art. 12

(Rapporto tra alloggio e nucleo familiare dell'assegnatario)

1. Di norma vengono assegnati alloggi con un numero di vani abitabili pari a quello dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario e comunque non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di una unità, salvo motivata deroga con provvedimento del Comune, d'intesa con l'ente gestore.

2. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazione di sovraffollamento come definito dal precedente art. 7, primo comma, n. 3) l'assegnatario viene inserito d'ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio ai sensi del successivo art. 16.

Art. 13

(Scelta e consegna dell'alloggio)

1. Il Comune che ha effettuato l'assegnazione ai sensi del precedente art. 11 ne invia comunicazione all'avente diritto e all'ente gestore.

2. L'ente gestore provvede alla comunicazione all'interessato del giorno e del luogo per la scelta dell'alloggio.

3. La scelta dell'alloggio è compiuta dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati dal precedente art. 12.

4. I nuclei familiari di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 10), lett. a) hanno priorità nella scelta degli alloggi situati al piano terreno.

5. L'assegnatario decade dal diritto di scelta in caso di mancata presentazione, salvo giustificato impedimento.

6. Gli aventi diritto alla scelta dell'alloggio possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente per l'assegnazione.

7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dell'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

9. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell'ente gestore nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento.

10. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva lo schema di contratto di locazione al quale dovranno essere adeguati i contratti stipulati o da stipularsi da parte degli enti gestori.

11. Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall'assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare, salvo rinuncia degli stessi.

12. Dopo la stipulazione del contratto l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

13. L'avvenuta consegna dell'alloggio deve essere comunicata entro dieci giorni dall'ente gestore al Comune che ha effettuato l'assegnazione.

14. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e, se si tratti di lavoratore emigrato all'estero entro 60 giorni, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza.

15. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione.

16. La dichiarazione di decadenza — previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, della relativa motivazione con la fissazione di un termine di 15 giorni ovvero di 30 giorni per i lavoratori emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata dal Comune con motivato provvedimento, e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

17. Al provvedimento del Comune e per le relative impugnazioni, si applicano gli ultimi quattro commi dell'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 14

(Subentro nella domanda e nell'assegnazione. Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente art. 2, terzo e quarto comma, e secondo l'ordine ivi indicato.

2. Il subentro nella domanda è consentito anche negli altri casi di uscita dal nucleo familiare del titolare della domanda medesima.

3. In caso di separazione giudiziale tra i coniugi, di nullità, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'assegnatario subentra nell'assegnazione il coniuge, se il diritto di abitare nell'alloggio assegnato sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo; in carenza di pronunzia giudiziale in merito, all'assegnatario subentra nell'assegnazione il coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti stabilmente occupare l'alloggio.

4. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la disciplina dei subentri, degli ampliamenti del nucleo familiare e dell'ospitalità temporanea.

5. Non possono comunque essere autorizzati ampliamenti del nucleo familiare o subentri nell'assegnazione, ove il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano i requisiti di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per il requisito di cui alla lett. f), primo comma, del medesimo articolo, che si intende sostituito da quello di cui al successivo art. 22, primo comma, lett. f).

TITOLO II

Mobilità interna al patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Art. 15

(Cambio di alloggio)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ente gestore indice con le modalità di cui al precedente art. 3, un bando generale provinciale o più bandi per ambiti territoriali subprovinciali per i cambi di alloggio all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Possono partecipare al bando gli assegnatari in locazione semplice, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:

a) variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare del richiedente che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio;

b) comprovata malattia del richiedente o di uno o più componenti il nucleo familiare che comporti grave disagio nella permanenza nell'alloggio;

c) esigenza di avvicinamento al posto di lavoro;

d) gravi necessità dell'assegnatario o del nucleo familiare.

3. Salvo quanto disposto dal precedente art. 12, secondo comma, e dalle lett. b) e d) del comma precedente, la domanda di cambio può essere presentata solo dopo due anni di permanenza nell'alloggio.

Art. 16

(Formazione della graduatora per i cambi d'alloggio)

1. L'ente gestore provvede alla raccolta delle domande di cambio di alloggio e alla relativa istruttoria.

2. La graduatoria è formata da una commissione nominata dall'ente gestore garantendo la rappresentanza del Comune e delle organizzazioni degli assegnatari.

3. I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti nel modo seguente:

a) sovraffollamento:
punteggi di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 3);

b) malattia di cui al precedente art. 15, secondo comma, lett. b):
punti da 1 a 4;

c) lontananza dal posto di lavoro:
punteggio di cui all'art. 7, primo comma, n. 7), purché sussistano le condizioni ivi previste;

d) gravi necessità dell'assegnatario o del nucleo familiare:

punti da 1 a 4.

Art. 17

(Attuazione dei cambi di alloggio)

1. La commissione di cui al secondo comma del precedente art. 16, forma con periodicità almeno biennale il programma di mobilità dell'utenza, articolato per ambiti territoriali comunali o circoscri-

zionali, da attuarsi secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 18.

2. Per la formazione del programma di mobilità, la commissione tiene conto dell'entità delle domande di cambio presentate ai sensi del precedente articolo 15, nonché delle informazioni risultanti dall'anagrafe dell'utenza e dal censimento degli alloggi pubblici di cui all'art. 4, lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Il programma di mobilità viene trasmesso ai Comuni interessati ed alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai successivi quarto e quinto comma.

4. Il Comune, su richiesta dell'ente gestore, può autorizzare il trasferimento dei richiedenti seguendo l'ordine di graduatoria in alloggi resisi disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 9, secondo e terzo comma.

5. La Giunta regionale, su proposta del Comune e dell'IACP territorialmente competenti, determina la quota di alloggi, compresi nei programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata, da destinare ai richiedenti il cambio di alloggio, tenendo conto dell'entità delle richieste di cambio inoltrate agli enti gestori e del livello di soddisfacimento della graduatoria generale definitiva di cui al precedente art. 8.

6. Il cambio di alloggio, anche consensuale, non può essere autorizzato dall'ente gestore se l'alloggio da occupare è composto da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più due; non possono comunque essere autorizzati cambi di alloggio ove l'assegnatario interessato ed i componenti il nucleo familiare non possiedano i requisiti richiesti per la permanenza nell'assegnazione, ovvero si trovino in situazione di morosità.

7. Nell'effettuazione dei cambi viene data priorità, mediante apposite graduatorie speciali, ai richiedenti che si trovino in condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio e agli invalidi o portatori di handicap, come definiti dal precedente art. 7, primo comma, numero 10), lett. d), limitatamente al trasferimento in alloggi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

Art. 18

(Proposta di cambio di alloggio)

1. L'ente gestore, in attuazione del programma di mobilità di cui al precedente articolo, può proporre il cambio di alloggio agli assegnatari che non ne abbiano presentato richiesta, nel caso in cui l'alloggio in godimento sia composto da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, aumentato di due unità.

2. Ove l'assegnatario interessato rifiuti la proposta di trasferimento in alloggio adeguato ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, l'ente gestore, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, secondo comma, applica il canone di locazione di cui al n. 5), primo comma, del successivo art. 28, fatta eccezione per i casi di giustificato rifiuto a trasferirsi per gravi motivi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli assegnatari in locazione residenti in edifici prevalentemente ceduti in proprietà, qualora non intendano avvalersi della facoltà di cui al successivo art. 43, terzo comma.

Art. 19

(Contributi per le spese di trasferimento)

1. L'ente gestore, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, secondo comma, può stabilire la corresponsione di contributi agli assegnatari, a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 31, per le spese inerenti al trasferimento qualora l'alloggio occupato sia sottoutilizzato.

2. I contributi devono essere graduati in rapporto al reddito familiare dell'assegnatario.

Art. 20

(Aggiornamento della graduatoria per i cambi d'alloggio)

1. Gli enti gestori provvedono almeno biennalmente alla pubblicazione di bandi integrativi per l'aggiornamento della graduatoria inerente al cambio di alloggio.

2. La domanda di cambio, se non rinnovata, perde efficacia dopo tre anni dalla data di presentazione della medesima.

TITOLO III

Provvedimenti estintivi dell'assegnazione

Art. 21

(Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio è disposto, anche su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento del Comune competente per territorio nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

2. A tal fine il Comune — dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — richiede il parere della commissione di cui al precedente art. 6, primo comma; detto parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni, ovvero dalla trasmissione delle deduzioni stesse alla commissione.

3. Entro trenta giorni dall'acquisizione del parere di cui al comma precedente il Comune provvede in ordine all'annullamento dell'assegnazione.

4. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

5. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio non eccedente i sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

6. Per il ricorso contro il provvedimento di annullamento si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di assegnazione ottenuta sulla ba-

se di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.

Art. 22

(Decadenza dell'assegnazione)

1. Il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo previa autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi;

c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;

d) abbia usato l'alloggio per attività illecite;

e) abbia perduto i requisiti di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per il requisito di cui al primo comma, lett. f), del medesimo articolo;

f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al doppio del limite di accesso all'edilizia sovvenzionata, detratto il valore corrispondente all'entità dell'ultimo aggiornamento effettuato ai sensi del quinto comma del precedente art. 2; in tal caso la decadenza viene disposta con le modalità di cui al successivo art. 23.

2. Al provvedimento di decadenza si applicano il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del precedente art. 21.

Art. 23

(Decadenza dell'assegnazione per superamento del limite di reddito)

1. L'ente gestore accerta almeno biennalmente, mediante l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, la non sussistenza per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare della condizione di decadenza di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22; a tal fine richiede idonea documentazione agli assegnatari.

2. Qualora l'assegnazione, a seguito di diffida, non produca la documentazione richiesta, si considera sussistente nei suoi confronti la condizione di decadenza di cui al comma precedente.

3. Nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione stessa, il comune di residenza dell'assegnatario, anche su segnalazione dell'ente gestore, provvede a darne comunicazione agli uffici fiscali: in pendenza dell'accertamento da parte degli uffici fiscali, si considera sussistente per l'assegnatario interessato la condizione di decadenza di cui al precedente primo comma.

4. L'ente gestore invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22 e nei casi previsti dai precedenti secondo e terzo comma.

5. Qualora, a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, risulti la permanenza del reddito complessivo familiare dell'assegnatario al di sopra del limite di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22 e nei casi previsti dai precedenti secondo e terzo comma, l'ente gestore provvede a darne comunicazione al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dell'assegnazione.

Art. 24

(Mobilità esterna al patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Il Comune, d'intesa con l'ente gestore, predispone biennalmente programmi idonei a promuovere la mobilità degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22; tali programmi prevedono un'offerta di alloggi da acquisire in proprietà o in locazione convenzionata.

2. A favore degli assegnatari di cui al comma precedente il Comune può, in particolare, promuovere:

a) interventi di edilizia agevolata e convenzionata che prevedano il diritto di prelazione su una quota degli alloggi da realizzare;

b) la destinazione di una quota degli alloggi costruiti o recuperati con programmi straordinari di edilizia abitativa ai sensi dell'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;

c) l'utilizzo delle quote degli alloggi di cui all'art. 4, lett. h), della l.r. 4 gennaio 1982, n. 3.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione ai piani di localizzazione di interventi di edilizia agevolata fruenti di contributo dello Stato o della Regione medesima, determina, anche su proposta del Comune interessato, la quota di alloggi da destinare prioritariamente agli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al quarto comma del precedente art. 23.

Art. 25

(Occupazione degli alloggi senza titolo)

1. Il legale rappresentante dell'ente proprietario dispone il rilascio degli alloggi nei confronti degli occupanti senza titolo.

2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Il provvedimento di cui al precedente primo comma, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

4. Per il ricorso contro il provvedimento di rilascio si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.

TITOLO IV

Canone di locazione

Art. 26

(Canone di locazione e spese per i servizi)

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente art. 1, è costituito:

a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui all'art. 25, III comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) da una quota per spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, II comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

c) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, II comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

2. L'assegnatario è tenuto a rimborsare all'Ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria mantuenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

3. Le spese per il servizio di portineria sono a carico dell'assegnatario nella misura del novanta per cento.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'individuazione delle voci di spesa da imputare da parte dell'ente gestore alle quote di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma.

5. Le somme inerenti ai canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, detratte le quote di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma, sono contabilizzate nella gestione speciale di cui all'art. 10 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, con le modalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 27

(Determinazione del canone)

1. Il canone di locazione è determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.

2. Per la determinazione del canone non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Ai fini della determinazione del coefficiente relativo alla tipologia di cui all'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'ente gestore provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad inoltrare all'ufficio tecnico erariale richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi le cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizi non siano corrispondenti alla categoria loro attribuita; in tal caso, fino alla relativa determinazione dell'ufficio tecnico erariale, l'ente gestore determina il canone di locazione applicando il coefficiente proposto all'ufficio suddetto, salvo conguaglio.

4. Al fine di correggere rilevanti sperequazioni tra comuni limitrofi, individuati ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, la Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, può stabilire, sentita la competente commissione consiliare, particolari criteri di applicazione dei coefficienti di cui agli artt. 17 e 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. L'alloggio privo dell'impianto di riscaldamento si considera scadente ai fini dell'applicazione del coefficiente di cui all'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è abbattuto nella misura del quindici per cento per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

7. Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si applica anche nei comuni di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 e ad essi viene attribuito il coefficiente di cui al primo comma, lett. f), dell'art. 17 della suddetta legge.

8. Agli alloggi siti nei comuni di cui al comma precedente viene attribuito il coefficiente di ubicazione di cui al primo comma, lett. b), dell'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo è maggiorato degli aggiornamenti di cui all'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 verificatisi fino al 30 giugno 1983.

Art. 28

(Applicazione del canone)

1. A partire dal 1 gennaio 1984, il canone di locazione determinato ai sensi del precedente art. 27, è applicato:

1) nella misura del 10% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante da pensione o da lavoro dipendente, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

2) nella misura del 30% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente, non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma, diminuito del 30%;

3) nella misura del 45% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo massimo di cui al precedente n. 2) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 10%;

4) nella misura dell'80% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo massimo di cui al precedente n. 3) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 50%;

5) nella misura del 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo massimo di cui al precedente n. 4), con esclusione della applicazione di quanto previsto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del precedente art.

27, per gli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera f).

2. Ai fini della determinazione dei canoni di cui al comma precedente si fa riferimento al limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data del 30 settembre 1983.

3. Ai fini della applicazione delle disposizioni del presente articolo il reddito di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del precedente primo comma è calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

4. Per il calcolo del reddito familiare, si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario i soggetti di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.

5. I canoni determinati a norma del precedente primo comma sono applicati con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario relativo al 1981 e risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall'ente gestore per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza, ovvero con riferimento al reddito inerente al 1982, ove l'ente gestore sia in possesso della relativa documentazione.

6. All'assegnatario il quale non produca la documentazione richiesta o la produca in modo incompleto o inattendibile viene applicato, previa diffida, il canone di locazione nella misura di cui al numero 5) del precedente primo comma.

7. La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità specificatamente previste dal contratto di locazione.

8. Qualora, a seguito della applicazione di quanto previsto dal presente articolo, il canone di locazione preesistente subisca un aumento superiore al 50%, l'ente gestore gradua, entro un periodo massimo di 12 mesi, la corresponsione di tale aumento da parte dell'assegnatario.

Art. 29

(Aggiornamento e variazione del canone)

1. Gli aggiornamenti del canone, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono applicati annualmente dall'Ente gestore nella misura stabilita dal CER; ove il CER non provveda entro il 31 ottobre si applica la misura dell'aggiornamento di cui all'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Gli aggiornamenti di cui al comma precedente decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di determinazione.

3. Le variazioni del canone conseguenti all'aggiornamento, almeno biennale, dell'anagrafe dell'utenza decorrono dalla data stabilita dall'ente gestore, non anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.

4. Su richiesta dell'assegnatario, corredata da idonea documentazione, dalla quale risulti una variazione per l'anno precedente del reddito complessivo del nucleo familiare, tale da comportare la collocazione dell'assegnatario medesimo in una diversa fascia di reddito, l'ente gestore dispone la corrispondente variazione del canone di locazione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.

5. L'ente gestore accerta almeno biennalmente, contestualmente agli aggiornamenti dell'anagrafe dell'utenza, le variazioni degli elementi di determinazione del canone di locazione di cui all'art. 15 della legge 27 luglio 1978, n. 392, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 27.

6. Ai fini della determinazione delle variazioni del canone di locazione non si applica il disposto dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. L'ente gestore comunica preventivamente all'assegnatario le variazioni del canone di locazione conseguenti all'aggiornamento di cui al precedente primo comma e all'eventuale mutamento degli elementi di determinazione del canone di cui al precedente art. 27.

Art. 30

(Morosità nel pagamento del canone e delle spese per i servizi)

1. In caso di morosità superiore a due mesi, il legale rappresentante dell'ente gestore, previa messa in mora, persegue ai sensi dell'art. 32 del RD 28 aprile 1938, n. 1165 ovvero ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto, chi non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi.

2. La morosità può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora.

3. L'ente gestore può concedere dilazioni o rateazioni, ovvero disporre la corresponsione di contributi, a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 31, per il pagamento del canone e delle spese per i servizi, qualora l'assegnatario ne faccia richiesta documentando particolari condizioni di difficoltà dovute a disoccupazione, malattia o ad altri gravi motivi.

Art. 31

(Fondo sociale)

1. L'ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, un Fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'ente, nonché per i cambi di alloggio.

2. Possono essere destinati al Fondo sociale i canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, una parte della quota di cui al primo comma, lett. b), del precedente art. 26, nonché contributi integrativi messi a disposizione dal Comune.

TITOLO IV

Autogestione degli alloggi e dei servizi

Art. 32

(Autogestione)

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione de-

gli immobili, fornendo alle gestioni autonome l'assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.

2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della présente legge, viene attuata di norma l'autogestione da prevedersi espressamente nel contratto di locazione.

3. Negli stabili ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore autorizza la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile; in tal caso l'autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

4. L'ente gestore puo motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento.

5. La cessazione della gestione autonoma può essere richiesta, con motivata deliberazione dell'assemblea degli assegnatari; l'ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta.

Art. 33

(Contenuti della gestione autonoma)

1. La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi indicati dal precedente art. 26, secondo e terzo comma, e può estendersi, previa autorizzazione dell'ente gestore, all'impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.

2. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'ente gestore, sentite le organizzazioni degli assegnatari.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la stesura del regolamento di cui al comma precedente.

Art. 34

(Somme destinate ai servizi autogestiti)

1. Gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare all'ente gestore il canone nella misura prevista dalla presente legge, detratte le somme riferentesi ai servizi autogestiti ed una percentuale della quota di cui al primo comma, lett. b), del precedente art. 26 determinata dall'ente gestore in relazione all'ampiezza dei contenuti dell'autogestione, ed in conformità con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 33.

2. L'assegnatario corrisponde alla gestione autonoma le somme dovute per i servizi autogestiti con le modalità previste dal regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.

3. L'assegnatario che si renda moroso nei confronti della gestione autonoma è considerato tale anche nei confronti dell'ente gestore e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 30, primo e secondo comma.

Art. 35

(Autogestione delle manutenzioni)

1. Nel caso che l'autogestione comprenda la manutenzione, le gestioni autonome formano programmi pluriennali di intervento, da attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui al precedente art. 33, secondo comma.

2. I programmi ed i progetti sono approvati dall'ente gestore e sono controllati nella loro attuazione dall'ente medesimo il quale, in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma, può eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento, e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla gestione suddetta.

3. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono le quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare nella misura stabilita dal regolamento di cui al precedente primo comma.

4. Ogni gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per interventi manutentivi in misura non superiore al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione medesima.

5. L'ente gestore può autorizzare prelievi anche eccedenti tale limite nel caso di interventi manutentivi necessari ed urgenti, stabilendo le modalità di copertura della spesa da parte della gestione autonoma.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 36

(Acquisizione bilanci dagli IACP)

1 Entro il 30 ottobre e il 31 marzo di ogni anno gli IACP trasmettono alla Giunta regionale, rispettivamente, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto generale annuale, comprensivo del conto finanziario e del conto patrimoniale.

Art. 37

(Modificazioni alla l.r. 28 gennaio 1980, n. 12)

1. Nelle assegnazioni di alloggi di cui all'art. 1 primo comma, della l.r. 28 gennaio 1980, n. 12 è data priorità ai precedenti occupanti purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma della presente legge, fatta eccezione del requisito di cui alla lett. f) del comma suddetto che è sostituito da quello previsto dal precedente art. 22, primo comma, lett. f).

2. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 è aggiunto il comma seguente:

« 2-bis. La commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati i componenti di cui alle lett. a) e b) del comma precedente e sia inutilmente trascorso il termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune per la designazione degli altri componenti ».

3. Nella legge regionale 28 gennaio 1980 n. 12, i riferimenti alle disposizioni del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 sono sostituiti come segue:

a) il riferiment all'art. 6 e all'art. 7 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 contenuti nell'art. 3, primo comma della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 sono sostituiti, rispettivamente dai riferimenti all'art. 6 e all'art. 7 della presente legge;

b) il riferimento all'art. 18 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 contenuto nell'art. 3, terzo comma della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 è sostituito dal riferimento all'art. 8 della presente legge;

c) il riferimento all'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 contenuti nell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, è sostituito dai riferimenti agli artt. 11, 12 e 13 della presente legge.

Art. 38

(Limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata)

1. A decorrere dal primo gennaio 1984 il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata è fissato nella misura derivante dall'applicazione dell'aggiornamento di cui al quinto comma del precedente art. 2.

Art. 39

(Bandi e graduatorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive di cui al precedente art. 3, primo comma, per la indizione dei bandi di concorso e determina, ai sensi del precedente art. 6, decimo comma, la competenza territoriale delle commissioni per la formazione della graduatoria.

2. Entro i sessanta giorni successivi alla emanazione delle direttive di cui al comma precedente il Comune approva l'indizione dei bandi di concorso.

3. Le graduatorie formate ai sensi delle disposizioni del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, restano in vigore fino al momento della formazione delle graduatorie definitive di cui al precedente art. 8.

Art. 40

(Graduatoria dei preavvisi di decadenza)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Comune, d'intesa con l'ente gestore, può disporre che l'invio del preavviso di decadenza di cui al quarto comma del precedente art. 23 sia graduato entro un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con criteri di priorità per gli assegnatari con più alto reddito, tenuto conto dei programmi di mobilità di cui al precedente art. 24 e in rapporto alla situazione abitativa locale.

2. Nei comuni individuati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, il Comune d'intesa con l'ente gestore può graduare l'invio del preavviso di decadenza per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

(Regolarizzazione dei rapporti locativi)

1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica è disposta l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 12.

2. L'assegnazione di cui al comma precedente è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno i sei mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;

c) all'impegno da parte dell'occupante di pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.

3. Il Comune, d'intesa con l'ente gestore, può provvedere comunque all'assegnazione qualora accerti condizioni di particolare gravità e rilevanza sociale.

Art. 42

(Revisione delle modalità di applicazione dei canoni)

1. La Regione provvede entro il 1984 alla revisione delle modalità di applicazione del canone di locazione di cui al primo comma del precedente articolo 28, tenuto conto:

a) delle risultanze dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, da completarsi entro il mese di ottobre 1984 da parte degli enti gestori, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale; l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza è effettuato con riferimento ai redditi degli assegnatari percepiti nel 1983;

b) degli aggiornamenti del limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata intervenuti nel corso del 1984 ai sensi del precedente articolo 2, quinto comma;

c) degli effetti derivanti dall'applicazione dei canoni di cui al precedente articolo 28, documentati in una relazione del Consorzio regionale tra gli IACP della Lombardia, da presentarsi entro il 30 novembre 1984;

d) della variazione intervenuta nel corso del 1984, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. La revisione di cui al precedente primo comma dovrà prevedere, a partire dal 1 gennaio 1985, la correlazione percentuale tra le fasce di reddito di cui al primo comma del precedente articolo 28 ed il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata di cui al quinto comma del precedente articolo 2, in modo da garantire che il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non sia inferiore all'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in materia.

3. Il Consorzio regionale fra gli IACP della Lombardia trasmette biennalmente alla Regione una relazione sugli effetti derivanti dalla applicazione della presente legge.

Art. 43

(Ripetizione di somme dovute dall'assegnatario)

1. Le eventuali situazioni debitorie degli assegnatari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite concedendo opportune dilazioni e rateazioni di pagamento tenuto anche conto di condizioni di difficoltà derivanti dall'entità del debito in rapporto al livello di reddito dell'assegnatario interessato.

2. Ai fini della determinazione delle somme dovute, su richiesta dell'assegnatario moroso corredata da idonea documentazione, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'articolo 22, ottavo e nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, per gli assegnatari che abbiano percepito nei periodi di morosità un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, non superiore agli importi di cui ai suddetti commi ottavo e nono dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 44

(Amministrazione di stabili ceduti in proprietà)

1. È fatto divieto all'ente gestore di assumere o di continuare l'amministrazione di stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà.

2. Dal momento della cessazione dell'amministrazione dello stabile da parte dell'ente gestore, gli assegnatari in proprietà con pagamento rateale del prezzo non corrispondono all'ente gestore le quote di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 26, primo comma, fermo restando l'obbligo di corresponsione delle quote relative al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto nella misura determinata contrattualmente o con deliberazione dell'ente suddetto.

3. La norma di cui al comma precedente si applica altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, previa stipulazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, del contratto di assegnazione in proprietà immediata con pagamento rateale del prezzo.

4. Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi compresi in stabili a regime condominiale hanno diritto di voto in luogo dell'ente gestore per le delibere dell'assemblea del condominio relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 26 e sono tenuti a versare le relative somme direttamente all'amministrazione condominiale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 5 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 21802/14394).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. 92.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 9 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale « Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » è così modificata:

A) All'art. 1:

— è soppresso l'ultimo comma.

B) All'art. 2:

— al terzo comma le parole « un anno » sono sostituite dalle parole « due anni »;

— è soppresso il quinto comma; di conseguenza i commi 6 e 7 assumono rispettivamente le numerazioni 5 e 6.

C) All'art. 3:

— è aggiunto il seguente nono comma:
« 9. Nella assegnazione d'alloggi che abbiano formato oggetto di intervento di recupero è data priorità ai precedenti occupanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, primo comma, fatta eccezione del requisito di cui alla lett. f) del comma suddetto, che è sostituito da quello previsto dal successivo art. 22, primo comma, lett. f) ».

D) All'art. 5:

— è soppresso il settimo comma; di conseguenza i commi 8 e 9 assumono rispettivamente la numerazione 7 e 8.

E) All'art. 6:

— al nono comma le parole « con disposizione regionale » sono sostituite dalle parole « nella misura prevista dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 ».

F) All'art. 9:

— al secondo comma dopo la parola « costruzione » sono inserite le parole « o recuperati »;

— al terzo comma, dopo la parola « disponibili » sono inserite le parole « ovvero recuperati ».

G) All'art. 10:

— è soppresso il quinto comma; di conseguenza i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 assumono rispettivamente la numerazione 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

H) All'art. 17:

— al settimo comma le parole « ultimo comma » sono sostituite dalle parole « ottavo comma ».

I) All'art. 18:

— al primo comma le parole « può proporre il cambio d'alloggio agli assegnatari » sono sostituite dalle parole « dispone il cambio di alloggio per gli assegnatari »;

— al primo comma sono aggiunte, alla fine, precedute da un punto e virgola, le seguenti parole: « il provvedimento dell'ente gestore ha valore di titolo esecutivo »;

— il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« 2. L'assegnatario può opporsi, per gravi motivi, al trasferimento in alloggio adeguato ai sensi del precedente art. 2, secondo comma; l'ente gestore, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, secondo comma, decide in merito all'opposizione entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima ».

K) All'art. 22:

— al primo comma, lett. f), è soppresso il testo, dalla parola « detratto » alla fine.

L) All'art. 26:

— è aggiunto il seguente ultimo comma:

« 6. Il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione riferito all'ambito regionale non può essere inferiore all'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in materia ».

M) All'art. 27:

— è soppresso il sesto comma;
di conseguenza i commi 7, 8, e 9, assumono rispettivamente la numerazione 6, 7 e 8.

N) All'art. 28:

— al primo comma, n. 1), l'espressione « 10% » è sostituita dall'espressione « 15% »;

— al primo comma, n. 2), alla prima riga, l'espressione « 30% » è sostituita dall'espressione « 33% »;

— al primo comma, n. 5) le parole « e sesto » sono soppresse.

O) All'art. 30:

— ai secondo comma, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole:

« per non più di una volta nel corso dell'anno ».

P) All'art. 32:

al secondo comma sono soppresse le parole « di norma ».

Q) All'art. 37:

— il titolo è soppresso e sostituito dal seguente: « Abrogazione della L.R. 28 gennaio 1980, n. 12 »;

— è soppresso il testo dell'articolo ed è sostituito dal seguente:

« 1. La legge 28 gennaio 1980, n. 12 è abrogata ».

R) L'art. 38 è soppresso; di conseguenza gli artt. 39, 40, 41, 42, 43 e 44 assumono rispettivamente la numerazione 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 5 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 novembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 21802/14394).

(1951)

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 93.

Modifica degli articoli 7 e 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 79 «Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori extra-ospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 13 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il I e II comma dell'art. 7 della L.R. 7 giugno 1980 n. 79 risultano così sostituiti:

«1) Nel laboratorio di analisi mediche a scopo diagnostico l'attività operativa deve essere assicurata tramite personale laureato, tecnico-sanitario, amministrativo ed ausiliario con rapporto di impiego, numericamente proporzionato al carico di lavoro ed al grado di automazione degli impianti.

2) I tecnici di laboratorio medico devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

— diploma di scuola universitaria per tecnico di laboratorio medico;

— attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio Sanitario Nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai titoli sopra menzionati sono equiparati quelli indicati nell'art. 132, punto 3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto 30 gennaio 1982 "Normativa concorsuale del personale delle Unità Sanitarie Locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761"».

Art. 2

Ad integrazione e modifica di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 19 della L.R. 7 giugno 1980 n. 79, il termine per l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 7 della L.R. n. 79/80 come modificato dalla presente legge, solamente per quanto attiene il personale «tecnico» di laboratorio medico, è stabilito al 31 dicembre 1987.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 13 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 dicembre 1983 prot. n. 20802/14801).

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 94.

Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 13 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina lo smaltimento sul suolo, nel suolo o nel sottosuolo dei rifiuti speciali, ivi compresi i fanghi ed i liquami derivanti da cicli produttivi o da processi di depurazione degli effluenti o di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché i liquami derivanti dagli stessi cicli e processi e che non vengano allontanati mediante gli scarichi in corpi idrici ed in fognature disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle relative normative regionali.

Art. 2
(Divieto di immissioni di rifiuti speciali nel sottosuolo)

1. La immissione dei rifiuti, di cui all'articolo 1 della presente legge, nel sottosuolo, è in ogni caso vietata, salvo quanto previsto per gli scarichi nelle unità geologiche profonde dall'articolo 4, primo comma, lettera b) della legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3
(Smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo)

1. Lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 1 della presente legge, sul suolo, è ammesso, quando si tratti di rifiuti, ivi compresi i liquami ed i fanghi, direttamente utili alla produzione agricola e non suscettibili di danneggiare le falde acquifere, nei casi, nei limiti e con le modalità stabilite con apposita normativa tecnica, approvata dal Consiglio regionale con regolamento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Smaltimento dei rifiuti speciali mediante accumulo in discariche e giacimenti controllati)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, di cui all'articolo 1 della presente legge, è ammesso:

a) per i rifiuti, compresi i liquami ed i fanghi, derivanti da processi di smaltimento di rifiuti urbani o assimilabili o da impianti pubblici di depurazione delle acque, e sempre che non contengano le sostanze di cui alla tabella allegata al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in quantità, concentrazioni o caratteristiche tali da farli classificare come rifiuti tossici e nocivi, mediante accumulo in discariche controllate di rifiuti urbani e assimilabili, previ eventuali trattamenti idonei, secondo la disciplina di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 ed al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2;

b) per i restanti rifiuti speciali, di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante accumulo negli appositi giacimenti controllati, previ eventuali trattamenti idonei, secondo la disciplina di cui al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3.

Art. 5
(Individuazione delle aree)

1. Le aree destinate alla realizzazione di giacimenti controllati per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera b) del precedente art. 4, nonché degli eventuali impianti di trattamento sul posto dei rifiuti da accumulare, sono individuate dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni sentiti il Comune e l'U.S.S.L. nonché la Provincia interessati; tali Enti, entro 60 giorni dal ricevimento delle richieste, corredate dalla documentazione di cui al successivo 3° comma, in possesso della Giunta regionale, trasmettono alla stessa il proprio motivato parere; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

2. Le aree di cui al comma precedente sono distinte in:

a) aree destinate a giacimenti realizzati e gestiti direttamente, o mediante concessione, dai comuni, consorzi di comuni o comunità montane;

b) aree destinate a giacimenti realizzati e gestiti da società di intervento costituite ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L.R. 3 luglio 1981, n. 33;

c) aree destinate a giacimenti realizzati e gestiti da imprese singole o associate, nonché da consorzi di imprese di cui all'art. 23, 1° comma del D.P.R. n. 915/82 i quali si impegnino a smaltire rifiuti anche conferiti da terzi, nelle tipologie e quantità stabilite nella relativa deliberazione della Giunta regionale.

3. L'individuazione delle aree deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale operata dalla Giunta regionale su un rapporto presentato dal soggetto proponente comprendente la descrizione dell'opera e le motivazioni delle scelte effettuate, la descrizione dell'ambiente interessato, la valutazione tecnica degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione dell'opera, la verifica della compatibilità dell'opera con gli obiettivi di tutela dell'ambiente naturale.

4. Delle aree di cui ai precedenti punti a), b), c) viene redatta una mappa di cui la Giunta regionale dà comunicazione annuale alla Commissione consiliare competente.

5. Sulla base delle risultanze delle valutazioni di impatto ambientale condotte nel primo anno di applicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa nonché una proposta di regolamentazione.

Art. 6
(Termini e modalità di approvazione delle deliberazioni di individuazione delle aree)

1. Le deliberazioni di cui al precedente articolo 5 costituiscono, ove necessario, proposta di variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni territorialmente interessati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia delle predette deliberazioni, i comuni provvedono a trasmettere alla Giunta regionale la deliberazione di adozione della variante, nonché quella di controdeduzione alle osservazioni eventualmente presentate.

3. Per tale variante i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sono ridotti a dieci giorni.

4. La Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma, provvede alla approvazione definitiva della variante adottata; qualora il comune non abbia provveduto nel termine di tempo assegnato, la Giunta regionale delibera la definitiva localizzazione dei giacimenti e degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. Tale deliberazione costituisce variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni territorialmente interessati e le previsioni in essa contenute sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale dalla data di pubblicazione della predetta deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi alla realizzazione dei giacimenti controllati per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, nonché degli eventuali impianti di trattamento sul posto dei rifiuti da accumulare, sono sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Art. 7
(Contributo a favore dei comuni)

1. I soggetti gestori dei giacimenti, di cui al precedente articolo 5, sono tenuti a corrispondere al comune sul cui territorio insistono gli stessi giacimenti o gli impianti di trattamento sul posto dei rifiuti da accumulare, un contributo annuo pari a lire una per ogni chilogrammo di rifiuti smaltiti; le somme introitate devono essere destinate prioritariamente per interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. Il contributo è corrisposto in due rate semestrali posticipate, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, e verrà annualmente rivalutato, a partire dal 1° gennaio 1985 in base all'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 8
(Tariffe per l'accumulo in giacimenti)

1. Le tariffe per l'accumulo in giacimenti dei rifiuti conferiti da terzi sono stabilite, per i giacimenti di cui alla lettera a), secondo comma del precedente articolo 5, dall'ente gestore; per quelli di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, da apposita convenzione stipulata con la Regione dal soggetto gestore.

2. Le tariffe sono determinate in modo da remunerare tutti i costi del servizio, nonché il contributo spettante al comune ai sensi del precedente articolo 7. La convenzione prevede i criteri e le modalità di variazione delle tariffe in relazione al variare dei costi del servizio.

3. Le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo sono stipulate, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente, se delegato.

Art. 9
(Finanziamento dei giacimenti gestiti da enti pubblici)

1. Per il finanziamento delle opere di realizzazione dei giacimenti nelle aree di cui alla lettera a), secondo comma, del precedente articolo 5, gli enti pubblici interessati possono fruire dei mutui di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

2. A tal fine la Giunta regionale, con la deliberazione relativa alle aree di cui alla stessa lettera a), include l'opera, nell'ambito delle disponibilità assegnate alla Regione Lombardia dalla Cassa Depositi e Prestiti, nel programma di ripartizione dei predetti mutui per un importo fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Nel caso in cui il progetto non sia presentato entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione di individuazione dell'area, o la consegna dei lavori non avvenga entro sei mesi dall'approvazione del progetto esecutivo o dalla concessione del mutuo se posteriore, il destinatario decade di diritto dal beneficio, salvo motivata proroga concessa dalla Giunta regionale.

Art. 10
(Finanziamento dei giacimenti gestiti da società di intervento)

1. Per il finanziamento delle opere di realizzazione dei giacimenti nelle aree di cui alla lettera b), secondo comma, del precedente articolo 5, la Giunta regionale, con deliberazione relativa alla individuazione di tali aree, può concedere ai comuni, ai consorzi di comuni, alle comunità montane ed alle province che concorrono alla costituzione delle società di intervento di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 33/81, contributi in capitale fino al cento per cento dell'importo delle azioni o delle quote sottoscritte nelle società dagli enti medesimi.

2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati in unica soluzione, all'atto della costituzione della società.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 33/81.

Art. 11
(Procedure per l'autorizzazione)

1. I soggetti gestori di giacimenti controllati di rifiuti speciali o degli eventuali impianti di trattamento sul posto dei rifiuti da accumulare già autorizzati dalla Regione, nonché i soggetti che abbiano presentato istanza di autorizzazione, possono chiedere l'inserimento delle aree relative fra quelle di cui alle lettere b) e c), secondo comma del precedente articolo 5, accettando di stipulare la convenzione ivi prevista.

2. Alle domande deve essere allegato uno studio di impatto ambientale con i contenuti di cui al precedente articolo 5, terzo comma.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla stipulazione della convenzione, delibera l'individuazione delle aree.

4. Alle deliberazioni di cui al comma precedente si applica quanto previsto dal precedente articolo 6.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'articolo 10, primo comma, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 5.000 milioni.

2. L'onere di cui al precedente comma trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-1985, parte II,

progetto 4.5.5.1 «Promozione e realizzazione di spese di collettamento e di depurazione delle acque», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

3. Al finanziamento dell'onere di lire 5.000 milioni, per l'anno 1983, previsti dal precedente primo comma si provvede mediante impiego, per pari importo, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2-958 dello stato di previsione delle spese per il bilancio per l'esercizio finanziario 1983».

4. In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, alla parte 2, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, progetto 3, è istituito il capitolo 2.4.4.1.3-1687 «Contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, amministrazioni provinciali che concorrono alla costituzione di apposite società di intervento di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 13 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 dicembre 1983 prot. n. 20802/14802).

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 95.

Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari e prodotti affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 13 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ferme restando le competenze dello Stato ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono soggette ad autorizzazione regionale:

a) la produzione ed il confezionamento a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, ai sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567;

b) l'impiego di sostanze diverse da quelle previste nel regolamento approvato con D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 e non già consentite, ai sensi dell'art. 15, terzo comma di detto regolamento per la produzione e il commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate, confezionate in recipienti chiusi;

c) la produzione, la preparazione ed il confezionamento di additivi chimici per uso alimentare previsti dal D.M. 31 marzo 1965 e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283; ogni variazione nella composizione degli additivi ottenuta tramite miscelazione o altro processo, che sia stata già registrata dal Ministero della Sanità.

Art. 2

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente, se delegato, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. L'istruttoria tecnica è svolta dal Servizio Igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene della Regione, che si avvale di norma dei servizi e presidi delle U.S.S.L.

3. Copia dei decreti di autorizzazione deve essere trasmessa agli Enti responsabili dei servizi di zona interessati.

Art. 3

1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 1, lettera a), deve essere presentata alla Giunta regionale, Settore Sanità e Igiene, corredata da:

a) *documentazione prevista dal secondo e terzo comma* dell'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567, salvo quanto previsto dal successivo secondo comma;

b) quietanza di versamento alla Tesoreria regionale della tassa di concessione nella misura prevista nella tariffa allegata alla L.R. 10 marzo 1980, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

c) risultati delle analisi dei campioni effettuate presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione competenti per territorio ovvero presso idonee strutture autorizzate dalla Giunta regionale indicate in uno specifico elenco.

2. I campioni in numero di tre nella confezione definitiva di vendita devono essere presentati dagli interessati presso le strutture di cui alla precedente lett. c) per l'effettuazione delle analisi necessarie per l'autorizzazione; tali strutture hanno l'obbligo di conservarli.

3. Le spese relative alle analisi sono a carico degli interessati secondo le tariffe stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 56 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64.

4. Ogni domanda di autorizzazione deve riguardare un solo prodotto; la variazione di uno dei requisiti di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567 comporta una nuova autorizzazione.

Art. 4

1. I decreti di autorizzazione di cui al precedente articolo sono trasmessi tempestivamente in copia al Ministero dell'Industria e Commercio ed a quello della Sanità; quest'ultimo mantiene la competenza all'autorizzazione al commercio dei prodotti importati di cui al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567.

Art. 5

1. La vigilanza ed il controllo igienico sulla produzione e la vendita delle sostanze di cui al precedente art. 1 sono di competenza degli Enti responsabili dei servizi di zona nell'ambito dei quali tali attività si svolgono.

2. Le relative analisi sono effettuate presso i servizi e presidi multizonali di cui al precedente art. 3, lett. c).

Art. 6

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, nel D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, nonché ogni altra vigente disposizione in materia.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 13 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 dicembre 1983 prot. n. 22402/14803).

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. **96.**

Modifica degli artt. 14 e 20 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 43 «Istituzione delle Comunità Montane».

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 13 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il sesto comma dell'art. 14 della L.R. 19 luglio 1982, n. 43 è così modificato:

«6. La provincia, entro i successivi sessanta giorni trasmette alla Giunta regionale il piano adottato dalla comunità montana ed indica, ove necessario, le integrazioni e gli adeguamenti da apportare al piano stesso per assicurarne il coordinamento con i piani territoriali provinciali o del consorzio intercomunale di Lecco e regionale ovvero, in mancanza di questi, per assicurarne la conformità con gli indirizzi delle relative pianificazioni; i piani urbanistici così adottati sono approvati dal Consiglio regionale con le procedure previste dall'articolo 11, sesto comma, della L.R. 15 aprile 1975, n. 51».

Art. 2

Il primo comma dell'art. 20 della L.R. 19 luglio 1982, n. 43 è così modificato:

«1. Salvo quanto previsto dal successivo secondo comma, i piani già adottati dalle assemblee conservano la loro efficacia per tutti i Comuni compresi nella precedente delimitazione e, se già trasmessi alla Regione, l'istruttoria regionale prosegue fino all'approvazione. Per i Comuni che vengono a far parte di una nuova comunità montana dovranno essere predisposte le necessarie integrazioni, se i piani sono già stati adottati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e tali integrazioni dovranno essere trasmesse alla Regione per l'approvazione. Fino all'approvazione di dette integrazioni valgono le misure di salvaguardia previste dai piani già adottati dalla comunità montana, alla quale il Comune precedentemente apparteneva».

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 13 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 dicembre 1983 prot. n. 22402/14804).

(1952)

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. **97.**

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/85 con modifiche di leggi regionali (III provvedimento).

(Pubblicata nel 4° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 13 dicembre 1983)*

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. **98.**

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983/85 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1° luglio 1977. n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 (IV provvedimento).

(Pubblicata nel 4° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 49 del 13 dicembre 1983)*

(Omissis).

(1953)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. **99.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 «Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 50 del 14 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il II comma dell'art. 17 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94 è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è composto da non più di sei esperti estranei all'Amministrazione regionale, particolarmente

qualificati in trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, ingegneria sanitaria e chimica, tecnologia ed impianti di trattamento e smaltimento, pianificazione nel settore dei servizi di igiene ambientale, da non più di quattro esperti designati dalle associazioni rappresentative delle categorie industriali interessate e dalla CISPEL Lombardia (Confederazione Italiana servizi pubblici enti locali) nonché dai dirigenti dei servizi del Settore Ambiente, Ecologia».

Art. 2

Dopo l'art. 31 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94, è inserito il seguente art. 31bis:

1) Al fine di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti, per evitare pregiudizi ambientali, la Regione può concedere contributi a favore dei Comuni i quali provvedono d'ufficio ai lavori di bonifica o di smaltimento a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 152 n. 3 R.D. 4 febbraio 1915 n. 148.

2) I Comuni i quali intendano fruire dei contributi devono farne domanda alla Giunta regionale, allegando copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori, nonché copia del progetto e del preventivo di massima dei lavori medesimi.

3) La concessione di detti contributi condizionata all'impegno del Comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area, e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuta l'immissione o il deposito di materiale inquinato, nonché il produttore dei rifiuti.

4) I contributi per le finalità di cui al precedente I comma sono concessi con deliberazione della Giunta regionale nel limite massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

La deliberazione della Giunta determina altresì le modalità di erogazione.

5) I contributi sono restituiti alla Regione dal Comune, senza interessi, quando questo abbia provveduto al recupero delle spese nei confronti dei soggetti a cui carico esse sono poste, e comunque entro un termine massimo di cinque anni dalla erogazione, salvo che la Giunta Regionale, all'atto della concessione, abbia deliberato di assumere l'onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Regione.

Art. 3

All'art. 26 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94, così come integrato con l'art. 1 della L.R. 8 luglio 1982, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

«Limitatamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, la Regione, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituita all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario».

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 possono essere utilizzate le somme stanziate ai sensi dell'art. 24 della L.R. 94/1980 e dell'art. 28, primo comma, della L.R. n. 65/1982.

2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma è impegnata ed erogata una somma pari a quella complessivamente erogata dalla Regione a titolo di anticipazione per le finalità di cui al precedente art. 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge. Detta somma è contestualmente introitata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1983; contemporaneamente si provvede alla cancellazione di eventuali residui attivi esistenti in bilancio e relativi al rimborso delle predette anticipazioni.

3. Le somme che verranno successivamente rimborsate da parte dei comuni beneficiari delle anticipazioni di cui al comma precedente saranno introitate nel bilancio regionale in conformità a quanto previsto dal 5° comma del precedente art. 2.

4. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma: agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

1. *stato di previsione delle entrate*

a) al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.1702 «Rimborsi delle somme attribuite ai comuni per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento dei rifiuti».

2. *stato di previsione delle spese*

a) la denominazione del capitolo 2.4.4.1.4.980 è così modificata:

«contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti»;

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 14 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 dicembre 1983 prot. n. 21802/14974).

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. 100.

Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 50 del 14 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Nomina del Consiglio del personale)

1. Il secondo comma dell'art. 51 della L.R. 25 novembre 1973, n. 48 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Consiglio del personale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro il mese di gennaio seguente all'elezione del Consiglio regionale e resta in carica fino all'insediamento di quello da nominarsi, entro lo stesso termine, nella legislatura successiva».

2. Ai componenti il Consiglio del personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 2
(Funzioni di segreteria)

1. All'art. 2 della L.R. 25 maggio 1983, n. 44 è aggiunto il seguente comma:

«4. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato regionale di livello non inferiore al sesto, assegnato al Servizio personale e nominato dal Presidente della Giunta regionale».

2. All'art. 51 della L.R. 25 novembre 1973, n. 48 è aggiunto il seguente comma:

«Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato regionale di livello non inferiore al sesto assegnato al Servizio personale e nominato dal Presidente della Giunta regionale».

Art. 3
(Modifica dei contingenti organici)

1. L'allegato alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, parte quinta e successive modificazioni viene integrato dall'allegato alla presente legge.

2. Per effetto di quanto previsto dal comma precedente, fermo restando il contingente globale fissato dalla L.R. 14 settembre 1983, n. 72, i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale della Giunta regionale — Amministrazione generale — risultano così determinati:

— livello 1°	—
— livello 2°	74
— livello 3°	313
— livello 4°	1084
— livello 5°	995
— livello 6°	523
— livello 7°	611
— livello 8°	747
Totale	4347

3. Fermo restando il contingente globale fissato dalla L.R. 3 febbraio 1983, n. 10, i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale del Consiglio regionale — per effetto di quanto previsto dalla presente legge — risultano così determinati:

— livello 1°	—
— livello 2°	2
— livello 3°	12
— livello 4°	58
— livello 5°	34
— livello 6°	40
— livello 7°	35
— livello 8°	19
Totale	200

4. Alla copertura dei posti istituiti in conseguenza dell'inserimento nei livelli funzionali delle figure professionali di cui all'allegato alla presente legge si provvede con apposito concorso interno, previsto dall'art. 11 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38, indetto e svolto con le procedure fissate dall'art. 2 della medesima legge.

Art. 4
(Personale degli enti comunali di assistenza)

1. Il personale dei disciolti enti comunali di assistenza, di cui all'art. 5 della L.R. 9 marzo 1978, n. 23 è inquadrato nei ruoli organici dei comuni, con provvedimento adottato dall'ente interessato ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1982, n. 300.

Art. 5
(Personale di istituti regionali)

1. All'art. 6 della L.R. 28 giugno 1982, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

«4. A decorrere dal 1° febbraio 1981 e sino ai provvedimenti di determinazione dei ruoli, i contingenti organici provvisori degli istituti per il diritto allo studio universitario — istituiti con legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7 — e del Centro regionale di incremento ippico — istituito con L.R. 3 ottobre 1981, n. 62 — sono rappresentati dal personale assegnato dalla Giunta regionale ai medesimi enti che provvedono ad ogni incombenza relativa al personale medesimo con oneri a carico dei propri bilanci».

Art. 6
(Proroga dei termini)

1. Il termine di presentazione della domanda per il riconoscimento dei servizi ai fini del trattamento di previdenza di cui all'art. 19 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38, è prorogato sino al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
(Istituzione di borse di studio)

1. Allo scopo di favorire ed incoraggiare la partecipazione e la frequenza ai corsi selettivi previsti dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38, sono istituite, per i candidati estranei all'Amministrazione ammessi al corso medesimo, borse di studio individuali in numero massimo pari alla metà dei candidati estranei ammessi a ciascun corso.

Il conferimento delle Borse di studio è effettuato sulla base della graduatoria di ammissione al corso formulata dalla commissione di cui all'art. 2, 4° comma della L.R. 7 luglio 1981, n. 38.

2. L'importo delle borse di studio è fissato e graduato — in relazione alla durata del corso e alla periodicità delle lezioni, nonché al posto messo a concorso, alla specializzazione ed alla professionalità — nei provvedimenti di cui al 1° e 2° comma del predetto art. 2; tale importo non può comunque superare il 70% dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso, esclusa l'indennità integrativa speciale.

3. Ai candidati estranei all'Amministrazione ammessi al concorso compete il trattamento assistenziale, previ-

sto per gli impiegati regionali, se già non goduto ad altro titolo, previe ritenute ai sensi di legge.

4. La borsa di studio è liquidata a condizione che il candidato abbia frequentato almeno i 4/5 delle ore di lezione svolte ed abbia partecipato alle prove finali senza esserne stato escluso a norma dell'art. 15 della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54; a richiesta dell'interessato un terzo dell'importo della borsa di studio può essere liquidato all'inizio del corso.

5. Il candidato non può beneficiare nello stesso anno solare di più di una borsa di studio ancorché sia stato ammesso a più corsi.

6. A tutti i candidati ammessi al corso estranei all'Amministrazione, quando gli stessi risultino risiedere e dimorare abitualmente oltre 50 km dal Comune dove si svolge il corso, sono rimborsate le spese di viaggio alle condizioni previste dall'art. 8 — esclusi i commi dal 7° al 10° — della L.R. 25 novembre 1979, n. 50 intendendosi per livello di appartenenza il livello del posto messo a concorso.

Art. 8
(Personale degli enti dipendenti dalla Regione)

1. Il personale degli enti istituiti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto è iscritto obbligatoriamente alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) presso il Ministero del Tesoro ai fini pensionistici ed all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) ai fini della liquidazione dell'indennità di servizio; è parimenti iscritto a detti istituti il personale di cui agli Artt. 15, 16 e 19 della L.R. 5 settembre 1981, n. 59.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri previsti dall'applicazione dei precedenti artt. 3 e 8 si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza ai capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

2. Per le finalità previste dal precedente art. 7 è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 50 milioni.

3. Al finanziamento dell'onere di L. 50 milioni previsto dal precedente secondo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.2.1.1.313 «Spese per lo espletamento di concorsi per l'assunzione di personale» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

4. In relazione a quanto disposto dai precedenti secondo e terzo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 part. I ambito 1 settore 2 finalità 1, attività 1 è istituito il capitolo 1.1.2.1.1.1639 «Spese per la partecipazione e la frequenza di candidati estranei all'Amministrazione regionale ai corsi selettivi previsti dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 1981 n. 38» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 14 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 7 dicembre 1983 prot. n. 20202/14950).

Allegato

Figure professionali - accesso e mobilità

Quadro riassuntivo

Figure professionali nell'ambito dei livelli funzionali.

Si aggiungono nell'ambito dei rispettivi livelli le sottoelencate figure professionali:

3.4 Operatore per la sorveglianza e sicurezza.

4.5 Motorista meccanico.

4.6 Operatore specializzato di stamperia e di fotocomposizione.

5.8 Stenodattilografo - corrispondente in lingue estere.

Elenco

Si aggiungono nell'ambito dei rispettivi livelli, le figure professionali specificate nell'elenco che precede.

Descrizione

3° livello funzionale

Si aggiungono la figura professionale e le relative descrizioni che seguono:

3.4 Operatore per la sorveglianza e sicurezza.

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro, individuate nella struttura della Giunta regionale, lo svolgimento delle attività:

— di utilizzo con la relativa manutenzione ordinaria di macchine operatrici;

— di manutenzione ordinaria di laboratori, officine e apparecchi nonché loro riordino e riparazione per le esercitazioni;

— di custodia e sorveglianza agli stabili;

— di pulizia delle aule e dei locali e servizi di bidelleria;

— di sorveglianza degli allievi nei centri di formazione professionale e di usciere ai piani e agli accessi;

— di trasporto di atti e colli;

— altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze.

4° livello funzionale

4.5 Motorista meccanico.

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro, individuate nella struttura della Giunta regionale, lo svolgimento delle attività:

— di conduzione ed utilizzo di impianti e strumenti complessi per la manutenzione riparazione e collaudo di veicoli;

— di riparazione di veicoli e collaudo e verifica delle condizioni di efficienza degli stessi;

— altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza ivi compresa la guida e la manutenzione di autovetture ed automezzi speciali nonché trasporto carico, scarico e consegna di atti e colli.

4.6 Operatore specializzato di stamperia e di fotocomposizione.

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura della Giunta regionale, lo svolgimento delle attività:

— di microfilmatura datalogazione e conservazione organizzata di microfilms.

— di fotocomposizione;

— di stampa e riproduzione.

Altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza.

5° livello funzionale

5.8 Stenodattilografo - corrispondente in lingue estere.

Assicura nell'ambito delle posizioni di lavoro, individuate nella struttura della Giunta regionale, lo svolgimento dell'attività:

— di svolgimento di lavoro segretariale autonomo (telefono - telex) in almeno due lingue straniere;

— di stenografia e dattilografia nelle lingue straniere conosciute e richieste;

— di traduzione di brevi testi, lettere ecc.;

— altre assimilabili per capacità professionali, conoscenza preliminare ed esperienza.

Accesso dall'esterno, mobilità verticale, mobilità orizzontale.

Livello funzionale 3°

Accesso dall'esterno

— si aggiunge

3.4 Licenza di scuola media dell'obbligo

Mobilità verticale

— si aggiunge

3.4 2.1 Due anni di permanenza nel livello funzionale oltre al superamento di uno specifico corso frequentabile solo dopo un anno di permanenza nel livello funzionale 2.

Mobilità orizzontale

— si aggiunge

3.4 3.1 3.2 3.3 Il passaggio può avvenire solo dopo un anno di permanenza nella figura professionale oltre al superamento di uno specifico corso in relazione alla figura professionale alla quale si aspira.

Livello funzionale 4°

Accesso dall'esterno

— si aggiunge

4.5 Idem più il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C.

Mobilità orizzontale

— si aggiunge

4.5 4.1 4.2 4.3 4.4 Idem più il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C.

Accesso dall'esterno

— si aggiunge

4.6 licenza di scuola media dell'obbligo

Mobilità orizzontale

— si aggiunge

4.6 4.1 4.2 4.3 4.5 idem

Livello funzionale 5°

Accesso dall'esterno

— si aggiunge

5.8 — tutti

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. **101.**

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1983, n. 21 «Finanziamento per interventi finalizzati alla lotta contro la tossicodipendenza».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 50 del 14 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L' art. 6 della L.R. 30 marzo 1983 n. 21 è sostituito dal seguente:

«Per l'attuazione dei programmi sperimentali di assistenza integrata previsti dal precedente art. 3 è autorizzata per il 1983 la spesa di:

a) L. 4.000 milioni per le attività sanitarie;

b) L. 426.075.000 per le attività socio-assistenziali.

L'onere complessivo per l'anno 1983 di L. 4.426.075.000 previsto dal precedente comma trova copertura finanziaria:

a) per L. 4.000 milioni per le attività previste dal precedente I comma - lettera a) mediante impiego per pari importo della assegnazione statale di L. 59.800 milioni per l'anno 1980, relativa agli interventi innovativi della quota corrente del fondo sanitario nazionale non ancora impegnato pari a L. 36.011.547.000, reiscritto ai sensi dell'art. 50 della L.R. 31 marzo 1978 n. 34 con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1983 n. 212 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 al capitolo 1.2.8.1.1.1145 «Quota del fondo sanitario regionale per l'attuazione dei programmi finalizzati ad impegni innovativi»;

b) per L. 426.075.000, per gli interventi di cui al precedente I comma - lettera b), mediante impiego per pari importo delle somme stanziate, e ancora non impegnate, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983:

1. per L. 231.986.615, reiscritto ai sensi dell'art. 50 della L.R. 31 marzo 1978 n. 34, al capitolo 1.2.3.2.4.407 la cui denominazione viene così modificata: «Assegnazioni statali per interventi di carattere socio-sanitario per la lotta contro la tossicodipendenza»;

2. per L. 194.088.385 al capitolo 1.2.3.2.4.1187 la cui denominazione viene così modificata: «Interventi regionali di carattere socio-assistenziale per la lotta contro la tossicodipendenza».

È autorizzata la spesa, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, i cui oneri trovano copertura finanziaria a norma delle disposizioni previste dai successivi IV comma e V comma per le finalità di cui al precedente art. 2 per:

a) l'attivazione dei nuclei operativi e la conseguente assunzione di operatori socio-sanitari, impiegati per le attività sanitarie, in attuazione della legge 22 dicembre 1975 n. 685;

b) l'assunzione di operatori socio-sanitari, impiegati per le attività socio-assistenziali, in attuazione della suddetta legge 685/75.

Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai precedenti I comma —

lettera a) e III comma — lettera a), è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, l'utilizzazione della quota dell'assegnazione statale del fondo sanitario per l'attuazione dei programmi finalizzati ad impegni innovativi o, in carenza di detta assegnazione, l'utilizzazione della quota delle spese correnti del fondo sanitario nazionale assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Al finanziamento degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal precedente I comma — lettera b) e III comma — lettera b) si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, mediante impiego di quota parte delle quote di finanziamento assegnate per gli interventi previsti dalle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 dicembre 1975 n. 685, 23 dicembre 1975 n. 698 e 22 maggio 1978 n. 194 e/o mediante impiego di risorse regionali.

Alla determinazione della spesa:

a) per le finalità previste dal precedente I comma — lett. a) — e III comma — lett. a) — si provvederà a decorrere dal 1984 con la legge di approvazione del bilancio dall'esercizio finanziario 1984;

b) per le finalità previste dal precedente I comma — lett. b) — e III comma — lett. b) — si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 — I comma — della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34.

Alla determinazione della spesa per le finalità di cui:

a) alla legge 29 luglio 1975 n. 405;

b) alla legge 22 dicembre 1975 n. 685;

c) alla legge 23 dicembre 1975 n. 698;

d) alla legge 22 maggio 1978 n. 194;

si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 — I comma — della L.R. 31 marzo 1978 n. 34.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi.

Al riparto ed erogazioni alle USSL dei fondi destinati al finanziamento annuale degli oneri per l'assunzione del personale costituente i nuclei operativi, relativamente al personale sanitario, si provvederà con i criteri e le modalità di cui alla L.R. 29 dicembre 1980 n. 106.

Al riparto ed erogazione alle USSL dei fondi destinati al finanziamento annuale dei programmi sperimentali di assistenza integrata e per il pagamento degli oneri per il personale socio-assistenziale costituente i nuclei operativi si provvederà mediante piano di riparto con le modalità previste dal III comma dell'art. 3.

Le USSL iscriveranno i fondi di cui ai precedenti IX e X comma distintamente sul conto di gestione sanitario e sul conto di gestione socio-assistenziale, corrispondentemente all'ammontare degli oneri per interventi sanitari e socio-assistenziali, in conformità all'art. 31 della L.R. 31 dicembre 1980 n. 106.

In relazione alle determinazioni di cui al presente articolo alla Parte I, ambito 2, settore 3, finalità 2, attività 4 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

a) è istituito il capitolo 1.2.3.2.4.1718 «Impiego di assegnazioni statali in materia sanitaria per interventi di carattere socio-sanitario per la lotta contro le tossicodipendenze».

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 14 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 7 dicembre 1983 prot. n. 20802/14951).

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. 102.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 17 «Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 50 del 14 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1975, n. 17 «Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

«La regione concede altresì, in alternativa ai contributi sugli interessi di cui al precedente primo comma, contributi in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole contratte direttamente con società di leasing operanti nel settore agricolo e convenzionale con la Regione».

«Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le locazioni di beni strumentali, nella fattispecie macchine ed attrezzature agricole, acquistati dalla società di leasing, concedente, su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento del solo valore residuo già concordato in sede contrattuale».

Art. 2

All'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1975, n. 17 «Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

«Il contributo regionale in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria previste dal precedente articolo 1, terzo comma, è stabilito nella misura corrispondente al concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali concessi a norma del primo comma del suddetto art. 1 ed è calcolato secondo i criteri di cui al precedente secondo comma».

Art. 3

All'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1975, n. 17 «Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

«Le quote di spesa ammesse e le priorità di cui ai precedenti commi si applicano anche nella concessione dei contributi in conto canoni previsti dalla presente legge per i contratti di locazione finanziaria i quali potranno avere una durata non superiore ad anni cinque».

Art. 4

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzato per l'anno 1983 il limite di impegno di L. 100 milioni per la concessione di contributi in conto canoni di durata quinquennale.

Al finanziamento dell'onere di L. 100 milioni per l'anno 1983 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 20 della L.R. 25 maggio 1983, n. 48 per le finalità previste dall'art. 2, lett. I), punto 1) della L.R. 3 gennaio 1978, n. 1.

In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983:

a) alla parte 2, ambito 3, settore 3, obiettivo 4, progetto 3 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.3.4.3.1636 «Contributi quinquennali sugli interessi dei prestiti contratti da operatori agricoli per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende di cui all'art. 2, lett. I), punto 1), della L.R. 3 gennaio 1978, n. 1» è ridotta di L. 100 milioni;

b) è istituito il capitolo 2.3.3.4.3.1704 «Contributi in conto canoni per gli oneri relativi alle operazioni di locazione finanziaria concernenti macchine e attrezzature agricole contratte direttamente con società di leasing per incoraggiare lo sviluppo ed il potenziamento della meccanizzazione agricola» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 14 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 7 dicembre 1983 prot. n. 22402/14952).

(1954)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **103.**

Modifiche all'art. 20 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 97.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 52 del 28 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

È soppressa la lettera f) del punto C) dell'art. 20 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 97.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 27 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 dicembre 1983 prot. n. 22702/15932).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **104.**

Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati per la realizzazione dei programmi del quadriennio 1982/1985 di edilizia residenziale agevolata.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 52 del 28 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano, ai sensi dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'individuazione dei soggetti incaricati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata ai sensi del titolo III della citata legge n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi riguardano sia le nuove costruzioni che il recupero del patrimonio edilizio esistente e sono rivolti ad assicurare un mutuo agevolato di importo non inferiore al settantacinque per cento di quello massimo ammissibile dalla normativa vigente.

Art. 2
Disponibilità delle aree da assegnare
alle imprese edilizie e consorzi di imprese

I comuni e loro consorzi che intendono promuovere gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata per le imprese edilizie e consorzi di imprese debbono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, mediante deliberazione, porre a disposizione per un periodo di almeno dieci mesi aree ed immobili inseriti in piano di zona o facenti parte del patrimonio comunale. Le une e gli altri debbono essere immediatamente utilizzabili.

La deliberazione oltre a contenere la precisa individuazione dell'area disponibile deve indicare:

a) la relativa capacità insediativa;

b) l'esistenza di urbanizzazioni primarie e secondarie o il loro programma di attuazione.

La deliberazione di cui al precedente comma va trasmessa nei successivi quindici giorni dalla sua esecutività alla Giunta regionale.

Le risorse finanziarie assegnate alla Regione Lombardia ai sensi della legge 25 marzo 1982, n. 94 per gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata per i progetti biennali 1982/1983 e 1984/1985 sono ripartite tra gli ambiti territoriali coincidenti con le province lombarde ed i comprensori di Lecco e Lodi secondo l'allegato A) della presente legge.

Art. 3
Bandi regionali di concorso

Per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi, di cui all'art. 1, la Giunta regionale provvede ad indire i bandi di concorso distinti per ciascuna delle seguenti categorie di operatori:

— cooperative edilizie e loro consorzi;

— imprese di costruzione e loro consorzi;

— proprietari privati che intendano intervenire sul recupero edilizio.

I bandi di concorso indicano:

a) l'ambito territoriale cui sono rivolti;

b) il tipo di intervento; se nuova costruzione o recupero;

c) gli elementi per la formazione delle graduatorie dei soggetti attuatori di cui ai successivi artt. 5 e 6;

d) i termini e le modalità per la partecipazione al bando, nonchè le condizioni per la realizzazione dell'intervento;

e) la documentazione richiesta.

I bandi di concorso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 4
Individuazione dei soggetti attuatori

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, la Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione consiliare, delibera le procedure, gli strumenti e le metodologie di lavoro per la selezione dei soggetti attuatori.

Sugli adempimenti di cui al comma precedente la Regione consulta i rappresentanti delle associazioni degli operatori, i rappresentanti dell'associazione regionale dei comuni, il Presidente del Consorzio Regionale tra gli I.A.C.P. Provinciali, ed i Presidenti dei consorzi dei comuni per l'edilizia economica e popolare ove costituiti.

Art. 5
Criteri per la selezione delle cooperative edilizie e loro consorzi

Per la formazione della graduatoria dei partecipanti ai bandi riservati alle cooperative edilizie o loro consorzi, nonchè alle cooperative di servizio per gli interventi di recupero, si terrà conto:

1) del numero e della percentuale dei soci prenotatari residenti nel comune o consorzio di comune sede di intervento;

2) della esclusiva destinazione alla locazione degli alloggi per i quali si chiede il finanziamento;

3) del grado di articolazione organizzativa della struttura rappresentativa nazionale cui aderisce il sodalizio;

4) della data di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative edilizie e loro consorzi;

5) della partecipazione ai bandi di concorso emessi per i precedenti interventi regionali in materia di edilizia agevolata;

6) del possesso e del relativo titolo di proprietà di immobili per gli interventi di recupero;

7) del grado di fattibilità delle proposte in relazione alla disponibilità o assegnazione dell'area o dell'avvenuto inizio dei lavori, nonchè dello stato di avanzamento della progettazione urbanistica ed edilizia;

8) della impostazione urbanistico-territoriale dell'intervento che dovrà tendere alla migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti o previste e alla migliore integrazione delle funzioni collegate alla residenza nonchè al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

9) della qualità della proposta in merito all'organismo abitativo, agli alloggi, al sistema edilizio, al superamento delle barriere architettoniche, nonchè al contenimento dei consumi energetici.

La domanda di partecipazione al bando è trasmessa dall'operatore interessato alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso.

Il Sindaco, o il Presidente del consorzio, attesta la veridicità di quanto la cooperativa edilizia ha dichiarato.

Art. 6
Criteri per la selezione di imprese di costruzione o loro consorzi

Per la formazione della graduatoria dei partecipanti ai bandi riservati alle imprese di costruzione o loro consorzi si terrà conto della:

1) capacità operativa delle imprese edilizie e del consorzio cui l'impresa aderisce. Tale capacità è da correlarsi agli interventi realizzati o in fase di realizzazione per effetto della partecipazione ai bandi di concorso emessi dalla Regione in materia di edilizia agevolata;

2) disponibilità ad utilizzare, per gli interventi oggetto del bando, immobili propri sui quali intervenire a mezzo del recupero edilizio e/o aree libere di proprietà per nuove costruzioni;

3) presentazione di programmi unitari di intervento con le cooperative edilizie;

4) impostazione urbanistico-territoriale dell'intervento che dovrà tendere alla migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti e/o previste e alla migliore integrazione delle funzioni collegate alla residenza;

5) qualità della proposta in merito all'organismo abitativo, agli alloggi, al sistema edilizio, al superamento delle barriere architettoniche, al contenimento dei costi di costruzione e di esercizio, nonchè al contenimento dei consumi energetici.

La domanda di partecipazione al bando è trasmessa dall'operatore interessato alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso.

Il Sindaco, o il Presidente del consorzio, attesta la veridicità di quanto l'operatore ha dichiarato.

Art. 7
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 27 dicembre 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 novembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 23 dicembre 1983 prot. n. 21802/15931).

Allegato A

Le risorse assegnate alla Regione Lombardia ai sensi della legge n. 94/82 per interventi di edilizia convenzionata-agevolata per i progetti biennali 1982/1983, 1984/1985, pari a L. 49.892 milioni di contributi annui sono ripartiti tra le Imprese edilizie e loro Consorzi, le Cooperative edilizie e loro Consorzi, e gli IACP rispettivamente nella misura del 40%, 50% e 10% come stabilito dal CIPE.

Tali risorse sono così ripartite tra gli ambiti territoriali coincidenti con le provincie lombarde ed i comprensori di Lecco (Co) e Lodi (Mi).

Ambito territoriale	Cooperative 50%		Imprese 40%		IACP 10%	
	L.	mq.	L.	mq.	L.	mq.
Bergamo	2.504	31.870	2.004	25.508		
Brescia	2.841	36.159	2.273	28.929		
Como	1.367	17.398	1.094	13.923		
Lecco	803	10.219	643	8.184		
Cremona	930	11.837	744	9.470		
Mantova	1.053	13.403	842	10.716		
Milano	10.789	137.318	8.631	109.851		
Lodi	531	6.757	425	5.409		
Pavia	1.434	18.250	1.148	14.610		
Sondrio	486	6.185	389	4.949		
Varese	2.205	28.065	1.764	22.453		
Totale in milioni	24.943		19.957		4.989	
Totale mq.		317.461		254.002		63.500

N.B. - L'investimento teorico attivabile è determinato con moltiplicatore 7,557.

La misura massima di finanziamento agevolato per ogni ambito territoriale (comune o loro consorzi) qualunque sia il numero degli interventi, è rapportata alla ampiezza demografica con i seguenti limiti.

fino a 5.000 abitanti	1.000 milioni
fino a 10.000 abitanti	2.000 milioni
fino a 20.000 abitanti	3.000 milioni
fino a 50.000 abitanti	5.000 milioni
fino a 100.000 abitanti	7.000 milioni
oltre a 100.000 abitanti	non e prescritto alcun limite

(1955)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1984.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 27 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e comunque non oltre il 30 aprile 1984 è autorizzato, a norma dell'art. 46 della L.R. 31 marzo 1978 n. 34, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, approvato con L.R. 21 febbraio 1983 n. 14, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Lombardia, e comunque non prima del 1° gennaio 1984.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 23 gennaio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 14 gennaio 1984 prot. n. 22702/597)

(1980)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1984, n. 2.

Determinazione costi economici standardizzati e ricavi presunti per l'anno 1983 per i servizi pubblici di trasporto pubblico locale di persone. Nuove tariffe dei servizi pubblici di trasporto.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 27 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
COSTI RICAVI E CONTRIBUTI

Art. 1

1. Per il 1983 i costi standards e i ricavi presunti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62 sono provvisoriamente determinati come segue:

a) i costi standards per il 1983 sono stabiliti sulla base dei costi per l'anno 1982, risultati dall'applicazione del Titolo II della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62, incrementati del 6,4%;

b) i ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 per i servizi extraurbani sono quelli risultati dall'applicazione del Titolo II della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62 per l'anno 1982, incrementati del 25% per i servizi su gomma e del 20% per i servizi lacuali, a fune e su ferro; i ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 per i servizi urbani sono quelli risultati dall'applicazione del Titolo II della legge 12 novembre 1982, n. 62 per l'anno 1982 incrementati come segue:

— per i centri con popolazione fino a 150.000 abitanti del 20%;

— per i centri con popolazione da 150.001 a 500.000 abitanti del 30%;

— per i centri con popolazione superiore a 500.000 abitanti del 45%.

2. I ricavi da tariffa a livello aggregato regionale non possono comunque essere inferiori a quanto stabilito con Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero del Tesoro 13 giugno 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983.

3. Sulla base della definizione del fondo nazionale dei trasporti per l'anno 1983, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni agli incrementi dei costi standardizzati e dei ricavi presunti di cui al precedente primo comma.

4. Ai fini del calcolo dei contributi per il 1983 le percorrenze chilometriche riconoscibili sono quelle già concesse ed effettuate per l'anno 1982, tenendo conto delle variazioni specificatamente deliberate per l'anno 1983 dalla Giunta regionale ed effettuate.

Art. 2

1. Ai fini e per gli effetti della determinazione del contributo standardizzato per l'anno 1983 per le autolinee interurbane considerate di montagna ex art. 3 della legge regionale 12 novembre 1982 n. 62, gestite da imprese il cui ricavo medio aziendale da tariffa in applicazione della L.R. 12 novembre 1982 n. 62 è risultato inferiore al limite previsto dal secondo comma del punto A all. VI alla medesima L.R., il ricavo da tariffa presunto per il 1982 è quello dichiarato dall'azienda per il 1981, incrementato del 20%. In ogni caso per dette autolinee il ricavo minimo da tariffa per il 1982 è di L. 270 per autobus/km qualunque sia il rapporto Ip/It e senza l'applicazione del 5° comma del predetto punto A allegato VI alla L.R. 12 novembre 1982 n. 62.

2. Ai fini e per gli effetti della determinazione del contributo standardizzato per l'anno 1983, nel calcolo del costo del personale per l'anno 1982 non opera la clausola limite di ammissibilità di cui al punto 6, lettera A, allegato 1 della legge regionale 12 novembre 1982 n. 62 per:

a) le aziende che rientrano nella fattispecie di cui al 6° comma dell'art. 5 della succitata L.R. 12 novembre 1982 n. 62;

b) le autolinee interurbane considerate di montagna ex art. 3 della citata legge regionale n. 62/1982;

c) le aziende che nell'anno 1982 hanno legittimamente esercitato autolinee interurbane in concessione ad Enti Locali unitamente alle linee o reti urbane.

La differenza tra il costo standardizzato rideterminato senza l'applicazione della clausola limite di cui al punto 6, lettera A, allegato 1 della citata legge regionale 12 novembre 1982 n. 62 ed il costo standardizzato già determinato per l'anno 1982 con l'applicazione di detta clausola non viene ammessa in misura superiore a L. 155 per autobus/km per le autolinee di cui alla precedente lettera b) ed a L. 140 per le aziende di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.

3. Per la determinazione del contributo per il 1983, per le aziende che nel 1982 hanno esercitato maggiore percorrenza autorizzata superiore di almeno 400.000 bus/km rispetto a quella concessa ed effettuata nel 1981, il limite di ammissibilità del costo del personale di cui al punto 6, lettera A, Allegato 1 - Legge regionale 12 novembre 1982, n. 62, è determinato rapportando il costo totale del personale per il 1981 agli autobus/km concessi ed effettuati nello stesso anno.

4. Ai soli fini del calcolo del contributo minimo unitario riconoscibile per il 1983, per le Aziende di cui al comma 4 — Art. 5 - Titolo II — legge regionale 12 novembre 1982, n. 62, l'ammontare dei contributi percepiti nel 1982 per gli autoservizi interurbani dovrà essere rideterminato, per le sole autolinee oggetto nell'anno 1982 di nuova concessione o di modifica della stessa, facendo riferimento alla differenza tra le percorrenze autorizzate ed effettuate nel 1982 e quelle autorizzate ed effettuate nel 1981.

5. Per la determinazione del contributo per il 1983 per i servizi che durante tale anno vengono gestiti da un nuovo esercente sono attribuiti i valori di costi standardizzati e ricavi presunti ricalcolati in applicazione della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62 e di quanto disposto dalla presente legge riferiti al nuovo esercente.

6. Per la determinazione del contributo per il 1983 di servizi di nuova istituzione, sono attribuiti i valori di costi standardizzati derivanti dall'applicazione della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62 nonché della presente legge; i ricavi presunti sono determinati in applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto col Ministro del Tesoro 13 giugno 1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1983, n. 228.

7. Il contributo di esercizio per il prolungamento del servizio metropolitano milanese della linea 2 da Stazione Cadorna a Porta Genova è corrisposto in aggiunta al contributo di spettanza dopo l'applicazione del comma quarto dell'art. 5 del Titolo II della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62 e degli artt. 1 e 2 della presente legge.

8. I servizi lacuali del lago d'Iseo gestiti dalla Gestione Governativa Laghi, continuano ad essere disciplinati anche per l'anno 1983 in base alla convenzione in atto tra Regione e il Ministero dei Trasporti.

9. L'attribuzione alle singole aziende dei maggiori contributi derivanti dall'applicazione di quanto disposto nella presente legge, rispetto a quelli erogati nel 1982, è subordinata alla condizione che l'azienda abbia applicato, non oltre il 15 maggio 1983, gli adeguamenti tariffari previsti dall'art. 31 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55.

10. Per la determinazione dei contributi 1983 in favore dell'Azienda municipale servizi pubblici di Seregno il rapporto di cui al punto A dell'allegato A della L.R. 12 novembre 1982 n. 62 è stabilito in modo virtuale nella misura non inferiore a due.

11. Esclusivamente ai fini della determinazione del contributo relativo all'anno 1983 per le aziende costituite in S.p.A. o in S.R.L. a totale capitale pubblico nonché per i consorzi costituiti ai sensi del T.U.L.C.P. che gestiscano in economia servizi di trasporto extra urbano, il rapporto addetti/autobus da assumere a riferimento per il calcolo del costo standardizzato del personale, è stabilito in modo virtuale come segue:

— se gestiscono anche autolinee urbane con percorrenza annua complessiva non inferiore a 500 mila km anno, il rapporto è stabilito nella misura non inferiore a 2,5;

— se gestiscono solo linee extra urbane il rapporto viene stabilito nella misura non superiore a 2.

12. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 2°, lettera a) della L.R. 2 gennaio 1982 n. 2, sono ammessi ai contributi per l'anno 1983 gli Enti e le Aziende che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982.

Art. 3

1. Al fine del rispetto di quanto disposto dall'art. 31 della legge 26 aprile 1983 n. 131, il contributo unitario per vettura/km riferito a ciascuna linea interurbana e a ciascuna linea urbana o rete urbana, a ciascun servizio di filovia, tranvia, metropolitana, funicolare ed ascensore, funivia e servizi di linea per il lago d'Iseo spettante ai beneficiari dei contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 della presente legge per l'anno 1983, è stabilito in misura pari alla differenza fra costo standard e ricavo presunto e comunque in misura non inferiore a quello corrisposto, per l'anno 1982, ed incrementato del 6,4%.

2. Per ogni azienda il contributo eventualmente da aggiungersi è quello minimo garantito in applicazione del precedente comma ed è determinato come segue:

Contributo aggiuntivo = C x D, ove:

$$C = \frac{\text{contributo standard aziendale meno Contributo minimo aziendale}}{\Sigma \text{ contributi standards aziendali meno } \Sigma \text{ contributi minimi aziendali}}$$

D = Contributo globale regionale meno Σ Contributi minimi aziendali

3. Qualora il valore D risultasse uguale a L. 18 miliardi, per le aziende che hanno goduto della garanzia di cui al punto 4 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 62, il contributo unitario per vettura/km per il 1983 non potrà comunque risultare inferiore a quello del 1982 incrementato del dieci per cento per quelle aziende con percorrenze annue fino a 4.000.000 vett./km e del nove per cento per le aziende con percorrenze annue superiori a 4.000.000 vett./km.

4. Qualora il valore D risultasse diverso da L. 18 miliardi, le percentuali sopra indicate varieranno proporzionalmente.

TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE

Art. 4

1. La determinazione dei costi standardizzati per l'anno 1984 verrà disposta con deliberazione del Consiglio regionale sulla base dei singoli programmi di ciascuna azienda volti ad ottenere recuperi di produttività derivanti dall'attuazione dei contratti vigenti, nonché volti a favorire l'esodo degli agenti meno idonei all'espletamento delle mansioni proprie di ciascuna qualifica rivestita.

Art. 5

1. I criteri cui devono attenersi i comuni nell'adozione dei piani di trasporto di cui all'art. 5, comma quarto della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2, devono perseguire lo scopo di migliorare la velocità commerciale dei mezzi in servizio di linea di trasporto pubblico locale di persone attraverso:

— individuazione di aree destinate a parcheggi;

— idonee regolamentazioni delle soste;

— individuazione di eventuali corsie preferenziali per mezzi pubblici in servizio di linea di trasporto pubblico di persone;

— eventuali divieti di transito al traffico privato in determinate ore di punta;

— eventuali pedonalizzazioni di intere aree;

— disciplina per lo svolgimento in orari differenziati delle attività dei servizi comunali e dei rifornimenti commerciali e coordinamento con i servizi scolastici.

Art. 6

1. Ai fini del recupero di produttività e del miglioramento della velocità commerciale dei servizi di linea di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito Comitato Tecnico consultivo.

TITOLO III
TARIFFE E DOCUMENTI DI VIAGGIO

Art. 7

1. Al fine di conseguire la copertura dei costi di esercizio in relazione al decreto ministeriale 13 giugno 1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1983 n. 228 ed in applicazione della legge regionale 23 dicembre 1982 n. 73 il sistema tariffario dei servizi pubblici di trasporto è modificato come segue:

a) per i servizi interurbani le tabelle A, B, C, D, E allegate alla precitata legge sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge e le relative tariffe si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

b) per i servizi urbani le cui tariffe devono essere fissate da ciascun consiglio comunale entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la tariffa minima e il prodotto medio minimo per ciascun viaggiatore trasportato sono rispettivamente:

— per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti L. 300 e L. 180.

— per i comuni con popolazione tra 100.001 e 300.000 abitanti L. 400 e L. 200;

— per i comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti L. 500 e L. 280.

Art. 8

1. Qualora non siano state disposte ulteriori variazioni al sistema tariffario minimo in applicazione dell'art. 4 della L.R. 2 gennaio 1982, n. 2, la Giunta regionale è autorizzata, entro il 30 novembre di ogni anno, ad adeguare le tariffe di cui alle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge, nella misura non superiore alla variazione dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (già indice del costo della vita) rilevato sui Bollettini ISTAT tra i 2 anni immediatamente precedenti a quelli in corso.

2. Gli arrotondamenti sono effettuati alle cento lire superiori.

Art. 9

1. La validità dei documenti di viaggio di cui all'art. 10 della L.R. 27 aprile 1977 n. 20 e all'art. 5, 1° comma della L.R. 26 gennaio 1982, n. 7 è limitata alle corse che si effettuano fra le ore 9 e le ore 16, salvo il caso che gli orari autorizzati non comprendano corse fra le ore 9 e le ore 16 per la medesima destinazione di viaggio.

2. I limiti alla libera circolazione di cui al precedente comma si applicano anche al servizio urbano per qualsiasi tipo di documento di viaggio a titolo gratuito fatta eccezione per le categorie di cui all'art. 5, 2° comma, della L.R. 26 gennaio 1982, n. 7 ed eventualmente, ove specifica disposizione di norma contrattuale lo preveda, per i dipendenti delle aziende di trasporto che usufruiscono delle agevolazioni di viaggio ai sensi dell'art. 5 comma 4, della L.R. 26 gennaio 1982, n. 7.

3. I fruitori delle agevolazioni medesime che intendono usufruire di corse in orari diversi da quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono tenuti a decorrere dal 1° gennaio 1984 al versamento di una quota di lire ventimila per ogni linea e per anno solare, per il massimo di 3 linee, da versarsi in via anticipata alle aziende esercenti le linee autorizzate. La ricevuta di tali versamenti deve essere allegata al tesserino di riconoscimento per la validità dello stesso.

4. Le tessere di nuova emissione, sono rilasciate dall'Azienda che provvede alla riscossione della quota annua. Le tessere hanno validità limitata all'anno solare ed alle autolinee per i quali è stato effettuato il relativo versamento.

5. Per le reti urbane le quote di cui al comma 3 del presente articolo sono determinate nella misura minima seguente:

— per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti L. 20.000;

— per i comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti L. 25.000;

— per i comuni con popolazione oltre 300.001 abitanti L. 30.000.

Art. 10

1. Al finanziamento di quanto previsto dal Titolo I della presente legge si provvede con la quota del fondo nazionale trasporti di competenza della Regione Lombardia per l'anno 1983.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 25 gennaio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 gennaio 1984 prot. n. 21502/957).

(Omissis).

(1981)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **3.**

Interventi della regione Lombardia a favore dell'istruzione superiore agraria.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 3 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

La Giunta regionale è autorizzata ad aderire all'«Ente di Piacenza e Cremona per l'Istruzione Superiore Agraria» (E.P.I.S.A.), ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente medesimo ed al fine di favorire la più adeguata formazione e specializzazione degli operatori del settore agroalimentare nel territorio regionale.

La Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a stipulare una convenzione con l'Amministrazione provinciale ed il Comune di Cremona nonché con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, avente per oggetto la promozione di una scuola di specializzazione in economia agroalimentare, da istituire ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 2
(Procedure)

L'erogazione del contributo per l'adesione all'E.P.I.S.A. è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente se delegato.

Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore competente se delegato, è autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

Art. 3
(Norma finanziaria)

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, spese per le finalità di cui:

1. al precedente art. 1 - I comma;
2. al precedente art. 1 - II comma;

Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1984 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

In relazione a quanto disposto dal presente articolo, stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, parte I ambito 3 settore 3 finalità 5 attività 1 sono istituiti:

a) il capitolo 1.3.3.5.1.1628 «Contributo di adesione all'Ente di Piacenza e di Cremona per l'Istruzione Superiore Agraria (E.P.I.S.A.)»;

b) il capitolo 1.3.3.5.1.1715 «Spese per la stipula di convenzioni con l'Amministrazione Provinciale ed il Comune di Cremona, con l'Università Cattolica del Sacro Cuore per la promozione di una scuola di specializzazione in economia agro-alimentare».

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 30 gennaio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 21 gennaio 1984 prot. n. 22402/974).

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **4.**

Proroga del termine di adeguamento delle piste attrezzate per la pratica non agonistica dello sci, di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 88.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 3 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Il termine del 31 dicembre 1983, fissato con l'art. 4 della L.R. 5 aprile 1983, n. 24 per l'adeguamento delle piste attrezzate alla normativa regionale, è prorogato al 31 dicembre 1984.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 30 gennaio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 21 gennaio 1984 prot. n. 21402/964).

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **5.**

Composizione e funzionamento delle commissioni di disciplina delle U.S.S.L.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 3 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Composizione)

In attuazione dell'art. 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è istituita in ogni Unità socio-sanitaria locale la Commissione di disciplina.

La Commissione è composta da 6 membri. Il Presidente, due membri titolari e 3 supplenti sono eletti dal Comitato di Gestione.

I restanti 3 membri effettivi e 3 supplenti sono designati dalle organizzazioni sindacali.

Il Comitato di Gestione sceglie il Presidente tra i dipendenti delle U.S.S.L. che ricoprono la posizione funzionale più elevata.

Gli ulteriori due membri sono preferibilmente scelti tra i dipendenti delle U.S.S.L. che ricoprono la medesima posizione. I restanti membri titolari e supplenti sono scelti tra i dipendenti della U.S.S.L. indipendentemente dalla posizione funzionale ricoperta.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la Commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente Ordine o Collegio professionale entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, la Commissione è validamente costituita pur in carenza del membro di cui al presente comma.

Per quanto riguarda la ricusazione e l'astensione dei componenti della Commissione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 149 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2
(Elezione da parte del comitato di gestione)

Il Comitato di Gestione, con distinte votazioni da tenersi successivamente, elegge il Presidente, due membri titolari e tre supplenti.

L'elezione del Presidente avviene a maggioranza dei componenti il Comitato; qualora in due successive votazioni nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

L'elezione dei due membri titolari e dei tre supplenti avviene con voto limitato, rispettivamente, ad uno e a due nominativi; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti.

Art. 3
(Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali)

La designazione dei membri effettivi e supplenti viene richiesta dal Presidente del Comitato di Gestione alle rappresentanze provinciali di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accordo Nazionale Unico di Lavoro di cui all'art. 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al Presidente del Comitato di Gestione entro 30 giorni da quello di ricevimento dalla richiesta di cui al precedente 1° comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il Presidente del Comitato di Gestione assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale provvede in merito il Comitato di Gestione.

Le organizzazioni sindacali possono provvedere alle designazioni anche congiuntamente: nel caso in cui pervengano più designazioni e siano complessivamente indicati più di tre membri effettivi coi rispettivi supplenti, il Comitato di Gestione effettua la nomina a seguito di sorteggio tra i designati come effettivi.

Art. 4
(Costituzione della Commissione)

La costituzione della Commissione di disciplina è disposta con deliberazione del Comitato di Gestione. La delibera indica per ogni membro titolare il supplente chiamato a sostituirlo.

Con lo stesso provvedimento, il Comitato di Gestione incarica delle funzioni di segretario della Commissione di Disciplina due dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale, di cui uno titolare ed uno supplente, appartenente al ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a «Collaboratore amministrativo».

Gli uffici di Presidente, di componente e di segretario della Commissione di disciplina sono obbligatori; l'assolvimento delle relative funzioni costituisce adempimento di dovere d'ufficio.

Art. 5
(Insediamento, durata in carica e rinnovo)

Il presidente procede all'insediamento della Commissione di disciplina e, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione.

La Commissione di disciplina dura in carica 3 anni che decorrono dalla data del suo insediamento.

L'iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al Presidente del Comitato di Gestione il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli artt. 2 e 3 entro il quarto mese precedente a questa scadenza.

In caso di dimissioni dalla carica della metà più uno dei membri effettivi, si procede al rinnovo della intera Commissione di disciplina.

All'uopo, il Comitato di Gestione, con proprio provvedimento, ne dichiara lo scioglimento ed il Presidente, entro 15 giorni da tale provvedimento, avvia le procedure per il rinnovo.

Il Presidente ed i membri effettivi della Commissione non possono essere confermati; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 6
(Presidente)

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa, o comunque, richiesti dalla presente legge.

In particolare, il Presidente:

a) fissa la data della trattazione orale;

b) riferisce sui casi sottoposti a giudizio;

c) può nominare un relatore;

d) decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti;

e) designa il membro destinato a sostituirlo nei casi di assenza o di legittimo impedimento;

f) determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la Commissione e ne raccoglie le volontà;

g) trasmette le risultanze dei procedimenti disciplinari al Comitato di Gestione per i provvedimenti di competenza.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente partecipa alla seduta della Commissione il supplente; le funzioni di Presidente sono svolte dal componente effettivo designato dal Presidente.

La designazione è valida per tutta la durata in carica del designato, salva diversa determinazione.

La designazione è fatta constare a verbale nella prima seduta della Commissione.

Art. 7
(Componenti)

Il Presidente, i componenti effettivi e supplenti, il segretario della Commissione di Disciplina devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni.

I membri supplenti intervengono alle riunioni ma sono computati ai fini della determinazione del numero legale e possono partecipare alla votazione solo in caso di assenza o cessazione della carica del rispettivo membro titolare.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di uno o più tra i componenti titolari o supplenti, salvo il disposto dell'art. 5, comma IV, il Comitato di Gestione provvede ad integrare la composizione della Commissione di Disciplina con l'osservanza delle procedure stabilite negli artt. 2 e 3.

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui diviene efficace la delibera del Comitato di Gestione di cui al precedente comma.

Art. 8
(Segretario)

Il segretario assiste alle sedute della Commissione, ne redige e firma, unitamente al presidente, i verbali, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segretario e provvede alla tenuta obbligatoria di:

— un regolare protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

— un registro di spedizione;

— un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario, in particolare, è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni; egli inoltre firma, unitamente al Presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni del segretario, provvede il Comitato di Gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

Art. 9
(Validità delle adunanze e delle deliberazioni)

Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto dal V comma dell'art. 1.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 10
(Norma di rinvio finale)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli Impiegati civili dello Stato, nonché alla normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 30 gennaio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 21 gennaio 1984 prot. n. 20802/975).

(1982)

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **6.**

Disciplina transitoria di salvaguardia sull'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 10 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fino all'entrata in vigore della legge regionale contenente disposizioni precettive relative al piano sanitario regionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e ferma restando la disciplina dei controlli sulle deliberazioni stabilita negli artt. 42, commi 6 e 7, della legge 833/1978, nonché negli artt. da 16 a 21 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, l'istituzione, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di nuove divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura, l'ampliamento delle vigenti piante organiche del personale addetto a funzioni assistenziali, quando comportino nuovi oneri a carico del Fondo Sanitario regionale, come definito nella delibera CIPE del 29 novembre 1983, nonché la copertura dei posti in organico vacanti, sono soggette alle procedure di cui al successivo articolo 2.

Art. 2

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico che inten-

dano adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 1, devono inoltrare alla Giunta regionale - Settore Sanità e Igiene - la delibera relativa contenente l'indicazione analitica delle esigenze che intendono soddisfare.

La Giunta regionale, entro i 45 giorni dal ricevimento del provvedimento, su proposta dell'Assessore alla Sanità e sentita la competente Commissione consiliare, delibera sulla sussistenza di inderogabili e urgenti esigenze di assistenza sanitaria o connesse all'assistenza, che ne giustifichino l'adozione, in relazione fra l'altro al quadro nosografico delle popolazioni, all'andamento degli indici per specialità e allo stato di attuazione della L.R. 3 settembre 1974, n. 55.

La delibera regionale si intende adottata in senso favorevole ove, entro il termine di cui al precedente 2° comma, la Giunta regionale non si sia pronunciata.

Del decorso del termine deve farsi menzione nella deliberazione dell'Istituto da sottoporre all'organo competente per il controllo.

Art. 3

Fermo restando quanto disposto dai precedenti artt. 1 e 2, le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'art. 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 sono trasmesse per conoscenza, entro 10 giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale - Settore Sanità e Igiene - che potrà far pervenire all'organo statale competente proprie valutazioni sulle deliberazioni medesime.

Le deliberazioni dei suddetti Istituti, di cui al 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, sono soggette al controllo del Comitato regionale di controllo secondo la procedura prevista per gli atti delle Unità-Socio Sanitarie Locali e sono inviate, unitamente ai relativi atti di controllo, al Ministero della Sanità.

Art. 4

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato sono tenuti a trasmettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale - Settore Sanità e Igiene - una dettagliata relazione sull'assetto strutturale e funzionale in atto.

Eventuali modifiche a tale assetto, incidenti su elementi dedotti nelle convenzioni in vigore, devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale al fine di verificare la compatibilità con le convenzioni o di integrarne il contenuto.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgante ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 6 febbraio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 21 gennaio 1984 prot. n. 20902/1126).

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. 7.

Nuove norme in materia di indennità di funzione dei cosiglieri della regione Lombardia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 10 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Indennità di funzione)

A far tempo dal 1° gennaio 1983, a titolo di funzione, ai Consiglieri della Regione Lombardia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento Nazionale, nella seguente misura:

a) 100/100 al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta;

b) 85/100 ai Vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;

c) 75/100 ai Segretario del Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;

d) 70/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Presidenti delle Commissioni Speciali;

e) 68/100 ai Segretari delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Vice Presidenti delle Commissioni Speciali;

f) 65/100 ai Consiglieri regionali.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al cap. 1.1.1.1.1/290 «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farle osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 6 febbraio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1984 prot. n. 20102/1127).

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **8.**

Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale: norme di attuazione dell'art. 61 della legge regionale del 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla legge regionale del 26 ottobre 1981, n. 65.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 10 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il personale avente titolo al trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale in applicazione dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65, è iscritto nei ruoli nominativi delle U.S.S.L. e definitivamente assegnato alle U.S.S.L. nel territorio delle quali presta servizio con deliberazione della Giunta regionale.

Resta fermo il diritto di optare per la permanenza nel ruolo organico della Giunta regionale.

Art. 2

Il personale di cui all'articolo precedente, che non eserciti il diritto di opzione a rimanere nel ruolo organico della Giunta regionale, ove alla data di entrata in vigore della presente legge sia investito della dirigenza di servizi o della responsabilità di uffici regionali, continua a prestare servizio nell'ambito dei servizi e degli uffici della Giunta regionale in posizione di comando, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, mantenendo la posizione funzionale in atto.

Il periodo di comando avrà la durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili con motivato provvedimento da assumersi dalla Giunta regionale.

Il numero dei dipendenti comandati ai sensi del precedente comma non può superare i seguenti limiti:

— n. 20 per i dirigenti di servizio;

— n. 25 per i responsabili di ufficio.

Art. 3

Il termine di cui al 4° comma dell'art. 61 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, modificata con L.R. 26 ottobre 1981 n. 65, è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Al personale comandato di cui al precedente art. 2 sono assicurate, oltre al trattamento economico al quale ha diritto ai sensi del precedente art. 1 con esclusione delle indennità di funzione, le indennità previste dalla normativa per il personale regionale, per l'espletamento delle funzioni di dirigente di servizio o di responsabile di ufficio regionale.

La Regione provvede direttamente alla corresponsione di tali indennità ed al rimborso alle U.S.S.L. di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese dei bilanci annuali di competenza e iscritte ai capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 6 febbraio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 gennaio 1984 prot. n. 20802/1144).

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **9.**

Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 10 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di consentire ai profughi, assegnatari in locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'Ente Nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera Nazionale Profughi Giuliani e Dalmati), l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, gli Istituti Autonomi Case Popolari, di Milano, Brescia, Varese e Busto Arsizio, sono autorizzati, in nome e per conto della Regione, a stipulare i relativi contratti, nonché tutti gli atti inerenti alla cessione in proprietà degli alloggi sia con pagamento integrale sia con pagamento rateale del prezzo di cessione, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.

Spetta altresì allo I.A.C.P. competente di verificare, in capo ai soggetti che intendano avvalersi della suddetta facoltà, la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 35.

Art. 2

Nel caso di richiesta di cessione in proprietà, il prezzo di cessione degli alloggi è determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il valore venale dell'immobile è determinato prendendo a riferimento il giorno di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di cessione con pagamento rateale del prezzo, l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 1 è estesa all'iscrizione ipotecaria, nonché al rilascio della finale quietanza con conseguente assenso alla cancellazione dell'ipoteca.

Art. 3

La cessione in proprietà degli alloggi già assegnati in locazione semplice comporta in capo all'assegnatario le limitazioni circa la disponibilità dell'alloggio, previste dal settimo, ottavo e nono comma dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed alle pattuizioni stipulate in violazione di tali disposizioni si applica quanto previsto dall'undicesimo comma del medesimo art. 28.

Art. 4

Le somme ricavate dalle cessioni in proprietà di cui alla presente legge sono riscosse dal competente Istituto Autonomo Case Popolari, finalizzate ad investimenti in capitale una tantum per programmi di sviluppo nel settore dell'edilizia. Si provvederà con successivo provvedimento legislativo ad individuare la relativa opera da finanziare.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 6 febbraio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 gennaio 1984 prot. n. 21802/1145).

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **10.**

Trasferimento dell'ospedale per lungodegenti e convalescenti zonale di Gargnano all'ente responsabile dei servizi di zona - U.S.S.L. n. 40 - Salò.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 10 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Scorporo)

1) Il presidio nosocomiale per lungodegenti e convalescenti già classificato come infermeria, di Gargnano, attualmente gestito ai sensi della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, dall'Ente Ospedaliero «Spedali Civili di Brescia», è scorporato dal predetto Ente e trasferito all'Ente Responsabile dei Servizi di Zona dell'ambito territoriale n. 40, di cui all'allegato A) della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.

2) Tale presidio cessa dall'attuale destinazione funzionale di ricovero e cura di lungodegenti e convalescenti e verrà utilizzato per finalità istituzionali dall'Ente Responsabile dei Servizi di Zona n. 40, nell'ambito del Piano Sanitario Regionale.

Art. 2
(Beni e personale)

1) I beni mobili ed immobili di pertinenza del presidio nosocomiale di cui al precedente art. 1, sono attribuiti all'Ente Responsabile dei Servizi di Zona dell'ambito territoriale n. 40. Allo stesso Ente Responsabile è assegnato il personale in servizio presso il presidio medesimo.

Art. 3
(Procedure di trasferimento)

1) L'Ente Ospedaliero «Spedali Civili di Brescia», entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, delibera l'inventario dei beni mobili ed immobili del presidio di Gargnano, nonché la contabilità inerente gli impegni, le entrate e le spese relative funzionalmente a detto presidio, e provvede a trasmetterli al Settore regionale competente.

2) Entro 30 giorni dal ricevimento dell'inventario e della contabilità, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto al trasferimento dei beni mobili ed immobili e definisce i rapporti patrimoniali fra l'Ente Ospedaliero e l'Ente Responsabile dei Servizi di Zona U.S.S.L. n. 40, secondo il criterio della pertinenza strumentale delle entrate e delle uscite al funzionamento del presidio stesso.

3) Ai fini dell'assegnazione provvisoria all'Ente Responsabile n. 40 del personale in servizio presso il presidio di Gargnano con decorrenza dalla data stabilita per il trasferimento dei beni nel decreto di cui al precedente II comma, nonché ai fini della ricognizione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni contenute nelle LL.RR. 7 giugno 1980, n. 75 e 19 gennaio 1981, n. 6, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 4
(Utilizzo provvisorio)

1) L'Ente Responsabile dei Servizi di Zona n. 40, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa del Piano Sanitario Regionale, adotta le delibere conseguenti alla cessazione dell'attività di ricovero ospedaliero nel presidio di cui all'art. 1, e dispone l'utilizzazione dei beni e del personale trasferiti, nell'ambito dei programmi della Unità Socio Sanitaria Locale.

Art. 5
(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 6 febbraio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1984 prot. n. 20902/1132).

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **11.**

Finanziamento del programma di attività dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia per l'anno 1983.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 10 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico
(Finanziamento programma di attività dell'ERSAL per l'anno 1983)

1) Per il finanziamento del programma di attività approvato con delibera del Consiglio regionale n. III/1448 del 19 dicembre 1983, dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL) è autorizzato l'impiego del proprio avanzo di amministrazione determinato dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982.

2) A parziale finanziamento del programma di attività di cui al precedente comma, è concesso per il 1984 un contributo regionale straordinario la cui entità sarà quantificata e autorizzata con un successivo provvedimento legislativo.

3) Gli ulteriori maggiori oneri derivanti dal completamento del programma di attività di cui al precedente I comma saranno finanziati con successivi provvedimenti legislativi nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei relativi bilanci regionali.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 6 febbraio 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1984 prot. n. 22402/1125).

(1983)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1984, n. **12.**

Disciplina transitoria per il funzionamento delle Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 10 del 12 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 39 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall'articolo unico, lettera R, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

« 4. Le Commissioni nominate ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, restano in carica per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla formazione delle graduatorie dei soggetti partecipanti ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica indetti in data antecedente al 24 dicembre 1983, nonché per l'espletamento dei procedimenti di assegnazione in atto a tale data.

5. Parimenti le Commissioni speciali nominate ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 "Norme sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di recupero, ristrutturazione o risanamento" restano in carica per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla formazione delle graduatorie dei soggetti partecipanti ai bandi di concorso indetti in data antecedente al 24 dicembre 1983 ».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 9 marzo 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 marzo 1984 prot. n. 21802/2866).

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1984, n. 13.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale «Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 10 del 12 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. unico

L'art. 4 della L.R. «Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.» è sostituito dal seguente:

«Le somme ricavate dalle cessioni in proprietà di cui alla presente legge sono riscosse dal competente Istituto Autonomo Case Popolari e sono destinate alle finalità di cui all'art. 25, terzo comma, lett. b) e c), della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo le procedure previste dall'ultimo comma del suddetto articolo.»

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 9 marzo 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 marzo 1984 prot. n. 21802/2865).

(1984)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. 14.

Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 11 del 14 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1) Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione dei piani attuativi è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale ai sensi del successivo art. 5.

Art. 2

1) I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2) La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni.

3) Qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni, il piano attuativo è approvato dal Consiglio comunale o dalla Giunta municipale, su delega del Consiglio stesso, e la relativa deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 4, lettera b), della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12.

4) Qualora vengano presentate osservazioni od opposizioni, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni od opposizioni ed approva il piano. La relativa deliberazione è soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 3

1) Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato anteriormente alla data del 21 aprile 1975, l'approvazione dei piani attuativi è di competenza della Giunta regionale. In tal caso si applica, oltre a quanto disposto dal precedente art. 2, primo e secondo comma, la procedura di cui ai successivi commi.

2) Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse e la relativa deliberazione, divenuta esecutiva, è trasmessa entro dieci giorni alla Giunta regionale assieme agli allegati.

3) Entro lo stesso termine, qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni, il sindaco trasmette alla Giunta regionale il piano attuativo per l'approvazione.

4) Il piano è approvato dalla Giunta regionale entro 120 giorni dal ricevimento degli atti di cui ai precedenti commi. Entro lo stesso termine la Giunta regionale può chiedere al comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo in relazione:

a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali;

b) alla compatibilità delle previsioni del piano attuativo con la presenza nel territorio interessato delle caratteristiche di cui al secondo comma, lettere a), b) e c) del successivo art. 5.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma senza che sia pervenuta al comune la richiesta di modifica o di integrale rielaborazione, il piano si intende approvato.

6) In caso di richiesta di modificazioni, il comune provvede mediante deliberazione del Consiglio comunale ad adeguarvisi.

7) Divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il comune si adegua alla richiesta di modificazioni, il piano attuativo si intende approvato.

8) In caso di richiesta da parte della Giunta regionale di rielaborazione integrale del piano attuativo, l'appro-

vazione del piano rielaborato è nuovamente assoggettata alla procedura di cui al presente articolo.

Art. 4

1) Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato successivamente alla data del 20 aprile 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione dei piani attuativi è soggetta alla procedura di cui al precedente art. 2, salvo che si tratti di piani:

a) definiti di interesse sovracomunale ai sensi del successivo art. 5;

b) interessanti, anche parzialmente, zone assoggettate a vincolo apposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) riguardanti parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'art. 2, lettera a) del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione dei piani di recupero;

d) compresi, anche parzialmente, in parchi o riserve naturali istituiti con legge statale o regionale.

2) I piani di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono approvati, oltre che con applicazione di quanto disposto dal primo e secondo comma del precedente art. 2, secondo la procedura di cui ai successivi commi.

3) Contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano, con i relativi allegati, è trasmessa alla Giunta regionale. Entro centoventi giorni dal ricevimento della predetta deliberazione, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al comune la modificazione del piano adottato in relazione:

a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali;

b) alla compatibilità delle previsioni del piano attuativo con la presenza nel territorio interessato delle caratteristiche di cui al secondo comma lettere a), b) e c) del successivo art. 5.

4) Decorso inutilmente tale termine, il comune provvede all'approvazione del piano attuativo ai sensi del precedente art. 2, terzo e quarto comma.

5) Qualora la richiesta di modificazioni venga comunicata nel termine prescritto, il comune decide sulle eventuali osservazioni od opposizioni ed approva il piano attuativo introducendo le modifiche richieste.

Art. 5

1) Sono in ogni caso assoggettati ad approvazione regionale, secondo le procedure di cui al precedente art. 3, i piani attuativi di interesse sovracomunale, ovverosia i piani:

a) interessanti zone specificamente individuate e dichiarate di interesse regionale nel programma regionale di sviluppo, o in piani territoriali della Regione e di enti sovracomunali;

b) interessanti le zone che sono specificamente individuate e dichiarate di interesse sovracomunale nei piani territoriali di enti sovracomunali nonché nei piani regolatori generali;

c) predisposti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, qualora comportino varianti agli strumenti urbanistici generali che determinino aumento dei pesi insediativi o riduzione degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2) L'individuazione di cui alla precedente lettera b) è effettuata in relazione alle seguenti caratteristiche del territorio interessato:

a) presenza di opere o di impianti di interesse dello Stato e della Regione;

b) presenza di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici, qualificati come tali in forza della vigente legislazione;

c) previsione di insediamenti che per localizzazione o dimensioni comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali, di particolare rilevanza sovracomunale.

Art. 6

1) La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione necessaria a corredo dei piani attuativi, distinta a seconda che si tratti di interventi da eseguire in aree libere ovvero in aree già edificate.

2) La deliberazione comunale di adozione del piano attuativo, e di approvazione dello stesso, se modificativa di quella di adozione, è corredata di una scheda di controllo, compilata a cura dell'Amministrazione comunale e redatta secondo un modello stabilito dalla Giunta regionale, da trasmettere alla Giunta regionale stessa da parte delle Sezioni provinciali e circondariali dei Comitati regionali di controllo, entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività della predetta deliberazione.

3) Parimenti, la deliberazione di adozione dei piani regolatori generali, e delle loro varianti, è corredata di una scheda di controllo, redatta secondo un modello stabilito dalla Giunta regionale, da trasmettere alla Giunta regionale stessa da parte delle Sezioni provinciali e circondariali dei Comitati regionali di controllo.

Art. 7

1) Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, ovvero in territori qualificati come montani ai sensi della vigente legislazione, la deliberazione di adozione del piano, ed i relativi allegati, sono trasmessi, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente al Consorzio del parco ed alla Comunità Montana, per la formulazione di osservazioni od opposizioni secondo quanto previsto dalla presente legge.

2) Per i piani attuativi inclusi nel perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino, le disposizioni di cui al comma precedente nonché quella prevista dall'art. 4, lettera d), della presente legge non si applicano qualora si tratti di piani compresi interamente in zone definite di iniziativa comunale orientata dal piano territoriale di coordinamento del Parco stesso.

Art. 8

1) Qualora non sia espressamente escluso dal piano attuativo, è possibile apportare, in fase di esecuzione, senza necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

2) La disposizione di cui al comma precedente non si applica per gli interventi da effettuarsi in zone assoggettate a vincolo apposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3) Per i piani di lottizzazione l'approvazione, ai sensi della presente legge, tiene luogo dell'autorizzazione e del nulla-osta previsti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche.

Art. 9

1) Il procedimento di approvazione di piani attuativi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta la deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, ancorché non divenuta esecutiva, è disciplinato dalle norme vigenti alla data in cui il procedimento stesso è stato iniziato.

2) In caso di revoca di precedenti deliberazioni, l'approvazione dei piani attuativi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

3) Fermo restando quanto indicato dai precedenti primo e secondo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inapplicabili nella Regione Lombardia tutte le disposizioni procedurali già vigenti nella materia disciplinata dalla legge medesima e con essa incompatibili.

4) Sono abrogati i titoli I, II, III e IV della L.R. 2 novembre 1978, n. 63; è altresì abrogato l'art. 36 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 10

1) La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 12 marzo 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 5 marzo 1984 prot. n. 21302/2998).

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. 15.

Attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma plurienale di attuazione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 11 del 14 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono tenuti a dotarsi di programma pluriennale di attuazione, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, tutti i comuni che, secondo i rilevamenti effettuati alla data del 30 giugno di ogni anno, abbiano popolazione superiore a 10 mila abitanti, nonché gli altri comuni compresi in un elenco approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in base alle caratteristiche ambientali, turistiche e produttive di ciascun comune.

L'elenco di cui al precedente comma è assoggettato a verifica annuale da parte del Consiglio regionale al fine di apportarvi eventuali modificazioni derivanti da nuovi indirizzi programmatici della Regione ovvero da previsioni di piani regolatori generali approvati nel periodo di tempo considerato.

Sono altresì tenuti a dotarsi del programma pluriennale di attuazione i comuni per i quali tale obbligo discenda da previsioni di piano territoriale sovracomunale.

I programmi pluriennali di attuazione, in coerenza con i piani e con i programmi regionali, stabiliscono quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, tra quelli previsti negli strumenti di pianificazione generale, debbano essere attuati nel periodo di validità del programma, ed individuano, altresì, gli strumenti urbanistici attuativi che dovranno essere elaborati ed approvati nel medesimo periodo.

Il programma pluriennale, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati deve:

a) determinare, anche in relazione alla situazione delle infrastrutture urbanizzative esistenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali, ai sensi della vigente legislazione, la concessione deve essere richiesta, individuando le aree interessate dagli interventi stessi; tale determinazione deve essere effettuata anche tenendo conto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti nel territorio e non soggetti a programma pluriennale di attuazione ai sensi del successivo art. 3, e della incidenza che tali interventi potranno avere sui fabbisogni insediativi;

b) determinare le attività di trasformazione urbanistica preordinate alla realizzazione delle infrastrutture di servizio, necessarie sia per il soddisfacimento di fabbisogni pregressi sia per il soddisfacimento totale dei fabbisogni urbanizzativi indotti dagli insediamenti previsti nel programma medesimo, individuando le aree relative e le necessarie risorse finanziarie, pubbliche e private, disponibili per la realizzazione degli interventi e per l'acquisizione delle aree;

c) individuare gli strumenti urbanistici attuativi da approvare nel periodo di validità del P.P.A. e stabilire la volumetria o la superficie utile di pavimento che, per ciascuno strumento attuativo, dovrà essere oggetto di richiesta di concessione nel termine stabilito dal programma stesso;

d) coordinare i programmi di attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 con la generale programmazione urbanistica del comune.

Nei comuni facenti parte di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la verifica della proporzione di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, può essere effettuata dandone espressa motivazione con riferimento al programma di attuazione del piano di zona consortile adottato o vigente per il territorio soggetto a programma pluriennale di attuazione.

I Comuni non inclusi nell'elenco hanno facoltà di dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le indicazioni di cui alla presente legge.

Art. 2

Il programma pluriennale di attuazione è costituito da:

a) relazione illustrativa del programma;

b) elenco degli interventi pubblici e privati, da realizzare nel periodo considerato, con l'indicazione della data entro cui devono essere presentate le relative istanze di concessione, o di approvazione di strumenti urbanistici attuativi;

c) documentazione cartografica in cui siano indicate le aree relative agli interventi pubblici e privati, da attuare nel periodo considerato;

d) elenco delle aree di cui al punto c), con la specificazione della superficie dell'area, nonché della superficie lorda di pavimento o della volumetria oggetto dell'intervento;

e) relazione finanziaria in cui siano indicate le spese che saranno presumibilmente a carico del comune, e le relative fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si presume di reperire al fine di far fronte a tali spese;

f) documentazione cartografica descrittiva dello stato di attuazione del programma pluriennale;

g) norme di attuazione.

Art. 3

Nei comuni assoggettati all'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione, il rilascio di concessione per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, nonché l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi sono ammessi, solo in quanto previsti dal programma pluriennale di attuazione, salvo quanto disposto dai successivi commi.

È ammessa, anche se non prevista dal programma pluriennale di attuazione, la realizzazione dei seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia:

a) esecuzione di opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo;

b) realizzazione di interventi di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento del volume esistente di edifici unifamiliari;

c) esecuzione di opere e di impianti, ingiunta per ordine del comune o di altri enti pubblici;

d) realizzazione di impianti, attrezzature, opere pubbliche e di interesse generale da parte degli enti istituzionalmente competenti;

e) esecuzione di opere, da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

f) recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

g) interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non subordinati a pianificazione attuativa da effettuarsi all'interno del perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

Restano salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 4

I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal Consiglio comunale con deliberazione da adottarsi, per i comuni che vi sono obbligati, entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di scadenza del programma pluriennale precedente.

I Comuni obbligati, e quelli che intendono dotarsi di P.P.A., devono darne pubblico avviso per consentire l'acquisizione di ogni elemento utile alla predisposizione del programma stesso.

Non prima di un mese dall'avvenuto avviso, il Consiglio comunale delibera l'approvazione del P.P.A. tenuto conto delle istanze e delle proposte pervenute ed in coerenza con i piani ed i programmi regionali.

La deliberazione di approvazione del programma pluriennale di attuazione deve essere inviata, entro 20 giorni dalla sua adozione, alla competente sezione del Comitato regionale di controllo, a pena di decadenza.

Entro cinque giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il programma pluriennale di attuazione deve essere inviato alla Giunta regionale ed essere depositato presso la Segretaria comunale ed ivi rimanere in visione del pubblico.

Della avvenuta approvazione del programma pluriennale di attuazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 5

I comuni verificano annualmente lo stato di attuazione del programma pluriennale contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale ed eventualmente approvano i necessari aggiornamenti, fermo restando il termine di validità del programma stesso.

Al fine della verifica e dell'aggiornamento di cui al comma precedente chiunque può presentare al comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, osservazioni sullo stato di attuazione del programma pluriennale, nonché istanze dirette a programmare l'uso del territorio.

Il Consiglio comunale assume la deliberazione di verifica dello stato di attuazione del programma pluriennale, e di suo eventuale aggiornamento, tenuto conto delle osservazioni e delle istanze pervenute ed in coerenza con i piani e programmi regionali.

La deliberazione di cui al comma precedente è assunta, qualora comporti aggiornamento al programma pluriennale vigente, con applicazione del quinto e sesto comma del precedente art. 4.

Art. 6

Qualora il comune non approvi il programma pluriennale di attuazione nel termine perentorio previsto dal precedente art. 4, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore competente, se delegato, anche su istanza di chiunque interessato, invita il Comune a provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni.

Scaduto tale termine, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore competente, se delegato, nomina, entro i successivi trenta giorni, un Commissario scelto fra gli impiegati regionali, che provvede, in sostituzione del Consiglio comunale, all'approvazione del programma pluriennale di attuazione secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 7

Qualora, nei tempi indicati dal programma pluriennale di attuazione, gli aventi titolo non presentino istanza di concessione oppure istanza di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, il sindaco, nei successivi sessanta giorni, notifica ai proprietari l'invito a presentare, nel termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento dell'invito stesso, la relativa istanza, preavvertendoli che, in difetto, si potrà precedere alla espropriazione delle aree.

Decorso inutilmente il suddetto termine di 120 giorni, il comune, in sede di approvazione del successivo programma, delibera se confermare o meno la previsione

che l'intervento venga realizzato nel periodo di validità del programma stesso.

In caso positivo, con la stessa deliberazione di approvazione del programma, il comune può decidere di espropriare, in tutto o in parte, le aree interessate dagli interventi, al fine di consentire la realizzazione degli interventi stessi: in tal caso, la procedura espropriativa si attua sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli atti relativi di competenza comunale devono essere emanati entro due anni dalla data della predetta deliberazione, a pena di decadenza da tale facoltà.

Nel caso in cui sia stato deciso di procedere all'espropriazione delle aree, i relativi interventi possono essere realizzati direttamente dal comune, oppure le aree possono essere assegnate in proprietà o in diritto di superficie ad altri soggetti che si sostituiscono al comune nell'esecuzione dell'intervento.

L'assegnazione viene effettuata a coloro che, sulla base di uno schema di convenzione-tipo deliberato dal comune, offrono le condizioni di convenzionamento più favorevoli per la collettività, sia con riferimento agli impegni di urbanizzazione delle aree, sia in relazione alla disponibilità a praticare prezzi di vendita a canoni convenzionati.

Le disposizioni di cui al precedente terzo comma non si applicano allorquando si tratti di interventi che riguardino beni immobili di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali.

Art. 8

I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia fino alla data di validità dagli stessi stabilita.

Nei comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, ai sensi della presente legge e che non siano dotati di programma pluriennale approvato ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60, fino all'approvazione del programma stesso, sono consentiti solo gli interventi non subordinati a programma pluriennale, ai sensi del precedente art. 3.

Nei comuni che non erano obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, in quanto inclusi nell'elenco allegato alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 60, e che risultano obbligati ai sensi della presente legge, fino all'approvazione del programma pluriennale, possono essere rilasciate concessioni, oltre che per gli interventi non subordinati al programma pluriennale, ai sensi del precedente art. 3, solo per gli interventi da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi definitivamente approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Sono abrogati gli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 23 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60 modificata ed integrata dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 61 e l'art. 4 della L.R. 19 luglio 1978, n. 44.

È altresì abrogato l'art. 15 della citata L.R. 5 dicembre 1977, n. 60, salvo quanto allo stesso articolo aggiunto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 luglio 1978, n. 44.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 1980, n. 33 per i comuni il cui territorio sia compreso nel Parco Lombardo della valle del Ticino.

Il procedimento di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta la prima deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale ancorché non divenuta esecutiva, è disciplinato dalle norme vigenti alla data in cui il procedimento stesso è stato iniziato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 12 marzo 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 5 marzo 1984 prot. n. 21302/2997).

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **16.**

Interventi straordinari per gli eventi calamitosi del settembre 1983 nelle province di Como e Sondrio - Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1983, n. 56.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 11 del 14 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli interventi regionali per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dalle calamità del settembre 1983 nelle province di Como e di Sondrio sono realizzati secondo i criteri, le procedure e le competenze regolate dalla L.R. 19 agosto 1983, n. 56, sulla base ed entro i limiti del contributo statale di cui al D.L. 7 novembre 1983, n. 623 convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748 nonché dei contributi assegnati agli stessi fini sui fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per l'attuazione degli interventi è formulato entro il 30 giugno 1984 un apposito programma operativo.

La Giunta regionale provvede alla redazione dello stesso mediante il comitato tecnico previsto dall'art. 5 della L.R. 19 agosto 1983, n. 56.

La Giunta presenta al Consiglio la proposta entro il 31 maggio 1984.

Per gli interventi d'urgenza si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della citata legge regionale.

Art. 2

Nell'ambito della somma complessiva di cui all'art. 5/ter, 1° comma, lett. c) del D.L. 7 novembre 1983, n. 623 convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748, 12,5 miliardi sono destinati agli interventi sul territorio della provincia di Sondrio e 5,5 miliardi per gli interventi sul territorio della provincia di Como.

La ripartizione delle somme fra le categorie di intervento di cui all'art. 1 della L.R. 19 agosto 1983, n. 56 è disposta dal programma operativo formato ai sensi della presente legge.

Lo stesso programma operativo fissa il riparto sul territorio degli ulteriori contributi assegnati alla regione per gli stessi interventi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Nella realizzazione dei propri interventi la regione assicura la gestione separata dei fondi previsti dalla presente legge rispetto a quelli regolati dalla L.R. 19 agosto 1983, n. 56.

Art. 3

Il 2° comma dell'art. 9 della L.R. 19 agosto 1983, n. 56 e così modificato: «nell'ambito della somma complessiva di cui al comma precedente sino a L. 1.000 milioni sono destinati ad interventi da effettuare nella zona della provincia di Brescia colpita dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1».

Art. 4
(Norma finanziaria)

Al finanziamento degli oneri previsti dai precedenti artt. 1 e 2 della presente legge si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali di cui all'art. 5/ter - 1° comma - lett. c) del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623 convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 12 marzo 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 5 marzo 1984 prot. n. 22802/2999).

(1985)

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1984, n. 17.

Istituzione del Parco Campo dei Fiori.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 24 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Istituzione del Parco)

È istituito il Parco Naturale Campo dei Fiori.

Art. 2
(Confini)

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante , della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del Consorzio di cui all'art. 3 della presente legge, da tabelle con la scritta «Parco Campo dei Fiori», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della L.R. 86 del 30 novembre 1983.

Art. 3
(Gestione)

1. La gestione del parco è affidata a un consorzio tra le comunità montane n. 26, 27, 28 e la provincia di Varese e tra i Comuni di:

— Barasso
— Bedero Valcuvia
— Brinzio
— Castello Cabiaglio
— Cocquio Trevisago
— Comerio
— Cuvio
— Gavirate
— Induno Olona
— Luvinate
— Orino
— Rancio Valcuvia
— Valganna
— Varese

2. Il Consorzio del Parco ha sede a Brinzio.

Art. 4
(Statuto del Consorzio)

1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del Parco ad un Direttore;

b) l'istituzione di un Comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione del Centro geofisico prealpino, dell'Azienda autonoma di Soggiorno di Varese, delle Associazioni culturali e naturalistiche operanti nella zona, dei rappresentanti dei proprietari delle aree, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea.

Art. 5
(Direttore)

1. Il Direttore del Parco è nominato, per la durata di 5 anni fra esperti provvisti di necessari requisiti di professionalità, e può essere confermato.

2. La nomina è deliberata dal Consorzio previo avviso pubblico e valutazione comparativa fra i candidati.

3. Può essere altresì scelto per chiamata fra coloro che rivestono la carica del direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il Direttore è membro di diritto del Comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo del Consorzio.

Art. 6

(Formazione del piano territoriale di coordinamento)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal Consorzio entro 2 anni della entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'art. 19 della L.R. 86 del 30 novembre 1983.

Art. 7

(Riserva naturale Lago di Ganna)

1. Il Consorzio di cui al precedente art. 3 gestisce anche la riserva naturale «Lago di Ganna», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86 del 30 novembre 1983 e compresa nel territorio del Parco.

Art. 8

(Norme di salvaguardia)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

— imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

— imprese dedite ad allevamento di bovini, equini e ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo del bestiame;

— imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo del bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

5. È vietato inoltre in tutto il territorio del parco:

a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi o di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, fasce marginali dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive.

6. Lungo le sponde del lago di Brinzio si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 42 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, intendendosi il Presidente della Giunta Regionale sostituito con il Presidente del Consorzio del Parco.

7. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

8. È vietata l'apertura di nuove cave.

9. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale che possono essere autorizzate, sentito il Consorzio del Parco.

10. L'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili è disciplinato dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

11. È vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici.

12. L'accesso in grotte, spelonche ed altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco è consentito solo per scopi di ricerca e di studio a soggetti appositamente autorizzati dal Presidente del Consorzio del Parco.

13. La costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se previste negli strumenti urbanistici vigenti, sono subordinati al parere favorevole del Consorzio.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Fino alla data di prima elezione del Presidente del Consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal punto 7 del precedente art. 8, spettano al Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, addì 19 marzo 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 marzo 1984 prot. n. 22502/3334).

Allegato *A*

(Si omette la Planimetria)

Allegato *B*

Relazione descrittiva dei confini

Il confine del Parco viene descritto in senso antiorario, con partenza dal Comune di Varese.

I Comuni interessati sono:

— Varese
— Induno Olona
— Valganna
— Bedero Valcuvia
— Brinzio
— Rancio Valcuvia
— Castello Cabiaglio
— Cuvio
— Orino
— Cocquio Trevisago
— Gavirate
— Comerio
— Barasso
— Luvinate

Il territorio del Comune di Brinzio è totalmente inserito nel Parco.

Varese

Il confine del Parco corre lungo il limite comunale con Casciago per entrare nel territorio di Varese in Via Piatti, in adiacenza al Parco Pirelli, fino ad arrivare all'altezza dell'ingresso della Clinica «Città di Varese».

Da questo punto il confine piega a Nord e, per linee di mappali, esclude la frazione Velate in adiacenza al perimetro del parco della «Clinica Città di Varese», interseca Via Carbonin, piega a Est, taglia Via Romeo Lanfranconi e Via Adda. Il confine del parco si attesta quindi su Via Adda in direzione Sud-Est per un breve tratto, fino alle abitazioni, per poi attraversare l'impluvio del torrente Vellone.

Seguendo il corso del Vellone si arriva al ponte di Via Adige, quindi si prosegue per quest'ultima, fino ad incrociare Via Quintino Sella in località Bivio Velate.

Salendo per Via Quintino Sella, si incrocia Via Capella, deviando per questa si arriva alla strada provinciale La Rasa, che viene percorsa in direzione Sud fino all'incrocio con via Roberello; si prosegue quindi per quest'ultima, sempre in direzione Sud, fino a «Via per Bregazzana», che viene seguita fino alla frazione omonima (inclusa), raggiungendo il confine comunale.

Induno Olona

Il confine del parco coincide con la strada a tornanti che porta da Bregazzana alla fabbrica di birra, si immette poi sulla strada della Valganna e la percorre in direzione Nord fino alla località Miniera del Piombo, al confine comunale.

Valganna

Proseguendo sulla strada della Valganna, il confine del parco esclude l'abitato di Ganna in quanto all'incrocio per Bedero Valcuvia piega ad Ovest.

Il confine del parco coincide poi con il limite Nord-orientale della riserva naturale «Lago di Ganna», in modo da includerla totalmente; infine prosegue lungo la strada per Bedero fino al confine comunale.

Bedero Valcuvia

Dal confine comunale il perimetro del parco prosegue lungo la strada che porta all'abitato di Bedero, fino ad incrociare il torrente che scende dalla Valle di Lorino; segue poi il torrente in direzione Sud-Ovest, fino ad incrociare la strada Bedero-Brinzio, che coincide con il confine comunale con Rancio Valcuvia.

Rancio Valcuvia

Il perimetro del parco prosegue sulla strada per Brinzio, fino a circa m. 200 dopo il compluvio identificabile con la cappella dedicata agli sportivi; da questo punto segue in discesa la strada campestre verso Ovest fino al mulino «dei Gaggioli», posto in riva al torrente «Rancina», che coincide con il confine comunale con Castello Cabiaglio.

Castello Cabiaglio

Dalla località mulino «dei Gaggioli», il confine del parco segue verso monte il corso del torrente «Rancina», in direzione del centro abitato; si immette poi sulla strada Castello Cabiaglio - Orino e la segue fino al confine comunale con Cuvio, in località Fornaci.

Cuvio

Il confine del parco prosegue lungo la strada per Orino, dalla località Fornaci fino al confine comunale con Orino.

Orino

Dal confine comunale con Cuvio, si prosegue lungo la S.P. 45 fino all'incrocio con Via S. Lorenzo, che viene percorsa in direzione del centro abitato. All'altezza della strada detta «Delle Pozzanelle», si risale il fosso «Burrone» fino ad intersecare la vecchia strada comunale «da Orino».

Il confine del parco si attesta poi lungo detta strada fino ad intersecare Via Fiume che viene percorsa verso i campi.

Da questo punto il confine del parco segue linee di mappali in direzione Ovest, per escludere le abitazioni esistenti, fino a Via «Giovanni Marinoni».

Si percorre Via «Giovanni Marinoni», attraversando il ponte sul «Rio di Mezzo» e proseguendo fino all'incrocio con la strada consorziale detta «Veda». Da questo punto si piega a Nord lungo un compluvio, fino a Via «Cerro» e si percorre quest'ultima verso Ovest per circa 400 m., arrivando ad un bivio, all'altezza del quale si devia nuovamente verso Nord per linee di mappali fino alla S.P. 39, che si segue arrivando al confine comunale.

Cocquio Trevisago

Proseguendo sulla strada che congiunge Orino a Cocquio, il confine del parco si immette sulla strada detta del «Roncaccio», in direzione Sud verso Cerro, che viene incluso. All'ultimo tornante prima di Cerro, il confine segue un sentiero che passa a valle del centro abitato e si immette sulla strada campestre collegante Cerro con la parte più meridionale di Caldana, dalla quale si stacca per escludere la località «Caldana» proseguendo lungo limiti di mappali fino alla strada Caldana-Cocquio, immediatamente a Nord del cimitero.

Il confine segue la strada per Cocquio, arrivando dopo 400 m. circa ad una curva a destra all'altezza di località Bone dove piega per una strada campestre che, passando a monte del centro abitato, si porta al limite Sud-Est dello stesso. Il confine si immette quindi, all'altezza di cascina Stoppani, su Via Armino fino al confine comunale con Gavirate.

Gavirate

Il confine del parco prosegue escludendo le prime abitazioni di Gavirate fino a Via delle Sorgenti, si immette

poi in direzione Est, per «Via alle Corone», raggiunge «Via Selva Piana», che percorre per circa 150 m., quindi verso Est esclude le abitazioni immediatamente a monte di «Via L. Morelli».

Proseguendo nella stessa direzione, il confine incrocia Via «Bravo Livio», che viene percorsa fino a località «Ca' de Monti»; segue quindi la sella morfologica fino ad incrociare il proseguimento di «Via Lazzaretto», attraversa il compluvio e si immette sulla strada «Via al Sasso», che percorre fino al confine comunale in località «Cascina Stalle».

Comerio

Il confine corre per «Via Sassello» in direzione Est proveniente da località «Stalle» e continua per una via privata che percorre fino ad incrociare «Via Valle dell'Oro»; prosegue poi verso Nord per circa 100 m. fino al torrente che scende dalla valle detta «del Chignolo» e si dispone parallelamente allo stesso per circa 150 m. quindi, attraverso limiti di mappali, raggiunge la località Chignolo.

Escluse le abitazioni di Chignolo, il confine si immette per «Via E. Sacugnai», percorrendola per 400 m. circa, per poi lasciarla, all'altezza di Cascina La Valle in località Fornasacce, fino ad incrociare il torrente Chignolo.

Il confine prosegue in direzione Est attraverso linee di mappali fino alla Via per la Frazione Mattello, che percorre in direzione Nord per escludere gli edifici della frazione stessa; devia poi ad Est per circa 350 m. fino a raggiungere il torrente Ceppone al confine comunale.

Barasso

Dal confine comunale coincidente con il torrente «Ceppone» si prosegue in direzione est escludendo le abitazioni nelle vicinanze di Cascina Casella, per immettersi successivamente in Via Ferruccio Bolchini; si percorre la stessa in direzione Est in adiacenza alla Villa Lecchi fino al confine comunale con Luvinate.

Luvinate

Si prosegue per Via Ferruccio Bolchini, indi per Via Padre Umberto Bianchi e Via Panera fino ad arrivare a Via Mazzorin, che si percorre per un breve tratto per abbandonarla poi seguendo un tracciato parallelo immediatamente a monte della scuola e del municipio (esclusi); si incrocia il Torrente Velone fino a raggiungere Via S. Vito.

Si continua per Via S. Vito e successivamente per Via al Poggio, che viene percorsa verso Nord fino alla località Pian della Croce; quindi, per linee di mappali, si arriva al confine comunale di Varese.

(1986)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651063/8) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.